

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 16 FEBBRAIO 2011

N. 25



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 gennaio 2011, n. 106

**Comune di LECCE. L. R. n. 20/98. Turismo rurale. Progetto per la riconfigurazione degli spazi interni ed esterni dell'immobile denominato Masseria Cocioli da destinare a turismo rurale (Struttura ricettiva alberghiera). Ditta: Hotel Cocioli Srl.**

Pag. 5339

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 gennaio 2011, n. 107

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di CANDELA (FG). ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - Concessione proroga termini.**

Pag. 5343

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 gennaio 2011, n. 108

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di CASTRI' DI LECCE. Esercizio Finanziario 2009 - Concessione proroga termini.**

Pag. 5344

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 gennaio 2011, n. 109

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di GIUGGIANELLO (LE). Esercizio Finanziario 2009 - Concessione proroga termini.**

Pag. 5345

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 gennaio 2011, n. 110

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di MANFREDONIA (FG). Esercizio Finanziario 2009 - Concessione proroga termini.**

Pag. 5346

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 gennaio 2011, n. 111

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di MONTESANO SALENTINO (LE). Esercizio Finanziario 2009 - Concessione proroga termini.**

Pag. 5347

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 gennaio 2011, n. 112

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di TAURISANO (LE). Esercizio Finanziario 2009 - Concessione proroga termini.**

Pag. 5348

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 gennaio 2011, n. 125

**Circolare n. 1/2011 “Indicazioni per migliorare l'efficacia delle conferenze di copianificazione previste dal DRAG nella formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”.**

Pag. 5349

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 gennaio 2011, n. 126

**Legge n. 203/91 - art.18, integrazioni e proroga dei termini. Progr. Integrato prot. n. 209/1123 in Bari. Proposta di Acc. di Progr. integrativo per l'approvazione di variante isovolumetrica al PRG per l'ampliamento del perimetro di intervento promosso a norma della L.R. 20/2001 art. 15 comma 4, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 D.L. n. 267/2000. Parere paesagg. ex art. 5.03 NTA del PUTT/P. Comune di Bari.**

Pag. 5364

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 gennaio 2011, n. 127

**Osservatorio della condizione abitativa regionale istituito con legge regionale n. 20/2005, artt. 6 e 7. Istituzione dell'Organismo partenariale di supporto.**

Pag. 5367

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 gennaio 2011, n. 128

**Comune di Taranto. Variante al P.R.G. delle aree contermini al quartiere CEP - Salinella. Approvazione definitiva.**

Pag. 5371

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 gennaio 2011, n. 129

**L.R. n. 36/2009. Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale Rifiuti della Regione Puglia. Integrazione art. 10 della D.G.R. 518 del 23.02.2010.**

Pag. 5391

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31  
gennaio 2011, n. 131

**Recepimento Accordo Stato - Regioni n. 137/CU del 16/12/2010. "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo".**

Pag. 5393

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31  
gennaio 2011, n. 132

**Recepimento Accordo Stato - Regioni Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010. "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica".**

Pag. 5398

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31  
gennaio 2011, n. 133

**Legge regionale n. 4/2010, art.10 "Norme in materia di residenze socio - sanitarie assistenziali - Modifiche all'articolo 8 della L. R. 26/2006". Schema di accordo contrattuale.**

Pag. 5399

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31  
gennaio 2011, n. 136

**POR Puglia 2007-2013 "Asse II - Occupabilità" (categoria di spesa 65). Potenziamento dei servizi già effettuati presso i centri per l'impiego mediante l'utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale. Disposizioni.**

Pag. 5418

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31  
gennaio 2011, n. 137

**L.R. 31 dicembre 2010, n. 19 - Art. 20 "Modifiche e integrazioni all'art. 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19". Proroga dei termini di validità delle autorizzazioni provvisorie al funzionamento delle strutture e dei servizi. Direttive ai Comuni pugliesi.**

Pag. 5419

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 106

**Comune di LECCE. L.R. n. 20/98. Turismo rurale. Progetto per la riconfigurazione degli spazi interni ed esterni dell'immobile denominato Masseria Coccioli da destinare a turismo rurale (Struttura ricettiva alberghiera). Ditta: Hotel Coccioli Srl.**

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica e dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue.

La legge Regionale n. 20 del 22.07.98 recante norme sul "Turismo Rurale" considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata al recupero e alla fruizione dei beni situati in aree rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

L'Amministrazione Comunale di Lecce, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 4 della citata L.R. 20/98, ha approvato, in variante al vigente P.R.G. (art. 1 comma 5 della L.R. n. 20/98), con delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 04.12.2009, su richiesta della Ditta Hotel Coccioli srl, il progetto di riconfigurazione degli spazi interni ed esterni, risanamento conservativo e conseguente trasformazione della Masseria Coccioli in una struttura turistico-ricettiva nei termini di cui all'art. 6 della L. n. 217/83 e succ. mod. e integrazioni.

Si precisa ulteriormente che, da quanto emerge dal testo deliberativo del C.C. n. 119/2009 "il permesso di costruire di cui trattasi è stato richiesto in variante a precedente permesso di costruire n. 748/06 del 14/12/06 (...) per la esecuzione di lavori di consolidamento statico e risanamento conserva-

tivo, sostituzione e ricostruzione delle coperture, recupero delle residenze dell'immobile di che trattasi.

Con nota comunale protocollo n. 59227 del 28.04.2010 acquisita al protocollo regionale n. 8476 del 07.05.2010, il Comune di Lecce ha trasmesso la seguente documentazione (in unica copia) relativa al progetto in oggetto:

- D.C.C. n. 119 del 14.12.2009
- Tavola 1 Stralci urbanistici
- Tavola 2 Relazione Tecnica
- Tavola 2a Planovolumetrico del preesistente
- Tavola 2b Planovolumetrico del progetto
- Tavola 2c Verifica dotazione parcheggi
- Tavola 3 Pianta piano terra con rapporto aereo-illuminante
- Tavola 4 Pianta piano coperture
- Tavola 5 Prospetti e sezioni
- Tavola 6 Impianti smaltimento liquami
- Tavola 7 Impianto idrico sanitario
- Allegato Documentazione fotografica
- Allegato A Verifica di conformità ex L.R. n. 11/99
- Allegato B Dichiarazione prevenzione incendi
- Allegato Verifica PUTT
- Allegato Scheda di controllo paesistico
- Allegato Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/05
- Parere Soprintendenza ai BAP/PSAE - prot. 850 del 16.01.09
- Pareri igienico sanitari SISP e SIAN
- Disposto dirigenziale prot. 139226/08
- Verbale C.U.C. n. 83 del 04.11.2009
- Certificato deposito del 13.04.2010
- Osservazioni Sig. Carignani Franco prot. gen. 17461 del 04.02.2010 alla delibera C.C. n. 119 e relativa nota dirigenziale prot. gen. n. 38554/16.03.2010.

Con nota protocollo n. 10300 del 28.06.2010 la P.O. di Lecce del Servizio Urbanistica regionale richiedeva chiarimenti e integrazioni in merito al progetto in oggetto, come testualmente riportato:

*"Al fine di procedere all'ulteriore istruttoria della pratica in oggetto e al perfezionamento della Deliberazione di Giunta Regionale ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della L.R. n. 20/98, si richiede la seguente documentazione necessaria per la definizione dell'istanza:*

- *parere dell'Assessorato Regionale al Turismo in merito alla destinazione "struttura ricettiva alberghiera";*

- *parere di conformità antincendio rilasciato dal Comando VV.FF. di Lecce;*

*In via preliminare, per ciò che attiene ai rapporti con il P.U.T.T./P., si rileva che l'area interessata dagli interventi in oggetto, ricade in parte in un A.T.E. "B" e in parte in un A.T.E. "C". La specificazione della precisa perimetrazione degli A.T.E. di appartenenza appare importante soprattutto in merito alla volontà di prevedere una piscina esterna che comporta, necessariamente, movimenti terra che vanno valutati in relazione all'Ambito Territoriale Esteso. A tal proposito, ferma restando la necessità di perimetrare con attenzione l'area di pertinenza e l'area annessa della Masseria Coccioli, si precisa che, trattandosi di una "segnalazione architettonica" di cui agli allegati alle N.T.A. del P.U.T.T./P., come ben rappresentato negli atti trasmessi, nell'area di pertinenza dei beni sottoposti alla disciplina dell'art. 3.15 delle N.T.A. del Piano Regionale, non sono autorizzabili "escavazioni ed estrazioni di materiali e l'aratura profonda (maggiore di 50 cm)" così come nell'area annessa "le arature profonde e i movimenti terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito..."*

Con nota protocollo n. 96760 del 22.07.2010 acquisita al protocollo regionale n. 3862 del 02.08.2010 il Comune di Lecce trasmetteva l'Allegato B Dichiarazione prevenzione incendi a firma del progettista.

Con nota protocollo n. 140094 dell'11.11.2010 acquisita al protocollo regionale n. 7384 del 12.11.2010 il Comune di Lecce trasmetteva, anche in riscontro alla nota del Servizio Turismo regionale protocollo n. 6311 del 29.10.2010, la seguente ulteriore documentazione:

- attestazione in originale del Segretario Generale del 09.11.2010 attestante l'avvenuta esecutività della deliberazione C.C. n. 119/2009
- Tav. 3.1
- Tav. 2b1
- Stralci PUTT/P

Ad ulteriore integrazione degli atti trasmessi, il progettista incaricato con nota del 13.01.2010, acquisita al protocollo regionale n. 242 del 13.01.2010, inviava la Tav. 2c bis Verifica dotazione parcheggi.

Sotto il profilo urbanistico l'immobile in oggetto, localizzato in parte in zona E1 "agricola produttiva normale" e in parte in zona E4 "Parco agricolo produttivo", è distinto in catasto al Foglio 40 particelle nn. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 116, 117, 160, 163, 165, 207 per una superficie complessiva di mq 48.530.

Il complesso di edifici rurali, come innanzi individuati, è suscettibile di essere assoggettato al regime giuridico della Legge n. 1089 dell'01.06.39 per essere stato realizzato da oltre cinquant'anni (art. 1, comma 2 della L.R. n. 20/98); nello specifico il complesso edilizio prende il nome da Paolo Coccioli che ne fu proprietario nel XVII secolo ed è costituito da un insieme di edifici sviluppatasi intorno ad una torre cinquecentesca. Secondo quanto si evince dal testo deliberativo C.C. n. 119/2009, con il citato permesso di costruire n. 748/06, il Comune di Lecce ha assentito il consolidamento statico e il risanamento dei manufatti esistenti così destinati:

- 588 mq ad uso residenziale
- 448 mq a stalla e ovile
- 43 mq torre colombaia
- 80 mq fienile e wc per gli addetti

Gli stessi manufatti sono oggetto di cambio di destinazione originaria ai sensi della L.R. n. 20/98.

In particolare il progetto, che si sviluppa per un volume complessivo di 6665,8 mc interamente comprendente l'esistente già assentito, prevede:

- Otto camere con servizi igienici nei manufatti precedentemente destinati a stalle
- Sei suites composte di due vani e servizi igienici, ubicate nel manufatto destinato a stalle, deposito, fienile, alloggi
- Reception, bar, sala ricevimento e soggiorno, prima colazione, nel manufatto precedentemente destinato ad ovile
- Una piazzola all'esterno della sala soggiorno da utilizzare per sosta all'aperto
- Una piscina interrata con servizi nell'area nord-est ad uso esclusivo degli ospiti
- Il locale "direzione" ubicato nella torre

- Residenza dei proprietari
- Parcheggi privati ai sensi della Legge n. 122/89 pari a 666,68 mq
- Parcheggi previsti dall'art. 11 delle N.T.A. del P.R.G. di Lecce per una superficie pari a 223,9 mq
- Aree standard pari a 758,40 mq, di cui 399,20 mq destinati a parcheggi e la superficie residua a verde pubblico.

Gli atti della variante di cambio di destinazione d'uso del fabbricato in oggetto in struttura ricettiva "albergo" sono stati depositati presso l'Ufficio di Segreteria comunale e pubblicati per 60 gg consecutivi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi, risulta pervenuta l'opposizione del Sig. Franco Carignano (prot. n. 17461 del 04.02.2010), giusta attestazione del Segretario Generale del Comune di Lecce del 13.04.2010.

In merito al progetto oggetto di variante sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Parere positivo con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle provincie di Lecce, Brindisi e Taranto, espresso con nota prot. 00850 del 16.01.2009;
- parere favorevole condizionato della ASL di Lecce - Dipartimento prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord, trasmesso con nota prot. 16/1328/RU del 12.02.2009;
- parere favorevole condizionato della ASL di Lecce - Dipartimento prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Area Nord, trasmesso con nota prot. 16/1328/RU del 12.02.2009;
- parere favorevole in linea turistica condizionato del Servizio Turismo regionale trasmesso con nota prot. 7415 del 21.12.2010.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in oggetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

L'area d'intervento ricade in parte in un Ambito territoriale esteso di tipo "B - valore rilevante" e in parte in un Ambito territoriale esteso di tipo "C - valore distinguibile" (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.). Occorre evidenziare che l'area d'intervento è identificata, negli allegati alle N.T.A. del P.U.T.T./P., come "segnalazione architettonica"

denominata "Masseria Cocioli", sottoposta a tutela dall'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Inoltre, dagli atti scritto-grafici trasmessi, emerge che la zona è interessata da "beni diffusi del paesaggio agrario", con specifico riferimento ad alcuni muretti a secco, che rappresentano beni direttamente interessati dall'attuazione del progetto e per i quali valgono le disposizioni di tutela previsti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico regionale.

Ciò premesso, si ritiene che l'intervento di recupero nel suo insieme, interessando immobili esistenti, persegue sostanzialmente obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela degli A.T.E. di tipo "B" e "C", considerata, peraltro, la specificità della proposta progettuale che comporta il mero cambio di destinazione d'uso e recupero di edilizia rurale.

Tuttavia, in merito agli interventi previsti, si ritiene debbano essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- al fine di rispettare le disposizioni della L.R. 20/98, va eliminata la previsione relativa alla realizzazione della residenza dei proprietari e inglobata e asservita alla struttura ricettiva in oggetto;
- eliminazione della piscina in quanto in contrasto con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.16 delle N.T.A. del PUTT/p;
- siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco e in generale i beni "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico, attraverso il loro mantenimento e/o ricostituzione mediante l'utilizzo di materiali lapidei locali e di tecniche tradizionali;
- le eventuali nuove recinzioni, non siano realizzate con strutture metalliche, ma siano costituite da muretti a secco prescrivendo, per questi, l'utilizzo di materiali lapidei locali e di tecniche tradizionali;
- le pavimentazioni carrabili o pedonali e i parcheggi, siano realizzati con materiale drenante (ghiaio);
- non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali eventualmente esistenti, assicurando la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali presenti;

- la vegetazione di nuovo impianto sia realizzata con essenze arboree e/o arbustive autoctone simili a quelle esistenti nel contesto di riferimento, al fine di garantire un'adeguata integrazione dell'intervento nell'ambito territorio rurale in cui ricade;

Atteso quanto sopra si rileva l'ammissibilità della proposta di variante limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso rurale come innanzi individuato e con le prescrizioni ad esso riferite, a struttura ricettiva "albergo" nei termini di cui all'art. 6 della Legge n. 217 del 17.05.1983 e ss.mm.ii., e della L.R. n. 11 dell'11.02.1999; ciò sotto il profilo urbanistico ed amministrativo, in quanto la variante è proposta nel rispetto delle finalità che la citata L.R. 20/98 si prefigge di perseguire.

Tutto ciò premesso, si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto relativo alla riconfigurazione degli spazi esterni ed interni e trasformazione in struttura ricettiva alberghiera dell'immobile denominato "Masseria Coccioli", con prescrizioni, come innanzi individuato, limitatamente al cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva "albergo" di cui alla D.C.C. n. 119 del 14.12.2009 del Comune di Lecce.

**Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.**

**Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..**

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento, dal responsabile della P.O. di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica e dal Dirigente del Servizio Urbanistica;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di **approvare**, per le considerazioni e prescrizioni in narrativa esplicitate, il progetto relativo alla riconfigurazione degli spazi esterni ed interni e trasformazione in struttura ricettiva alberghiera dell'immobile denominato "Masseria Coccioli", con prescrizioni, come in narrativa individuato, da destinare a struttura ricettiva "albergo" nei termini di cui all'art. 6 della Legge n. 217/83 e della L.R. n. 11/99 art. 4 ed art. 7, approvato dal Comune di Lecce con D.C.C. n. 119 del 14.12.2009, in variante al P.R.G. vigente ai sensi della L.R. n. 20/98 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali interessati;
- di **rilasciare** il parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/p favorevole con le condizioni richiamate in narrativa che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritte;
- di **demandare** al competente Servizio Urbanistica la trasmissione al Comune di Lecce del presente provvedimento;
- di **provvedere** alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) e sulla G.U. (da parte del S.U.R).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 107

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di CANDELA (FG). ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - Concessione proroga termini.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 2009 DEL 27.10.2009, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 171 del 28.10.09, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2009 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Candela veniva assegnato il contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art.2 della citata l.r.31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Candela con nota n. 14762 del 15.12.09, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 15.12.2010.

L'Amministrazione Comunale, con nota a firma del Sindaco, n. 13058 del 9.12.2010, ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG considerato che è stato redatto il Documento Programmatico Preliminare, che l'Amministrazione comunale sta provvedendo a dare attuazione alle risultanze della conferenza di copianificazione, che è stata acquisita la V.A.S. e che è stato tenuto un tavolo tecnico con l'Autorità di Bacino.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Candela per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R.n.31/74 con l'art.5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art.4 della ex l.r.7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del dirigente d'Ufficio e del dirigente del Servizio che ne attestano la conformità alle risultanze istruttorie;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art.5 della l.r.31/74, nonché dell'art.33 comma 4 della l.r.28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Candela la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 15.12.2010 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 108

**LL.RR. 3 1/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di CASTRI' DI LECCE. Esercizio Finanziario 2009 - Concessione proroga termini.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 2009 DEL 27.10.2009, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 171 del 28.10.09, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2009 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Castri di Lecce veniva assegnato il contributo di euro 7.000,00 per la redazione del PIP.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art.2 della citata l.r.31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Candela con nota n. 14781 del 15.12.09, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 15.12.2010.

L'Amministrazione Comunale, con nota prot. n. 5959 del 29.12.2010, ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PIP,

precisando che il Piano è attualmente in fase di redazione.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Castri di Lecce per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del dirigente d'Ufficio e del dirigente del Servizio che ne attestano la conformità alle risultanze istruttorie;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Castri di Lecce la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 15.12.2010 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano per Insediamenti Produttivi.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 109

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di GIUGGIANELLO (LE). Esercizio Finanziario 2009 - Concessione proroga termini.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 2009 DEL 27.10.2009, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 171 del 28.10.09, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2009 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Giuggianello veniva assegnato il contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art.2 della citata l.r.31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Giuggianello con nota n. 14747 del 15.12.09, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 15.12.2010.

L'Amministrazione Comunale, con nota prot. n. 3749 del 21.12.2010, ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la

proroga di un anno per la presentazione del PUG, considerato che la redazione del piano è stata affidata all'Ufficio Tecnico Comunale per ragioni di contenimento della spesa e che a causa dell'elevato carico di lavoro non è stato possibile completare l'iter per la presentazione del progetto.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Giuggianello per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R.n.31/74 con l'art.5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art.4 della ex l.r.7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del dirigente d'Ufficio e del dirigente del Servizio che ne attestano la conformità alle risultanze istruttorie;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in

materia di contabilità regionale, al Comune di Giuggianello la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 15.12.2010 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 110

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di MANFREDONIA (FG). Esercizio Finanziario 2009 - Concessione proroga termini.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 2009 DEL 27.10.2009, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 171 del 28.10.09, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2009 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr.31/74 e 47/75.

Al Comune di Manfredonia veniva assegnato il contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art.2 della citata l.r.31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Manfredonia con nota n. 14768 del 15.12.09, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 15.12.2010.

L'Amministrazione Comunale, con nota a firma del Sindaco, n. 52675 del 6.12.2010, ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG considerato che sono stati formalizzati i primi incarichi per la stesura definitiva del PUG e che è in corso di adozione la determina di affidamento dell'incarico al consulente scientifico.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Manfredonia per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R.n.31/74 con l'art.5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art.4 della ex l.r.7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del dirigente d'Ufficio e del dirigente del Servizio che ne attestano la conformità alle risultanze istruttorie;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

*DELIBERA*

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art.5 della l.r.31/74, nonché dell'art.33 comma 4 della l.r.28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Manfredonia la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 15.12.2010 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 111

**LL.RR. 3 1/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di MONTESANO SALENTINO (LE). Esercizio Finanziario 2009 - Concessione proroga termini.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 2009 DEL 27.10.2009, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 171 del 28.10.09, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2009 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Montesano Salentino veniva assegnato il contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio

Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art.2 della citata l.r.31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Montesano Salentino con nota n. 14741 del 15.12.09, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 15.12.2010.

L'Amministrazione Comunale, con nota a firma del Sindaco, n. 5999 del 3.12.2010, ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG, considerato che è in corso la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico per la redazione del PUG e relativa V.A.S., con convocazione della Commissione di Gara, ai fini della valutazione delle offerte, per il 7.12.2010.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Montesano Salentino per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R.n.31/74 con l'art.5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art.4 della ex l.r.7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del dirigente d'Ufficio e del dirigente del Servizio che ne attestano la conformità alle risultanze istruttorie;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art.5 della l.r.31/74, nonché dell'art.33 comma 4 della l.r.28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Montesano Salentino la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 15.12.2010 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 112

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di TAURISANO (LE). Esercizio Finanziario 2009 - Concessione proroga termini.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 2009 DEL 27.10.2009, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 171 del 28.10.09, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2009 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Taurisano veniva assegnato il contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art.2 della citata l.r.31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Candela con nota n. 14732 del 15.12.09, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 15.12.2010.

L'Amministrazione Comunale, con nota a firma del Sindaco, n. 26744 del 28.12.2010, ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG, tenuto conto della complessità del procedimento di formazione del piano.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Taurisano per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art.4 della ex l.r.7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente

provvedimento da parte del dirigente d'Ufficio e del dirigente del Servizio che ne attestano la conformità alle risultanze istruttorie;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

*DELIBERA*

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art.5 della l.r.31/74, nonché dell'art.33 comma 4 della l.r.28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Taurisano la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 15.12.2010 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 125

**Circolare n. 1/2011 "Indicazioni per migliorare l'efficacia delle conferenze di copianificazione previste dal DRAG nella formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG)".**

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dai Dirigenti dei Servizi Assetto del Territorio e Urbanistica di concerto, riferisce quanto segue.

"La Legge regionale 27/07/2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio", all'art. 2, indica fra i principi fondamentali la "sussidiarietà", prevedendo che la Regione ne garantisce il rispetto "mediante la concertazione tra i diversi soggetti coinvolti, in modo da attuare il metodo della copianificazione".

Con l'entrata in vigore del "Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) -Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensiona-

mento e il contenuto dei piani urbanistici generali (PUG)", di cui alla Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. b e art. 5, comma 10 bis, approvato definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2007, n. 1328 e pubblicato sul BUR Puglia n. 120 del 29/08/2007, detto principio trova attuazione anche nell'organizzazione di due Conferenze di Copianificazione, la prima a sostegno della formazione del DPP, la seconda a sostegno della formazione del PUG.

Obiettivo primario degli "Indirizzi" è migliorare le pratiche di pianificazione urbanistica comunale e la loro efficacia, dando concreta attuazione a obiettivi e principi introdotti dalla LR 20/2001, i primi inerenti alla "tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale"; i secondi "alla sussidiarietà mediante il metodo della copianificazione, all'efficienza dell'azione amministrativa attraverso la semplificazione dei procedimenti, alla trasparenza delle scelte con la più ampia partecipazione sociale, alla perequazione".

Come indicato nel DRAG/PUG e specificato nella Circolare n. 1/2008 della Regione Puglia - Assessorato al Territorio del 26/02/2008, obiettivo essenziale delle Conferenze di Copianificazione è acquisire e indirizzare preventivamente la documentazione che il Comune precedente sta elaborando, realizzando così, sin dalla genesi dello strumento urbanistico comunale, la condivisione delle conoscenze, essenziale ai fini della convergenza tra le decisioni dell'Ente Locale precedente, gli indirizzi dell'Amministrazione Regionale e degli altri enti preposti al rilascio dei pareri e di verifica di coerenza e di compatibilità del Piano Urbanistico Comunale.

Dal momento di entrata in vigore del DRAG/PUG, sono cambiate alcune condizioni che motivavano le stesse finalità di base delle Conferenze di copianificazione. In particolare, la Regione Puglia, nell'ambito della propria attività di governo del territorio e per rispondere al meglio ai principi di sussidiarietà che vi sono alla base si è dotata di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) e ha promosso l'informaticizzazione dei PUG nell'ambito del SIT, così agevolando il Comune precedente nell'avvio della pianificazione comunale mediante la messa a disposizione di dati ed elementi conoscitivi di base e il

coordinamento delle informazioni fra livello regionale e livello comunale.

Essa, inoltre, ha approvato e reso disponibili on line molti strumenti di pianificazione settoriale quali il Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/p), il Piano di Tutela delle Acque, il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico elaborato dall'AdB Puglia, il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, nonché le perimetrazioni di Aree Protette, SIC e ZPS, aree precorse dal fuoco, catasto grotte, e la documentazione relativa ai Piani di gestione dei SIC/ZPS.

Tali innovazioni consentono di collocare le Conferenze di Copianificazione fasi diverse del processo di adozione migliorando l'efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo.

Inoltre, l'esperienza acquisita nel periodo di prima attuazione del DRAG nel confronto tra il Comune e gli Enti che devono rilasciare un parere ai fini dell'adozione del PUG, ha suggerito di formulare nella presente Circolare alcune indicazioni ai Comuni finalizzate sia ad agevolare l'integrazione con la procedura di VAS sia a chiarire i rapporti con la pianificazione di Bacino e la pianificazione paesaggistica ai fini dell'emanazione dei pareri e alla successiva verifica di compatibilità regionale e provinciale. In quest'ambito, la Circolare contiene anche alcuni chiarimenti in ordine ai possibili raccordi fra il processo di elaborazione dei PUG e l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PUTT/Paesaggio, ancora molto in ritardo rispetto ai tempi previsti da quest'ultimo Piano.

Ai fini della trattazione degli aspetti sopra indicati, Circolare è articolata nelle seguenti parti:

1. Il ruolo delle Conferenze di Copianificazione alla luce dell'evoluzione del quadro delle conoscenze e della pianificazione regionale
2. La promozione di tavoli tecnici e la partecipazione alle Conferenze
3. L'integrazione con la procedura di VAS
4. I contenuti del DPP e del PUG con riferimento alla pianificazione di Bacino
5. I contenuti del DPP e del PUG con riferimento alla pianificazione paesaggistica."

Tutto ciò premesso ed al fine di fornire agli Enti Locali interessati indicazioni per migliorare l'efficacia delle conferenze di copianificazione nella for-

mazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG), si propone alla Giunta Regionale l'approvazione della Circolare secondo lo schema allegato al presente provvedimento da emanarsi da parte dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica, ERP ed Assetto del Territorio.

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. c) DELLA L.R. 7/97.**

**“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA**

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

Viste la sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti dei Servizi Assetto del Territorio e Urbanistica;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- Di APPROVARE la Circolare avente ad oggetto “Indicazioni per migliorare l'efficacia delle conferenze di copianificazione nella formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**CIRCOLARE REGIONE PUGLIA****INDICAZIONI PER MIGLIORARE L'EFFICACIA DELLE CONFERENZE DI COPIANIFICAZIONE NELLA FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICI GENERALI****Indice**

1. Il ruolo delle Conferenze di Copianificazione alla luce dell'evoluzione del quadro delle conoscenze e della pianificazione regionale
2. La promozione di tavoli tecnici e la partecipazione alle Conferenze
3. L'integrazione con la procedura di VAS
4. I contenuti del DPP e del PUG in riferimento alla pianificazione di Bacino
5. I contenuti del DPP e del PUG in riferimento alla pianificazione paesaggistica

-----

**1. Il ruolo delle Conferenze di Copianificazione alla luce dell'evoluzione del quadro delle conoscenze e della pianificazione regionale**

La Regione Puglia, così come specificato nel *Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei piani urbanistici generali (PUG)*, indica la necessità di attuazione del principio di sussidiarietà nell'ambito della pianificazione attraverso il metodo della copianificazione, esprimendo la necessità di coordinare i vari livelli di pianificazione territoriale ordinaria, e quindi regionale, provinciale e comunale, e di integrare ad essi i contenuti della pianificazione specialistica ai vari livelli istituzionali<sup>1</sup>.

L'attuazione della copianificazione avviene tramite l'organizzazione di due Conferenze di Copianificazione, la prima a sostegno della formazione del DPP, la seconda a sostegno della formazione del PUG: si tratta di momenti di condivisione da inserire in specifiche fasi dell'iter di pianificazione, in modo da conseguire una maggiore omogeneità nelle metodologie e un preliminare scambio di informazioni sui principi informativi e sulle scelte strategiche del PUG. Alle Conferenze di Copianificazione, infatti, sono invitati la Regione, la Provincia, i Comuni confinanti, gli Enti che dovranno esprimere un parere secondo le norme nazionali e regionali vigenti, ogni altro Ente i cui programmi possano incidere sulla pianificazione comunale e tutti i soggetti motivatamente interessati<sup>2</sup>, fermi restando i principi di autonomia e responsabilità dei partecipanti. Obiettivo rilevante delle Conferenze di Copianificazione, così come specificato anche nella Circolare n. 1/2008 della Regione Puglia – Assessorato all'Assetto del Territorio del 26/02/2008, è quello di acquisire e indirizzare preventivamente la documentazione che il Comune procedente sta elaborando, realizzando così, sin dalla genesi dello strumento urbanistico comunale, la convergenza tra le decisioni degli Enti Locali e, gli orientamenti degli altri enti in modo da evitare i motivi di disaccordo all'interno delle normali procedure di rilascio dei pareri e di verifica di coerenza e di compatibilità con la strumentazione sovraordinata al Piano.

Si ricorda che il Comune, o i Comuni in caso di PUG intercomunali, per rendere più informato e quindi proficuo il confronto tra enti e altri soggetti partecipanti alle conferenze di copianificazione,

<sup>1</sup> Si tratta dei piani di settore a livello regionale (Piano di Tutela delle Acque, Piano Energetico Ambientale Regionale, Piano Regionale dei Trasporti, Piano di Sviluppo Rurale, Piano di Gestione dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate, ecc.) a livello provinciale (Piano del Traffico per la Viabilità Extraurbana, Piano di gestione dei rifiuti, ecc.) e a livello comunale (Piani della mobilità, Piani di disinquinamento, Piani regolatori portuali, Piani comunali delle coste, ecc.)

<sup>2</sup> Fra i primi, Comunità Montane, Consorzi ASI, Consorzi di Bonifica, Autorità Portuali, Capitanerie di Porto, Ferrovie, ENAC, ENAV, ANAS, ENEL, AQP, Aziende gestori di reti gas, ecc.; fra i secondi, associazioni di categorie imprenditoriali e sindacali, associazioni ambientaliste e culturali, ecc.

devono far pervenire ad essi in tempo utile, unitamente alla convocazione, una copia digitale degli atti e degli elaborati in discussione.

### **La prima Conferenza**

Gli *Indirizzi per i PUG* del DRAG prevedono che la **prima Conferenza di Copianificazione** sia indetta dal Comune dopo l'avvio del procedimento con l'Atto di Indirizzo, per garantire la messa a disposizione, da parte degli Enti convocati, del patrimonio di dati e di conoscenze necessari all'elaborazione del Piano e del Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica. Si tratta quindi di un momento di raccolta, da parte del Comune, del patrimonio informativo in possesso degli Enti, in modo da garantire la costruzione del sistema delle conoscenze, e per tal motivo è collocata temporalmente all'inizio dell'iter di redazione del Piano.

In questi ultimi anni la Regione Puglia, nell'ambito della propria attività di governo del territorio nonché per soddisfare le logiche di sussidiarietà e di copianificazione poste alla base delle politiche di pianificazione e di gestione del territorio:

- ha messo a punto il Sistema Informativo Territoriale (SIT), una banca dati contenente le cartografie di base, i dati e gli elementi conoscitivi del territorio regionale. La banca dati consente al Comune procedente di costruire in autonomia il sistema delle conoscenze sulla base degli elementi messi a disposizione nel SIT<sup>3</sup>. La realizzazione e il costante aggiornamento della banca dati consente di accelerare l'avvio della pianificazione comunale, garantendo la messa a disposizione di tutti i dati ed elementi conoscitivi necessari alla costruzione di un sistema delle conoscenze completo e aggiornato;
- ha approvato e reso disponibili on line molti strumenti di pianificazione settoriale come il Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/p), il Piano di Tutela delle Acque, il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico elaborato dall'AdB Puglia (<http://www.adb.puglia.it>), nonché il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, la cui proposta è stata approvata con Del. G.R. n. 1 del 11.01.2010 (<http://paesaggio.regione.puglia.it/>);
- ha reso disponibili sul sito web dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità le perimetrazioni di Aree Protette, SIC e ZPS, aree precorse dal fuoco, catasto grotte, e la documentazione relativa ai Piani di gestione dei SIC/ZPS;
- ha promosso l'informatizzazione dei PUG nell'ambito del SIT, al fine di inserire nel SIT stesso i quadri conoscitivi e interpretativi elaborati in fase di redazione del PUG<sup>4</sup>.

Infine si segnala che alcune province pugliesi (Foggia e Lecce) hanno in vigore il proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), mentre le altre dispongono di studi preliminari e dati, anche questi consultabili via web sui rispettivi siti, e che l'ARPA Puglia redige e rende disponibile sul proprio sito ([www.arpapuglia.it](http://www.arpapuglia.it)) la Relazione annuale sullo Stato dell'Ambiente (RSA).

<sup>3</sup> Nel SIT sono allo stato attuale disponibili:

- la Carta Tecnica Regionale;
- il DTM;
- l'ortofoto;
- il database degli indicatori socioeconomici;
- i dati sui flussi di traffico relativi alle principali arterie regionali;
- la banca dati catastale, censuaria e cartografica;
- la Carta dei Beni Culturali, redatta dalle quattro Università pubbliche pugliesi e della Direzione regionale del Beni culturali e del paesaggio;
- la Carta Idrogeomorfologica, redatta dall'Autorità di Bacino della Puglia.

<sup>4</sup> Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1178 del 13/07/2009, pubblicata sul BURP n. 111 del 21/07/2009, sono state dettate le istruzioni tecniche per tale informatizzazione, il cui obiettivo è quello di organizzare tutto il sistema delle conoscenze e degli elaborati di progetto in modo che gli stessi risultino omogenei tra loro, compatibili con il SIT regionale e concorrano a realizzare il sistema della Pianificazione Territoriale pugliese accessibile attraverso un Catalogo di dati territoriali a livello regionale.

Alla luce di queste innovazioni, che consentono ai Comuni di avviare il procedimento di pianificazione e la fase di Scoping prevista dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (vedi par. 3) con i dati conoscitivi degli Enti già a disposizione, **la prima Conferenza di Copianificazione può essere posticipata** nell'iter di redazione del Piano; essa può quindi configurarsi, piuttosto che come momento di acquisizione di dati e informazioni, ora già largamente disponibili e solo da verificare, dettagliare e contestualizzare a livello locale, come momento di confronto e condivisione con tutti gli Enti convocati del sistema delle conoscenze costruito, dei quadri interpretativi e degli indirizzi progettuali, nonché della Valutazione Ambientale Strategica.

Pertanto, **per economia del procedimento amministrativo, il Comune può convocare la prima Conferenza in fase avanzata di redazione del Documento Programmatico Preliminare**, quando sono stati ormai definiti il sistema delle conoscenze, i quadri interpretativi e gli obiettivi di piano, nonché sia stata conclusa la fase di Scoping prevista della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (vedi par. 3).

Qualora il Comune lo ritenga utile, può ovviamente convocare la prima Conferenza subito dopo l'avvio del procedimento, unitamente alla fase di Scoping prevista dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (vedi par. 3), tenendo eventualmente aperta la Conferenza fino ad una fase avanzata di elaborazione del DPP.

### ***La seconda Conferenza***

Poiché il metodo della copianificazione deve accompagnare tutto l'iter di formazione del PUG, il DRAG, nella Parte II, relativa al Documento Programmatico Preliminare, specifica che dopo l'adozione del DPP il Comune deve convocare una **seconda Conferenza di Copianificazione** per garantire la messa a disposizione di ulteriori contributi collaborativi da parte degli Enti convocati, i quali devono essere forniti del DPP adottato e delle eventuali osservazioni pervenute. Tali contributi devono interessare il DPP adottato, e in particolar modo il sistema delle conoscenze e i quadri interpretativi messi a punto, gli obiettivi e le scelte generali di pianificazione delineate e le osservazioni valutazioni da comprendere nel Rapporto Ambientale.

Con lo spostamento temporale della prima Conferenza di Copianificazione come sopra indicato, l'attenzione viene posta sui risultati prodotti nel DPP. Ne consegue **l'opportunità che la seconda Conferenza non sia più convocata all'inizio dell'iter di redazione del PUG, ma in una fase più avanzata**, per poter presentare agli Enti e ai soggetti convocati una bozza di Piano in cui siano espresse le politiche e gli indirizzi di sviluppo del territorio, nonché una versione del Rapporto Ambientale (con i contenuti specificati nel par. 3).

In questa maniera la seconda Conferenza di Copianificazione può divenire un momento di vera e propria concertazione interistituzionale, durante la quale gli Enti possono esprimere le loro valutazioni e proporre le eventuali modifiche da apportare al piano presentato anche al fine di agevolare il rilascio dei pareri necessari per l'adozione del piano stesso e per la verifica di compatibilità.

### ***La Conferenza Unica***

Resta fermo quanto indicato nella circolare n.1 del 26/02/2008 per i casi in cui sia stato fatto salvo il DPP adottato prima dell'entrata in vigore del DRAG e di conseguenza la conferenza di copianificazione, ovviamente preordinata all'adozione del PUG, sia unica.

## **2. La promozione di tavoli tecnici e la partecipazione alle Conferenze**

Per facilitare il confronto tra il Comune e gli Enti che devono rilasciare un parere ai fini dell'adozione del PUG, la Regione Puglia promuove **l'apertura di tavoli tecnici** volti a creare un rapporto diretto tra il Comune e detti Enti sul sistema delle conoscenze, i quadri interpretativi e gli indirizzi progettuali messi a punto dal Comune, e quindi ad agevolare l'emanazione del parere e la successiva verifica di compatibilità.

Attualmente **l'Autorità di Bacino** promuove la formazione di tavoli tecnici nell'ambito dei procedimenti di formazione dei nuovi strumenti urbanistici generali. L'apertura del tavolo tecnico con l'AdB è di fondamentale importanza, alla luce della necessità di ottenere **il parere favorevole preventivo all'adozione del Piano** dall'Autorità stessa, in seguito alla verifica di compatibilità del nuovo strumento urbanistico locale con il PAI.

Tale apertura solitamente avviene in concomitanza con la prima Conferenza di copianificazione.

Nel caso in cui la convocazione della Conferenza sia posticipata, è **preferibile che l'apertura del tavolo tecnico avvenga indipendentemente dalla convocazione della conferenza stessa**, comunque nelle fasi iniziali di redazione del DPP, per consentire che già dall'avvio della redazione del DPP siano affrontate le tematiche della sicurezza e dell'integrità fisica del territorio (vedi par. 4).

Analogamente a quanto avviene con l'AdB, è **possibile procedere alla apertura di altri tavoli tecnici con gli Enti preposti al rilascio dei pareri per il PUG**, al fine di affrontare in sede tecnica la esatta individuazione, le problematiche da affrontare e il trattamento progettuale di beni di interesse comune a più soggetti istituzionali.

Per questi ultimi motivi appare di fondamentale importanza la presenza, nelle conferenze di Copianificazione, di tutti gli Enti che possano utilmente interagire con il Comune.

Ad esempio, di fondamentale importanza è la presenza del **Ministero dei Beni ed Attività Culturali**, anche in qualità di soggetto con competenze ambientali nell'ambito della procedura di VAS, per la verifica della compatibilità delle politiche locali proposte con quelle di tutela statali nel campo dei beni architettonici e paesaggistici e dei beni archeologici.

Analogamente riveste la presenza della **Provincia**: infatti il PUG è soggetto al controllo di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Appare evidente quindi che, per evitare l'aggravio del procedimento, è possibile utilizzare le Conferenze di Copianificazione per una prima verifica di tali compatibilità, e per la proposizione di eventuali modifiche da apportare al piano. La Conferenza è anche sede nella quale la Provincia può non solo verificare la rispondenza delle politiche locali con le sue politiche provinciali, ma anche informare il Comune delle politiche in atto o in via di attuazione che possono interessarlo, al fine di consentire allo stesso di orientare la sua pianificazione verso linee di sviluppo di interesse di area vasta.

Infine si sottolinea l'importanza della presenza alle Conferenze di Copianificazione dei **Comuni contermini**. Innanzi tutto, è opportuno che il Comune la cui pianificazione è in via di formazione possa condividere le proprie scelte con i comuni contermini per perseguire i medesimi obiettivi di interesse intercomunale previsti dalle pianificazioni provinciali o regionali. Inoltre, i Comuni contermini possono coordinare i propri sistemi di conoscenze e i propri quadri interpretativi, attribuendo continuità territoriale alle invarianti e coerenza nella individuazione dei contesti rurali, spesso simili tra loro e separati solo dai confini amministrativi; possono costruire proficue collaborazioni e convergenze nei campi della tutela, della valorizzazione, della realizzazione di infrastrutture e servizi comuni<sup>5</sup>; possono infine evitare la previsione di assetti territoriali fra loro contrastanti o addirittura in conflitto.

Per quanto concerne la normativa antisismica, ai sensi dell'art. 13, legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", così come ribadito dall'art. 89 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", e secondo quanto inoltre disposto dalla Del. GR n. 1626 del 15 settembre 2009 "Norme tecniche per le costruzioni. Disposizione in merito alle procedure da adottare in materia di controlli e/o autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 93 e 94 del DPR n. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.", che amplia a tutti i comuni pugliesi l'applicazione della norma, **tutti i Comuni devono richiedere il parere del competente Servizio regionale LL.PP. sugli strumenti urbanistici generali e loro varianti prima della delibera di adozione ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio**.

Appare evidente quindi l'importanza della partecipazione degli uffici competenti alle fasi di redazione dello strumento urbanistico generale; in particolar modo, è auspicabile la presenza degli stessi alla seconda Conferenza di Copianificazione, quando la normativa di attuazione del piano è

<sup>5</sup> Ad esempio, è opportuno ricordare che, in seguito all'approvazione con regionale Del GR n. 1585 del 09/09/08 pubblicata sul BURP n. 157 del 07/10/2008, degli itinerari nazionali e transeuropei delle reti ciclabili Bicalitalia ed EuroVelo per la parte di interesse regionale, individuati con il progetto di cooperazione internazionale CYRONMED, la Regione Puglia – Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione, nella circolare del 16 novembre 2009, ha messo a disposizione gli uffici regionali del Servizio SIT per supportare Comuni e Province nel progettare le loro reti ciclabili in maniera coordinata e con una dimensione intercomunale.

stata già impostata ed è possibile verificarne la coerenza con la normativa sismica vigente, al fine di facilitare il procedimento per l'espressione del parere favorevole dell'ufficio competente necessario ai fini dell'adozione del piano stesso.

In ultimo appare utile chiarire che l'apertura di tavoli tecnici con i diversi soggetti non esclude la possibilità di partecipazione allo stesso tavolo di più Enti o Uffici interessati, al fine di garantire la massima condivisione e collaborazione in fase di redazione del nuovo strumento urbanistico.

### 3. L'integrazione con la procedura di VAS

La Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del DLgs 152/2006 e s.m.i. e delle prime disposizioni attuative regionali contenute nella Circolare n.1/2008 approvata con DGR 981/2008, è parte integrante del processo di elaborazione ed approvazione del PUG, orientamento peraltro già espresso negli *Indirizzi per i PUG* del DRAG – Appendice IV. La VAS è finalizzata ad assicurare che lo sviluppo del territorio, così come definito nei Piani Urbanistici Generali, sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse naturali, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi alla distribuzione e alle modalità di realizzazione delle attività oggetto di pianificazione comunale. In altre parole, la VAS fa da supporto alla definizione delle scelte di piano, contribuendo alla considerazione di alternative possibili, individuando e valutando gli effetti ambientali significativi delle scelte di piano ed elaborando misure di prevenzione, mitigazione, compensazione che consentano di affrontare efficacemente le criticità ambientali rilevate.

Il Rapporto Ambientale, redatto secondo quanto indicato nell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è il principale elaborato tecnico previsto nel processo di VAS, costituisce parte integrante del Piano, ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione e pertanto deve essere coerente con i contenuti del piano stesso in ogni fase della sua elaborazione.

A tal fine, sarebbe opportuno aprire un tavolo tecnico tra il Comune (Autorità procedente) e l'Autorità competente<sup>6</sup> in materia di VAS, che consentirebbe la collaborazione tra le due autorità e accompagnerebbe l'iter del Piano, dalla definizione dei contenuti e degli aspetti salienti del Rapporto Ambientale, proseguendo poi durante la redazione del Rapporto Ambientale. In tal modo l'Autorità competente potrebbe già esprimere la necessità di eventuali approfondimenti o di ulteriori analisi, per arrivare all'adozione di un Rapporto Ambientale che sia condiviso sin dalla sua genesi. Ad oggi l'avvio del processo di VAS ha spesso luogo in sede di prima Conferenza di Copianificazione, con la presentazione del Documento di Scoping, con cui sono definiti i contenuti del Rapporto Ambientale. **Con la possibilità di posticipare la prima Conferenza, che può essere convocata in fase di stesura avanzata del DPP, la procedura di VAS dovrebbe essere avviata formalmente dal Comune comunque all'inizio del percorso di pianificazione, dovendo la VAS accompagnare la formazione del piano sin dalla sua genesi.**

In ogni caso **occorre trasmettere all'Autorità competente formale istanza di avvio del procedimento**, evidenziando lo stato di avanzamento del processo di pianificazione in oggetto, nonché il Documento di Scoping (o Rapporto preliminare) previsto dall'art.13, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Tale documento deve essere inviato anche ai soggetti competenti in materia ambientale<sup>7</sup> al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. In particolare è **necessario chiarire se il Piano sia soggetto a Valutazione d'Incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i..**

<sup>6</sup> L'Autorità competente in materia di VAS è stata individuata con Delibera di Giunta Regionale n. 981/2008 nell'Ufficio Programmazione, VIA e Politiche Energetiche/VAS incardinato nel Servizio Ecologia dell'Amministrazione regionale,

<sup>7</sup> I soggetti competenti in materia ambientale sono: Autorità di Bacino, Soprintendenza Archeologica per la Puglia, Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio, Genio Civile, ARPA Puglia, Corpo Forestale dello Stato, AQP, Enti di gestione delle Aree Protette, Settore Ambiente della Provincia interessata, Settore Ambiente dei Comuni contermini, Servizi/Uffici della Regione Puglia: Ufficio Parchi, Servizio Rifiuti, Servizio Attività Estrattive, Servizio Risorse Naturali, Servizio Tutela delle Acque, Ufficio Demanio, Servizio Foreste, Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Agricoltura, ecc ...

Inoltre l'Autorità competente verifica la necessità di consultare ulteriori soggetti competenti in materia ambientale ed eventualmente richiede all'Autorità procedente di mettere a disposizione di tali soggetti la documentazione utile ad acquisirne i contributi relativi.

Per agevolare i riscontri da parte dei soggetti coinvolti, al documento di Scoping può essere allegato un questionario chiaro e facilmente compilabile, eventualmente in formato elettronico. La fase di Scoping si conclude entro novanta giorni, salvo quanto diversamente concordato.

Nel caso in cui la convocazione della prima Conferenza di Copianificazione sia posticipata nell'iter di redazione del Piano, quando sono stati definiti il sistema delle conoscenze, i quadri interpretativi e gli obiettivi di Piano, nonché la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, in tale sede verrà presentata una versione preliminare del Rapporto Ambientale, redatta sulla base degli esiti della fase di Scoping e coerente con i contenuti del DPP elaborato. In particolare tale documento dovrà illustrare i principali contenuti e obiettivi del Piano, l'analisi dello stato dell'ambiente e delle criticità ambientali rilevate, l'analisi di coerenza con altri pertinenti piani o programmi, l'individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale del piano, un resoconto della fase di Scoping (contributi pervenuti e sintesi di come siano stati presi in considerazione nell'elaborazione del Piano e del Rapporto Ambientale). Occorre inoltre evidenziare che l'analisi dello stato dell'ambiente deve utilizzare ed integrare i dati raccolti e le informazioni elaborate nell'ambito della costruzione del sistema delle conoscenze così come previsto dal DRAG.

Infatti, essendo in questo caso la prima Conferenza una sorta di tavolo di concertazione tra tutti i soggetti partecipanti il cui fine principale è quello di facilitare il processo di formazione e di adozione del DPP, ed essendo il Rapporto Ambientale della VAS parte integrante del Piano stesso che va adottato contestualmente al PUG, la prima Conferenza nell'ambito del procedimento di VAS può essere intesa come la sede in cui le analisi ambientali, già elaborate in accordo con i soggetti con competenza ambientale, vengono condivise con tutti gli Enti convocati al fine di agevolare l'adozione di un DPP la cui elaborazione è già supportata dalla VAS. Al fine di consentire la condivisione tra i soggetti partecipanti, è necessario che gli Enti convocati siano anticipatamente forniti di una copia del Rapporto Ambientale, in versione preliminare, in modo che possano verificare preliminarmente le analisi ambientali effettuate e le motivazioni che accompagnano le prime scelte progettuali del DPP, e possano in sede di Conferenza esprimere la necessità di eventuali approfondimenti al fine di agevolare l'iter di adozione del Piano.

Lo spostamento temporale della seconda Conferenza di Copianificazione consente di presentare agli Enti e ai soggetti convocati una proposta di Piano in cui, assieme alle le politiche e gli indirizzi di sviluppo del territorio, sia contenuta una versione del Rapporto Ambientale che affronti tutti i contenuti previsti dall'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Qualora il Piano sia soggetto a Valutazione di Incidenza, il Rapporto Ambientale dovrà contenere anche lo Studio di Incidenza così come previsto dal DPR n. 357/1997 e s.m.i..

In questa maniera la seconda Conferenza di Copianificazione diventa momento anche di espressione di valutazioni e modifiche al Piano presentato e al Rapporto Ambientale.

Il Rapporto Ambientale dà conto degli esiti delle Conferenze di Copianificazione e di tutti i pareri e le indicazioni espresse in tali sedi dagli Enti convocati, esplicitando come se ne sia tenuto conto nell'elaborazione del Piano e del Rapporto Ambientale<sup>8</sup>.

#### **4. I contenuti del DPP e del PUG in riferimento alla pianificazione di Bacino**

Il DRAG – *Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei piani urbanistici generali (PUG)*, dedica l'intero Allegato II agli adeguamenti alle pianificazioni sovraordinate e ai pareri necessari. Tra questi il Piano di Bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) è innanzitutto un piano territoriale di settore, che individua nel bacino idrografico l'ambito fisico di riferimento per gli interventi di pianificazione e gestione territoriale. Esso produce efficacia giuridica rispetto alla pianificazione di settore, ivi compresa quella urbanistica, ed ha carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati.

<sup>8</sup> Per il prosieguo dell'iter si rimanda alla circolare n. 1/2008 dell'Assessorato all'Ecologia.

Finalità del PAI sono il miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso. Il PAI ha una duplice valenza, conoscitiva e programmatica. Come strumento di natura conoscitiva, in continuo aggiornamento, esso raccoglie e organizza il quadro sulla pericolosità idrogeologica, in relazione ai fenomeni di esondazione (assetto idraulico) e di dissesto dei versanti (assetto geomorfologico). L'aggiornamento del quadro sulla pericolosità idrogeologica può derivare dall'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico, dall'occorrenza di eventi idrogeologici, dalla realizzazione di opere di mitigazione, oltre che dagli studi ed approfondimenti contenuti nei quadri conoscitivi dei Piani Urbanistici.

Sin dall'avvio del procedimento, per dare attuazione al principio di sussidiarietà, centrale nel nuovo approccio alla pianificazione, l'Autorità di Bacino promuove l'istituzione di appositi tavoli tecnici con le Amministrazioni impegnate nella redazione dei propri strumenti di governo del territorio, anche in collaborazione con altri Enti con competenze territoriali concorrenti. È opportuno sottolineare che con la possibilità di posticipare la prima Conferenza, che può essere convocata in fase di stesura avanzata del DPP, è necessario che l'apertura del tavolo tecnico con l'Autorità di Bacino avvenga al momento di avvio del DPP, e quindi precedentemente alla prima Conferenza, al fine di garantire la massima partecipazione sin dall'avvio del procedimento, verificando la compatibilità tra le politiche comunali e gli indirizzi della pianificazione a scala di bacino.

È opportuno che il tavolo tecnico con l'Autorità di Bacino inizi con la condivisione degli elementi della nuova Carta Idrogeomorfologica, redatta dalla stessa AdB quale parte integrante del quadro conoscitivo del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che si pone come obiettivo principale quello di costituire un quadro di conoscenze territoriali dei diversi elementi fisici che concorrono all'attuale configurazione degli assetti morfologici ed idrografici del territorio pugliese<sup>9</sup>. La necessità di condividere e rendere disponibile alla collettività questo nuovo strumento conoscitivo, punto di partenza per gli opportuni approfondimenti a scala locale, è giustificata anche dalla necessità di procedere all'individuazione degli ATD del PUTT/p, relativamente all'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico, elaborati sui medesimi elementi condivisi della Carta Idrogeomorfologica.

A partire dalla conoscenza dello stato del territorio, è opportuno passare all'approfondimento critico di quei fenomeni riferibili alla difesa del suolo e sottosuolo, in atto e/o potenziali, grazie ad appositi studi congiunti del Comune procedente e dell'AdB, al fine di giungere ad un eventuale aggiornamento condiviso del PAI, all'interno del processo di copianificazione<sup>10</sup>. L'apertura del tavolo tecnico con l'Autorità di Bacino all'inizio del processo di pianificazione consentirebbe di arrivare alla prima Conferenza di Copianificazione con una conoscenza condivisa degli elementi strutturanti il territorio. A seguito della Prima Conferenza, il DPP adottato dovrebbe già contenere nel suo sistema delle conoscenze i quadri conoscitivi definiti dall'Autorità di Bacino (elementi della Carta Idrogeomorfologica, così come aggiornati sulla base di verifiche in sito e studi di maggior dettaglio), nonché l'individuazione delle aree disciplinate dal PAI (reticolo idrografico, aree a pericolosità idraulica e aree a pericolosità geomorfologica, così come condivise con apposito atto deliberativo dal Comune). Ciò appare auspicabile anche in funzione di quanto affermato in seguito circa i contenuti del DPP in riferimento al PUTT/P con riferimento agli ATD del sistema geomorfologico e idrogeologico.

In occasione della seconda Conferenza di Copianificazione è auspicabile una preliminare condivisione delle scelte pianificatorie strutturali con relative forme di tutela espresse nella bozza di Piano portata in conferenza, anche con altri Enti e soggetti interessati, riducendo l'arco di tempo necessario alla redazione definitiva del Piano e la relativa istruttoria per il rilascio del parere di competenza, presupposto indispensabile per l'adozione del PUG. Tale percorso coordinato e concertato, peraltro, concorre a far divenire il piano urbanistico comunale la sede nella quale sono

<sup>9</sup> Esemplificativi, al riguardo, sono gli estesi territori caratterizzati dalle tipiche forme del carsismo quali le doline, grotte, voragini naturali, nonché dalle incisioni fluvio-carsiche, note comunemente come valloni, lame o gravine, la cui tutela appare oggi quanto mai irrinunciabile all'interno del complesso e delicato equilibrio idrogeologico.

<sup>10</sup> Basti pensare, a titolo esemplificativo, ai fenomeni di esondazione dei reticoli idrografici esoreici, di allagamento all'interno dei territori caratterizzati da bacini endoreici ecc. per quanto riguarda l'assetto idraulico o ai fenomeni franosi di particolare importanza per il subappennino dauno, di dissesto costiero, di rischio di sprofondamento per crollo di cavità sotterranee ecc. per quanto riguarda l'assetto geomorfologico.

rappresentate in modo unitario, coerente e cogente tutte le scelte di valenza territoriale connesse alla competenza di ciascun livello e soggetto istituzionale.

## 5. I contenuti del DPP e del PUG in riferimento alla pianificazione paesaggistica

La pianificazione a scala comunale è strettamente vincolata al rispetto dei Piani Paesaggistici, strumenti di pianificazione territoriale a scala regionale per la tutela del paesaggio, sovraordinati, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, agli strumenti di pianificazione comunale.

Com'è noto la Giunta Regionale, con delibera n° 1748 del 15/12/2000, ha approvato definitivamente il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) in adempimento di quanto disposto dalla legge 08.08.85 n. 431 e dalla legge regionale 31.05.80 n. 56, e in data 10 maggio 2006 ha emanato una circolare contenente indicazioni ai Comuni per adeguarsi al PUTT.

E' anche noto che il 22 gennaio 2004 è entrato in vigore il D.lgs. n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", successivamente modificato con D.lgs. n. 156 del 2006 e D.lgs. n. 62 del 2008. Il procedimento di adozione di un nuovo piano paesaggistico adeguato al Codice è in fase avanzata: la Giunta Regionale con delibera n. 1 dell'11 Gennaio 2010 ha approvato la Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), allo scopo di conseguire lo specifico accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali previsto dal Codice e per garantire la partecipazione pubblica prevista dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

Pertanto il PUTT/P, oggi, e il PPTR, una volta approvato definitivamente, sono strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati agli strumenti di pianificazione comunale, la verifica del cui adeguamento è oggetto del controllo di compatibilità previsto dalla legge 20/2001 ed è dunque materia da porre alla discussione nelle conferenze di copianificazione.

Ad oggi, in ragione del descritto stato dell'iter di approvazione del PPTR, vige ancora esclusivamente il PUTT/Paesaggio ed ogni provvedimento comunale inerente ai valori paesaggistici dovrà fare riferimento solo ad esso. Nell'Allegato II del DRAG - *Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei piani urbanistici generali (PUG)*, sono contenute le indicazioni inerenti all'adeguamento del PUG al PUTT/P.

Le NTA del PUTT/P prevedono un'attuazione graduale: con riferimento agli strumenti urbanistici generali vigenti i Comuni sono tenuti ad effettuare alcune operazioni per approfondire, verificare e rendere più efficace e trasparente alla scala comunale l'applicazione delle tutele previste dal PUTT/P per gli Ambiti Territoriali Distinti (art. 5.05 - Territori costruiti e primi adempimenti) e per adeguare detti strumenti generali al PUTT/P (art. 5.06 - adeguamento):

- L'art. **1.03** delle NTA del PUTT/P, al comma 5, dispone che le Amministrazioni Comunali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Piano, adottino e trasmettano all'Assessorato Regionale all'Urbanistica le delibere di Consiglio Comunale che perimetrano i cosiddetti "**territori costruiti**" come definiti dallo stesso articolo delle NTA del PUTT/P.
- L'art. **5.05** delle NTA del PUTT/P dispone che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Piano, il Sindaco provveda a dar corso ai "**primi adempimenti comunali per l'attuazione del PUTT/P**" attraverso la rappresentazione sulle tavole dello strumento urbanistico degli Ambiti Territoriali Estesi e degli Ambiti Territoriali Distinti, adeguandoli alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale in scala maggiore più aggiornata, anche rimodulando, se necessario, rispetto alla loro configurazione planimetrica originaria rappresentata nel PUTT/P, le perimetrazioni degli ATD e apportando invece solo piccole correzioni rese necessarie dal passaggio dalla cartografia IGM 1:25.000 del PUTT/P alla scala più grande e al maggiore aggiornamento della cartografia comunale alle perimetrazioni degli ATE.
- L'art **5.06** delle NTA del PUTT/P prevede che l'**adeguamento**<sup>11</sup> degli strumenti urbanistici generali al Piano deve essere adottato (lr n. 56/1980, art. 7) entro un anno

<sup>11</sup> Si intende per adeguamento la formazione o di variante specifica o di variante generale allo strumento urbanistico comunale vigente o di nuovo Strumento urbanistico comunale.

dalla data di entrata in vigore del Piano stesso e che la conformità della variante al Piano è verificata ed attestata da specifico parere paesaggistico (art. 5.03) formato contestualmente all'istruttoria dello strumento urbanistico. Ai sensi delle stesse NTA del PUTT, gli strumenti Urbanistici Generali, e dunque i PUG, possono apportare, nel rispetto degli indirizzi generali di tutela, modifiche al PUTT, per quanto riguarda sia l'individuazione dei beni e degli ambiti, che dei relativi indirizzi, direttive e prescrizioni di base, purché siano puntualmente esplicitate e motivate, e in seguito ad approvazione dello strumento urbanistico hanno l'effetto di *"variante, interna al territorio comunale" del PUTT/P*.

Dal momento che allo stato attuale molti Comuni non hanno ancora provveduto compiutamente agli adempimenti sopra citati, la redazione dei nuovi Piani Urbanistici Generali si configura come momento fondamentale per portare a buon fine questi adempimenti ai fini di un approfondimento e una verifica degli ambiti sottoposti a tutela dal PUTT/P, con effetti anche immediati sulla gestione dei piani comunali vigenti e sul corretto rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche. Infatti, se da un lato il nuovo Piano Urbanistico Generale deve essere costruito nel rispetto del PUTT/P, dall'altro lato la conoscenza e le analisi effettuate sul territorio ad una scala più approfondita e aggiornata rispetto quella regionale sulla base del quale è stato redatto il PUTT/P, consentono di apportare modifiche e precisazioni al PUTT/P stesso, finalizzate all'ottimizzazione della tutela paesaggistico-ambientale posta in essere dal PUTT, dal momento che l'approvazione dello strumento urbanistico comunale adeguato al PUTT/P ha l'effetto di *"variante, interna al territorio comunale" del PUTT/P*.

A questo scopo il Comune, se il Piano vigente non è adeguato al PUTT/P, può provvedere a definire i Primi Adempimenti e i Territori Costruiti all'interno del DPP e assegnare il valore di Primi adempimenti al PUTT/P e definizione dei Territori costruiti all'atto di adozione del DPP, (richiamando dette operazioni esplicitamente nel corpo del deliberato), raccogliendo l'attestazione di coerenza del preposto ufficio regionale (prevista dall'art 5.05 delle NTA del PUTT/P), in sede di conferenza di copianificazione e comunque entro il termine previsto dall'art 5.05 delle NTA del PUTT/P. In caso il DPP sia stato già adottato, il comune può assegnare il valore di Primi adempimenti al PUTT/P e definizione dei Territori costruiti all'adozione del PUG, ciò principalmente allo scopo di applicare le prescrizioni delle NTA del PUTT/P alle componenti paesaggistiche come individuate dal PUG, ottenendo anche lo scopo di liberare da tali prescrizioni eventuali territori individuati dagli atlanti della documentazione cartografica del PUTT come Ambiti Territoriali Distinti, ma nella realtà privi delle relative componenti paesaggistiche.

Tale definizione, oltre ad avere l'evidente vantaggio di allineare le tutele normativamente poste in essere dal PUTT/P alle conoscenze più approfondite sullo stato dei beni costruite con il DPP e/o con il PUG e permettere dunque un più attento ed efficace perseguimento della tutela paesaggistica nelle fasi autorizzatorie delle trasformazioni territoriali, permette un riallineamento tra conoscenze regionali e conoscenze comunali utile al fine del controllo di compatibilità previsto dalla legge 20/2001, che, per gli aspetti paesaggistici, dovrà in primo luogo verificare la coerenza delle Invarianti paesistico ambientali individuate nella Parte Strutturale del PUG con gli indirizzi generali di tutela del PUTT/P.

A tal fine i comuni dovrebbero inserire nel Sistema delle Conoscenze del DPP (o alternativamente del PUG), i contenuti analoghi a quelli previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P, "art. 5.05 - Primi adempimenti per l'attuazione del piano", evidenziando chiaramente tra questi i beni paesaggistici soggetti alla tutela statale (tutelati dalla legge ex art. 142 o in base alla legge ex art 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio). E' bene sottolineare che la chiara distinzione dei beni paesaggistici soggetti alla tutela statale dagli ambiti soggetti a tutela paesaggistica regionale, consente anche di chiarire meglio in quali casi l'autorizzazione paesaggistica vada richiesta, rispettivamente, secondo le procedure di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004, e in quali secondo le procedure di cui all'art. 5.01 del PUTT.

A tale scopo il sistema delle conoscenze del DPP dovrebbe contenere:

1. Ricognizione e riporto sulla cartografia aerofotogrammetrica aggiornata dei perimetri beni paesaggistici soggetti alla tutela statale, che nella Regione Puglia comprendono:

- a) i beni tutelati ai sensi dell'articolo 134 comma 1, lettera a);
- Decreti di vincolo ex lege 1497 del 1939;
  - Decreti di vincolo cosiddetti "Galassini", emanati l'1/8/1985 e pubblicati sulla gazzetta ufficiale del 06/02/1986).
- b) i beni tutelati ai sensi dell' art 142 del Codice, ovvero:
- territori costieri (i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare);
  - territori contermini ai laghi (i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi);
  - fiumi, torrenti, corsi d'acqua (i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna);
  - aree protette; (i parchi nazionali del Gargano e dell'Alta Murgia, le Riserve Naturali Statali istituite ai sensi dell'art. 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394, i Parchi Naturali Regionali e le Riserve Naturali Regionali integrali o orientate istituite ai sensi della L.r. 24 luglio 1997, n. 19);
  - boschi e macchie (i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;);
  - zone gravate da usi civici (aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici);
  - zone umide Ramsar (le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448);
  - zone di interesse archeologico.
- c) Le aree da escludere dalla tutela paesaggistica di cui all'art. 142 lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), del Codice, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo:
- *le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;*
  - *le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;*
  - *nei comuni sprovvisti di tali strumenti, le aree che alla data del 6 settembre 1985 ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.*

Una ricognizione e riporto sulla cartografia aerofotogrammetrica dei perimetri di cui ai precedenti punti a) e b) è stata di recente operata in occasione della redazione del nuovo piano paesaggistico regionale (PPTR) e condivisa con la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici; essa è consultabile dal sito del SIT regionale ([www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it)).

2. Ricognizione e riporto sulla cartografia aerofotogrammetrica aggiornata delle aree appartenenti ai "territori costruiti", evidenziando, in modo chiaro e puntuale, qualora presenti, tutte le diverse tipologie di aree ai sensi di quanto disposto dal punto 5.3 dell'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P, esplicitando se l'omessa perimetrazione di alcune delle tipologie elencate sia dovuta all'inesistenza delle stesse all'interno del territorio comunale oppure a verifiche non effettuate. Per completezza di documentazione dovrà essere trasmessa anche la certificazione di avvenuta pubblicazione degli atti scritti e grafici ai sensi del D.Lgs 267/2000 e di assenza di eventuali ricorsi pervenuti avverso la delibera di Consiglio Comunale nonché le eventuali relative controdeduzioni da parte dell'Amministrazione Comunale:
- a) le zone omogenee tipizzate "A" e "B" dallo strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore del PUTT/P (11/01/2001);

- b) le aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data del entrata in vigore del PUTT/P (11/01/2001) come zone omogenee "C" oppure come zone "turistiche" "direzionali" "artigianali" "industriali" "miste", incluse in strumenti urbanistici esecutivi regolarmente presentati alla data del 6/6/1990, indicando gli specifici formali riferimenti temporali di presentazione;
  - c) le aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data del entrata in vigore del PUTT/P (11/01/2001) come zone omogenee "C" oppure come zone "turistiche" "direzionali" "artigianali" "industriali" "miste" incluse, anche se in percentuale, in Programmi Pluriennali di Attuazione approvati alla data del 6/6/1990. Per dette zone devono essere riportati gli specifici riferimenti temporali di approvazione del PPA.;
  - d) le aree che, pur non essendo tipizzate "B", di fatto ne abbiano le caratteristiche e siano riconosciute come "regolarmente edificate". Per queste ultime necessita una puntuale dimostrazione della sussistenza delle condizioni urbanistiche per essere qualificate come assimilabili alle zone omogenee "B", ossia del ricorrere dei presupposti giuridici di cui al D.M. 2/4/1968 n. 1444 relativamente ai parametri di superficie coperta e densità territoriale dell'edificato esistente. Questa dimostrazione deve essere effettuata con riferimento al reale stato dei luoghi ed estesa a tutte le aree del territorio comunale assimilabili per caratteristiche alle zone "B" alla data della redazione dei territori costruiti. A tal proposito è utile ricordare che l'inclusione in zona B di un'area in un piano approvato successivamente alla data del 6/6/90, in mancanza dei presupposti di densità e superficie di cui al DM 1444/68 non è condizione sufficiente a decretarne l'inclusione in detta categoria. Per tali aree è necessario riportare, per tutti gli edifici ricadenti nella perimetrazione, i riferimenti specifici circa la legittimità dell'edificato esistente, ossia l'elenco delle concessioni edilizie già rilasciate e/o la relativa attestazione del dirigente dell'UTC. Queste aree devono essere perimetrate su cartografia catastale con specifica del. di C.C.;
  - e) le aree che, pur non essendo tipizzate "B", di fatto ne abbiano le caratteristiche e vengano riconosciute come "edificato sanato" ai sensi della L.47/85. Anche per queste aree dovrà essere puntualmente dimostrata la sussistenza delle condizioni urbanistiche per essere qualificate come assimilabili alle zone omogenee "B", vale a dire il ricorrere dei presupposti giuridici di cui al DM 2/4/1968 n. 1444 relativamente alla superficie coperta ed alla densità territoriale dell'edificato esistente. La condizione di fabbricato sanato dovrà essere dimostrata, in relazione ai singoli provvedimenti sanzionatori e sanatori rilasciati, con elenco delle concessioni edilizie in sanatoria già rilasciate e/o attestazione del dirigente dell'UTC. Queste aree devono essere perimetrate su cartografia catastale con specifica deliberazione di Consiglio Comunale;
  - f) le aree che, pur non essendo tipizzate "B", risultino intercluse all'interno del perimetro definito dalla presenza di maglie regolarmente edificate. Per area interclusa è da intendersi un'area che abbia almeno tre lati su quattro del proprio perimetro racchiuso entro maglie dello strumento urbanistico vigente alla data di approvazione del PUTT/P regolarmente edificate. E' forse utile ricordare che per maglia, in urbanistica, comunemente si intende una parte della città o dello strumento urbanistico delimitata da viabilità esistente o di progetto, dotata di specifici caratteri fisici e/o funzionali. Queste aree devono essere perimetrate su cartografia catastale con specifica deliberazione di Consiglio Comunale;
  - g) le aree disciplinate dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale (oggi aree SISRI) eventualmente presenti.
3. Ricognizione e riporto su cartografia aerofotogrammetrica aggiornata delle perimetrazioni degli Ambiti Territoriali Distinti, adeguandoli alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale in scala maggiore più aggiornata, poiché questi rappresentano il "punto di partenza" del processo di conoscenza che conduce alla successiva fase pianificatoria comunale finalizzata alla tutela e valorizzazione paesaggistica del territorio.
- E' possibile in questa fase, motivando opportunamente:
- riconfigurare l'articolazione planimetrica degli ATD, e persino annullarne la stessa presenza, laddove lo evidenzino oggettive situazioni di fatto opportunamente motivate e documentate;
  - modificare classificazione degli ATD, ad esempio per l'intervenuta trasformazione (successiva all'approvazione del PUTT/P) di un'area d'interesse archeologico (beni

culturali archeologici segnalati) in area archeologica (beni culturali archeologici vincolati);

- identificare ulteriori ATD in aggiunta a quelli già cartografati dal PUTT/P e/o identificati dagli elenchi allegati alle NTA;
- ancora, localizzare in cartografia comunale i “beni” elencati e non cartografati dal PUTT/P.

Al fine di operare correttamente questa ricognizione, gli ATD individuati dal PUTT/P possono essere integrati e corretti, oltre che sulla scorta di studi di dettaglio e indagini sul campo, attraverso il confronto con gli strati informativi della Banca dati del SIT regionale come ad esempio la carta idrogeomorfologica, la carta dei beni culturali (consultabili dal sito [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it)), e con gli strati conoscitivi prodotti in occasione della redazione del PPTR (consultabili dal sito [www.paesaggio.regione.puglia.it](http://www.paesaggio.regione.puglia.it)), con particolare riferimento alle tavole della serie 6 - Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici.

4. Mero riporto su cartografia aerofotogrammetrica aggiornata delle perimetrazioni degli Ambiti Territoriali Estesi, apportando solo eventuali minime correzioni ai perimetri rese necessarie dal passaggio dalla scala regionale a quella comunale, senza operare l'analisi critica di dettaglio e la correlazione tra le diverse e distinte peculiarità paesistico-ambientali del territorio comunale necessarie alla riconfigurazione degli ATE. Si deve specificare in proposito che la definizione della perimetrazione e della classificazione degli ATE operata dal PUTT/P è il risultato di una complessiva valutazione derivata non solo dalla presenza o meno nelle aree interessate di ATD né dalla mera sommatoria di prescrizioni vincolistiche preesistenti e/o introdotte dal PUTT/P, ma anche da più complesse valutazioni di tipo qualitativo (quali ad esempio la presenza di beni di riconosciuta unicità e/o singolarità) e/o da operazioni di necessaria rammagliature di aree classificate ATE.

I primi adempimenti, ricompresi nel DPP, non prevedendo alcun passaggio in giunta regionale, non hanno facoltà di rimodulare gli ATE rispetto alla loro configurazione planimetrica originaria, poiché ove ciò si verifici si è in presenza di una “variante” al predetto strumento di Pianificazione Territoriale Regionale (PUTT/P), che non risulta ammissibile nella fase di predisposizione dei “primi adempimenti” comunali. Si tratta, in sintesi, di ricognizione e lettura priva di elementi critici e interpretativi, che si limita, nel passaggio di scala, a correggere gli errori più significativi rivenienti dalla inadeguatezza della cartografia di base utilizzata in sede di redazione del PUTT/P.

Gli elaborati prodotti in fase di DPP possono così essere condivisi dall'Amministrazione Comunale in sede di prima Conferenza di Copianificazione con i soggetti interessati presenti alla stessa. A seguito di questa condivisione, **l'adozione del DPP può assumere anche la valenza di primi adempimenti al PUTT/P**, e la relativa nota di attestazione di coerenza regionale può essere rilasciata in sede di seconda Conferenza di Copianificazione. E' auspicabile che tali perimetrazioni siano consegnate in formato vettoriale georeferenziato secondo le Istruzioni tecniche per l'informatizzazione dei Piani Urbanistici Generali di cui all'Atto di Indirizzo di Giunta Regionale, pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale n.111 del 21 luglio 2009. Sono di tutta evidenza i benefici che tale duplice valenza dell'adozione del DPP assume ai fini dell'economicità dei procedimenti amministrativi nonché della certezza e trasparenza delle modalità di governo del territorio nelle more dell'adozione del PUG e al contestuale adeguamento di quest'ultimo al PUTT/P.

**La seconda fase, la redazione del PUG**, e in particolare della parte strutturale (PUG/S), costituisce il vero e proprio adeguamento della Pianificazione comunale al PUTT/P prevista dall'art. 5.06 delle NTA del PUTT. Essa ha carattere pianificatorio, quale esito della costruzione dei quadri interpretativi e della lettura critica dello stato di fatto del territorio e delle sue tendenze di trasformazione, ed ha come corpo principale la definizione delle vere e proprie politiche e norme di tutela del paesaggio agenti sul territorio.

In particolare attraverso la definizione delle Invarianti strutturali paesistico-ambientali, e dei Contesti Territoriali la parte strutturale del PUG può apportare, nel rispetto degli indirizzi generali di

tutela, modifiche al PUTT, per quanto riguarda sia l'individuazione dei beni e degli ambiti, che dei relativi indirizzi, direttive e prescrizioni di base, avendo l'effetto di "variante, interna al territorio comunale, del PUTT/P". In sede di controllo regionale di compatibilità, la conformità del PUG al PUTT/P è verificata ed attestata da specifico parere paesaggistico (art. 5.03).

Nella fase di PUG/S, fase di natura pianificatoria, nella quale la tutela paesistico-ambientale è messa in relazione agli obiettivi di sviluppo socio-economico di una comunità locale dunque è possibile, in base ad approfondite analisi estese all'intero territorio comunale e la predisposizione di idonee cartografie tematiche, apportare "eventuali modifiche alle perimetrazioni ed al valore degli ATE (Titolo II), oltre che alle perimetrazioni ed alle prescrizioni di base degli ATD (Titolo III capi I, II, III, IV) del Piano che, nel rispetto delle corrispondenti direttive di tutela (art.3.05) ed in coerenza con gli indirizzi di tutela (art.2.02), risultino necessarie per perseguire finalità di ottimizzazione tra tutela paesaggistico-ambientale e compatibile sviluppo socio-economico della popolazione residente".

Riepilogando, a tal fine i PUG/S possono:

- ridefinire i perimetri degli Ambiti Territoriali Estesi sulla base del sistema delle conoscenze elaborato e delle emergenze individuate, supportando tale ridefinizione con opportune motivazioni, nel rispetto degli indirizzi di tutela dettati dal PUTT/P stesso e in generale delle finalità di tutela del paesaggio e dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio quale bene primario della collettività regionale e fondamento della sua identità, come previsto dalla legge regionale n. 20/2001 e dal Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG). E' possibile far coincidere i perimetri degli Ambiti Territoriali Estesi con quelli dei Contesti territoriali come definiti dal DRAG.
- ridefinire perimetri, indirizzi di tutela e prescrizioni di base degli Ambiti Territoriali Distinti (aree di pertinenza e aree annesse), eventualmente anche riarticolarlo diversamente gli stessi e facendoli coincidere con le Invarianti paesistico-ambientali.

Gli elaborati e la normativa tecnica prodotta e proposta possono essere condivisi dall'Amministrazione Comunale in sede di seconda Conferenza di Copianificazione con i soggetti interessati e presenti alla stessa; ciò risulta particolarmente utile qualora la seconda Conferenza di Copianificazione **non sia più convocata all'inizio dell'iter di redazione del PUG, ma in una fase più avanzata**. In tal caso infatti essa può costituire un'importante occasione per poter presentare agli Enti e ai soggetti convocati il sistema delle tutele paesaggistiche al fine di agevolare il controllo regionale di compatibilità previsto dalla Lr 20/2001.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 126

**Legge n. 203/91 - art.18, integrazioni e proroga dei termini. Progr. Integrato prot. n. 209/1123 in Bari. Proposta di Acc. di Progr. integrativo per l'approvazione di variante isovolumetrica al PRG per l'ampliamento del perimetro di intervento promosso a norma della L.R. 20/2001 art. 15 comma 4, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 D.L. n. 267/2000. Parere paesagg. ex art. 5.03 NTA del PUTT/P. Comune di Bari.**

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

**PREMESSO CHE**

- con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.
- L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lvo n°42/2004, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

**CONSIDERATO CHE:**

*(Iter procedurale)*

al Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n° 14306 del 14/10/2010, acquisita al prot. n° 6481

del 20/10/2010, è pervenuta, da parte del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, richiesta di istruttoria di parere paesaggistico di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

**INTERVENTO:** Comune di Bari

Legge n. 203/91 - art.18 -successive modifiche, integrazioni e proroga dei termini. Programma Integrato prot. n. 209/1123 in Bari. Proposta di Accordo di Programma integrativo per l'approvazione di variante isovolumetrica al PRG per l'ampliamento del perimetro di intervento promosso a norma della l.r. n. 20/2001 art. 15 comma 4, ai sensi e per gli effetti dell'art.34 D.lgs. n. 267/2000.

Soggetto Proponente: Baridomani Società Consortile a.r.l.

La documentazione relativa al progetto in oggetto trasmessa per l'acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. 1: Dimostrazione comparativa tra A. di P. 29/07/94, Convenzione urbanistica del 25/08/94, Atto di specificazione di detta del 24/05/05, A. di P. 17/04/07, Nuovo A.di P. in ordine a destinazioni d'uso, delle superfici e delle volumetrie e delle volumetrie pubbliche e private di progetto;
- Tav. 1/A: Comparto superfici a verde pubblico attrezzato;

- Tav. 1/B: Computo superficie attrezzature sportive - area 2;
- Tav. 1/C: Profili longitudinale e trasversale;
- Tav. 2: Numero tipologie e taglio degli alloggi di edilizia residenziale con riferimento a quelli da concedere in locazione per le finalità di cui all'art. 18 L. 203/1991;
- Tav. 2/A: P. di C. n. 182/04 del 13/09/2005 - Edifici Gb - Hc - Ib - Hd;
- Tav. 2/B: Riepilogo volumi e superfici degli edifici La - Ma - Mb - Lb - Edificio terziario;
- Tav. 3: Dimostrazione del rispetto degli standard urbanistici previsti dalla normativa statale, regionale e comunale con riferimento alla dotazione di parcheggi;
- Tav. 4: Stato di attuazione del programma;
- Tav. 5: Planimetria di variante con individuazione dei singoli corpi di fabbrica e U.S.;
- Tav. 6: Planimetria della nuova viabilità interna;
- Tav. 6/A: Riporto dell'intervento su catastale;
- Tav. 6/B: Ipotesi di assetto futuro della viabilità della S.P. Modugno - Carbonara;
- A1: Relazione Generale;
- Relazione tecnica per gli aspetti paesaggistici ed architettonici.

Successivamente con nota acquisita al prot. n. 8353 del 10/12/2010 del Servizio Assetto del Territorio è pervenuta dalla Società "Baridomani" la seguente documentazione:

- copia prot. n. 4192 del 22/3/1994 di nota della Soprintendenza BB.AA.AA.SS. - Bari;
- copia prot. n. 2174 del 27/4/2005 di nota della Soprintendenza BB.AA. e Paesaggio - Bari;
- copia parere Soprintendenza relativo alla C. di S. del 11/09/2006;
- copia autorizzazione paesaggistica n. AP32/07;
- verbale conclusivo C. di S. del 11/09/2006.

La variante in esame riguarda il programma Integrato che prevede le seguenti realizzazioni: n. 75 alloggi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione delle Forze dell'Ordine; n. 38 alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione delle Forze dell'Ordine; n. 140 alloggi, per complessivi 56.000 mc di edilizia libera di cui n. 10 destinati alla locazione delle Forze dell'Ordine; mc. 27234 di edilizia non residenziale (commerciale e direzionale); opere di urbanizzazioni primarie e secondarie; allacci e

collegamenti ai servizi e reti esterne all'insediamento. Allo stato attuale l'avanzamento dei lavori è il seguente: l'edilizia sovvenzionata e l'edilizia agevolata sono ultimate, l'edilizia privata è ultimata in parte, le urbanizzazioni primarie sono quasi completamente ultimate, le urbanizzazioni secondarie sono in parte ultimate al 50 % in parte da avviare.

In particolare la variante proposta, comportando una modifica in ampliamento dell'originario perimetro dell'intervento poiché prevede l'accorpamento di nuove aree tipizzate dal PRG "verde pubblico - verde urbano", ha richiesto un accordo di programma integrativo da definirsi secondo le procedure dell'art. 34 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000. Con la variante si intende migliorare l'assetto della viabilità interna al lotto di intervento ed individuare nuove aree a verde pubblico da trasferire all'Amministrazione Comunale nell'ambito delle cessioni per le opere di urbanizzazioni secondarie in sostituzione di quelle già individuate. A tal fine la società ha acquisito due aree distinte poste a sud - ovest e a sud - est entrambe a ridosso del lotto di intervento. L'attuale destinazione di dette aree in base al vigente PRG è "aree a verde pubblico - verde urbano". Questa destinazione rimarrà invariata salvo che per i nuovi tratti di viabilità. Quindi la variante si rende necessaria per i nuovi tratti e per l'aumento della dimensione del lotto di intervento che passa da una superficie di 46.922 mq. ad una superficie di 55.685 mq.

Con questa variante la società Baridomani mette a disposizione del Comune di Bari una superficie di mq. 150,00 ubicata sul confine sud del lotto di intervento per consentire la programmazione degli interventi relativi alla nuova sistemazione della Strada Provinciale 110 Modugno - Carbonara. Inoltre si prevede una modifica del numero degli alloggi di edilizia libera che da 140 originari aumentano di 21 unità, a parità di volumetria. Infine si prevede lo spostamento delle attrezzature sportive all'aperto che vengono ubicate in prossimità della palestra.

*(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)*

Sebbene la richiesta di parere paesaggistico in esame riguardi solo la proposta di variante relativa alla viabilità interna al lotto di intervento, per completezza dell'istruttoria si ritiene utile esaminare i rapporti con il P.U.T.T./P. dell'intero Programma Integrato. Dalla documentazione scritto-grafica tra-

smessa, dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., nonché dalle tavole dei primi adempimenti comunali al PUTT del Comune di Bari si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi l'intervento ricade parzialmente in un Ambito Territoriale Esteso tipo C. (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la *"salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica"*.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio, Ambiti Territoriali Distinti si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica:** l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.
- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** l'area d'intervento e in particolare la variante proposta risulta interessata dall'area di pertinenza e area annessa di una componente culturale di riconosciuto valore e ruolo nell'assetto paesaggistico ed in particolare da un ATD Segnalazione archeologica, la Chiesa e Ipogeo rupestre Masseria Milella sottoposta alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.15 delle NTA del PUTT.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale e in particolare la

variante proposta interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincolo architettonico istituito ai sensi della L. 1089 decreto di vincolo del 22/01/1990.

*(Valutazione della compatibilità paesaggistica)*

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'intervento non risulta in contrasto con gli indirizzi di tutela dell'ambito esteso interessato. Gli interventi previsti che interferiscono con l'area annessa dell'ipogeo non risultano in contrasto con le prescrizioni di base previste all'art. 3.15 del PUTT/P.

Inoltre l'intervento di cui alla variante in esame ha già ottenuto parere favorevole della Soprintendenza BB.AA.AA.SS.-Bari che nel suo parere prot. n. 4192 del 22/3/1994 "sulla scorta della documentazione grafica allegata e considerata la marginalità dell'ipogeo Milella rispetto all'intervento costruttivo, nonché la salvaguardia dello stesso" ritiene di non aver obiezioni da sollevare nel merito.

Inoltre come si evince dalla documentazione agli atti l'ipogeo non è visibile dagli spazi circostanti, la sua presenza è percepibile solo a pochi metri dalla cavità e il suo valore architettonico può essere apprezzabile solo scendendo al suo interno. L'accesso all'ipogeo sarà comunque relazionato ad un ambito naturalistico sufficiente a connotare il rapporto originario con il contesto naturale e fisicamente e paesaggisticamente separato dall'intervento. Il progetto di recupero dell'ipogeo approvato dalla Soprintendenza prevede opere di restauro, consolidamento e rinaturalizzazione dell'area annessa. Non sono previste nuove piantumazioni sull'area sovrastante l'ipogeo ma solo interventi di pulizia e rinaturalizzazione della vegetazione. A confine verranno messi a dimora cespugli e alberature per delimitare e individuare l'area di pertinenza.

*(Conclusioni e prescrizioni)*

Premesso quanto innanzi, in relazione alla richiesta di parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, le opere in progetto non comportano una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati, pertanto si ritiene di poter esprimere parere favore-

vole in quanto la soluzione progettuale prevista non risulta in contrasto con i valori paesistici del sito.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti:

- a) nell'area annessa dell'ipogeo gli eventuali scavi e i movimenti di terra siano ridotti al minimo;
- b) siano realizzate adeguate opere di sistemazione esterna dell'area annessa al fine di delimitare l'area al contorno dell'ipogeo e valorizzarne il contesto;
- c) al fine di contenere i livelli di intrusione visiva nei principali bacini visuali del bene paesaggistico di pregio dell'area interessata, sia prevista la piantumazione di alberature autoctone, immediatamente al di là della recinzione dell'area annessa dell'ipogeo in particolare sul fronte nord.

**Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio del provvedimento di parere paesaggistico con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..**

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

**“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA**

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

- DI RILASCIARE al Comune di Bari (BA) per la Proposta di Accordo di Programma integrativo per l'approvazione di variante isovolumetrica al PRG per l'ampliamento del perimetro di intervento promosso a norma della l.r. n. 20/2001 art. 15 comma 4, ai sensi e per gli effetti dell'art.34 D.lgs. n. 267/2000, parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto “Conclusioni e Prescrizioni” del presente provvedimento parte integrante;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 127

**Osservatorio della condizione abitativa regionale istituito con legge regionale n. 20/2005, artt. 6 e 7. Istituzione dell'Organismo partenariale di supporto.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Servizio, riferisce:

La legge 9 dicembre 1998 n. 431 all'art. 13 prevede che l'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'art. 59 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, è costituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici ed effettua la raccolta dei dati, nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa.

La Regione Puglia con legge regionale n. 30 dicembre 2005 n. 20 all'art. 13 ha tra l'altro istituito presso il Servizio Politiche Abitative l'Osservatorio regionale della condizione abitativa, che dovrà essere compatibile con gli Osservatori regionali e con l'Osservatorio nazionale.

L'art. 13, comma 6, della L.R. n. 30 dicembre 2005 n. 20 specifica che l'Osservatorio è preposto alla raccolta di conoscenze sistematiche sulla condizione abitativa, all'analisi delle situazioni di disagio abitativo e al monitoraggio e alla valutazione dell'attuazione di programmi riguardanti l'edilizia residenziale pubblica, allo scopo di formulare proposte mirate alla realizzazione di una più efficace politica abitativa regionale. Il comma 7 attribuisce all'Osservatorio anche compiti di diffusione di dati e analisi per promuovere lo scambio e l'integrazione di conoscenze sull'edilizia sociale e le politiche abitative tra le forze politiche, sociali, professionali e imprenditoriali. Il comma 8, infine, prevede che le modalità e le procedure per il funzionamento dell'Osservatorio della condizione abitativa sono definite con provvedimento della Giunta regionale.

Con Deliberazione n. 1188 del 4 agosto 2006 la Giunta Regionale approvava apposita convenzione con il Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari, per l'affidamento dell'incarico di consulenza scientifica e coordinamento organizzativo di supporto alla realizzazione dell'Osservatorio Regionale e la definizione dei presupposti organizzativi e procedurali tali da consentire l'avvio dell'Osservatorio come unità operativa interna al Servizio Politiche Abitative.

Parallelamente si provvedeva, nell'ambito del Progetto Gaia, a incardinare l'Osservatorio nell'Ufficio "Osservatorio Condizione Abitativa, Programmi Comunali e IACP" del Servizio Politiche abitative.

Nel mese di novembre 2009 sul portale istituzionale della Regione Puglia veniva attivato, a cura dello stesso DAU, il sito informatico "ORCA

Puglia -Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa", con lo scopo di mettere a disposizione degli interessati informazioni tempestive e sistematiche sulla domanda e sull'offerta di alloggi, nonché sulle politiche regionali; esso propone una banca dati utile alle amministrazioni per la rilevazione dei bisogni e nello stesso tempo si propone come sede di dialogo e confronto.

Con Deliberazione 11 maggio 2010, n. 1135 la Giunta Regionale approvava il 2° report relativo all'incarico di consulenza scientifica e coordinamento organizzativo di supporto alla "Realizzazione dell'Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa", suddiviso nei seguenti capitoli:

- 1) "Disagio abitativo e povertà", in cui si definiscono le categorie del disagio abitativo in funzione delle cause specifiche e dei soggetti coinvolti;
- 2) "L'evoluzione del mercato immobiliare degli ultimi anni", in cui vengono raccolti dati informativi nazionali e regionali sul numero delle compravendite (NTN) riferito a diverse tipologie di fabbricato, sul relativo stock delle unità immobiliari e sull'indicatore dell'intensità del mercato immobiliare (IMI);
- 3) "Edilizia residenziale pubblica in Puglia", in cui viene delineato il quadro dell'edilizia di competenza degli IACP attraverso l'esame dei dati relativi all'anagrafe dell'utenza e al patrimonio ERP;
- 4) "Note sulle recenti politiche abitative della Regione Puglia", in cui vengono illustrate le azioni messe in atto dalla Regione Puglia per rispondere alla domanda di alloggi a costo accessibile (Piano Casa regionale, Programmi Complessi, Programmi Integrati di riqualificazione delle periferie PIRP, Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile -PRUACS, Programma sperimentale "20.000 alloggi in affitto", Fondo affitti, Indirizzi per la riforma degli IACP, L.R. n. 12/2008 "Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale", L.R. n. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", L.R. n. 21/2008 "Norme per la rigenerazione urbana";
- 5) "Le pratiche emergenti di contrasto al disagio abitativo", in cui vengono presentate alcune pratiche emergenti volte a contrastare il disagio abi-

tativo inquadrato nell'ambito del Social Housing (autocostruzione, Agenzia per la casa);

- 6) "Individuazione dei Comuni campione", in cui si propone una metodologia di analisi del disagio abitativo, volta all'individuazione di Comuni campione, nei quali svolgere la successiva fase delle indagini conoscitive dirette, attraverso l'attivazione di forum sperimentali;
- 7) "Finalità specifiche, modalità di attivazione e gestione di forum sperimentali" destinato ad attivare processi di partecipazione finalizzati a migliorare l'inclusione sociale e alla trasparenza dei processi decisionali.

Sviluppate le attività dell'Osservatorio inerenti alla raccolta e messa a disposizione di dati e informazioni sistematiche sulla condizione abitativa, nonché all'integrazione e allo scambio delle informazioni prodotte dai diversi soggetti operanti nel settore, al fine di assicurare politiche abitative più eque ed efficaci, è tempo di istituzionalizzare le modalità e le procedure per il funzionamento dell'Osservatorio regionale della condizione abitativa in coerenza con i principi di sussidiarietà e il metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione degli abitanti e delle loro rappresentanze al processo di formazione delle decisioni.

A tal fine si prevede che l'Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 13, commi 6 e 7 della legge regionale n. 20/2005, provveda, oltre che alla raccolta di conoscenze sistematiche sulle condizioni e i fabbisogni abitativi nel territorio regionale, con particolare riguardo a quelle espresse dalle categorie sociali più deboli, al monitoraggio e alla valutazione dell'attuazione di piani e programmi riguardanti l'edilizia residenziale pubblica, alla diffusione di dati e analisi, anche alla formulazione di proposte e all'espressione di pareri.

In conformità a quanto stabilito dal citato comma 7 dell'art. 13 e, più in generale, in coerenza con i principi di sussidiarietà e con il metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione degli abitanti e delle loro rappresentanze al processo di formazione delle decisioni, si prevede che l'Osservatorio venga supportato da un Organismo partenariale composto da:

- l'Assessore regionale competente, con funzioni di presidente;

- un componente designato dalla sezione regionale della Associazione Nazionale Comuni d'Italia;
- quattro rappresentanti dei sindacati confederali e un rappresentante dei sindacati di base;
- il dirigente del Servizio Politiche Abitative e il dirigente dell'Ufficio della Regione Puglia nel quale l'Osservatorio è incardinato con funzioni di segretario;
- un componente designato dalla sezione regionale della Unione delle Province d'Italia;
- due dirigenti regionali rispettivamente afferenti agli assessorati alla solidarietà sociale e all'assetto del territorio designati dalla Giunta Regionale;
- cinque rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali degli inquilini e assegnatari di rilevanza nazionale e maggiormente rappresentative a livello regionale, d'intesa fra loro;
- tre rappresentanti indicati dalle associazioni regionali delle imprese di costruzione, delle cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative di abitazione, d'intesa fra loro;
- due rappresentanti indicati dalle organizzazioni non profit attive nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e dei servizi sociali, d'intesa fra loro;
- i Presidenti degli IACP o loro delegati.

L'Osservatorio e l'organismo partenariale si riuniscono di norma due volte l'anno, su convocazione del Presidente o di almeno tre componenti, ogni qualvolta si debbano assumere decisioni inerenti le politiche abitative.

L'Osservatorio invita a partecipare alle proprie sedute anche esperti o rappresentanti e operatori del settore.

Nella prima riunione l'Osservatorio si dota di un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sedute.

#### COPERTURA FINANZIARIA

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente

atto finale, che rientra nelle competenze della stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a), della L.R. n. 7/97.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- per i motivi e le finalità esposti in narrativa e quivi riportati integralmente, di istituire l'Organismo partenariale di supporto al funzionamento dell'Osservatorio regionale della condizione abitativa, secondo la composizione di seguito riportata:

- l'Assessore regionale competente, con funzioni di presidente;
- un componente designato dalla sezione regionale della Associazione Nazionale Comuni d'Italia;
- un componente designato dalla sezione regionale della Unione delle Province d'Italia;
- il dirigente del Servizio Politiche Abitative e il dirigente dell'Ufficio della Regione Puglia nel quale l'Osservatorio è incardinato con funzioni di segretario;
- due dirigenti regionali rispettivamente afferenti agli assessorati alla solidarietà sociale e all'assetto del territorio designati dalla Giunta Regionale;
- cinque rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali degli inquilini e assegnatari di rilevanza nazionale e maggiormente rappresentative a livello regionale, d'intesa fra loro;
- quattro rappresentanti dei sindacati confederali, indicati dalle rispettive organizzazioni regionali;

- un rappresentante dei sindacati unitari di base, indicato dall'organizzazione regionale;
  - tre rappresentanti indicati dalle associazioni regionali delle imprese di costruzione, delle cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative di abitazione, d'intesa fra loro;
  - due rappresentanti indicati dalle organizzazioni non profit attive nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e dei servizi sociali, d'intesa fra loro;
  - i Presidenti degli IACP o loro delegati;
- di stabilire che la partecipazione dei suddetti componenti ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e, pertanto, non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio regionale;
- di stabilire che l'organismo partenariale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 13, comma 7 della legge regionale n. 20/2005, abbia il compito di contribuire alla diffusione di dati e analisi per promuovere lo scambio di conoscenze sull'edilizia sociale e le politiche abitative tra le forze politiche, sociali, professionali e imprenditoriali, nonché tra i soggetti beneficiari;
- di provvedere, con successivo atto dirigenziale, alla nomina dei componenti dell'organismo partenariale dell'Osservatorio, una volta acquisite le singole designazioni dalle relative istituzioni coinvolte;
- di stabilire che i suddetti componenti durano in carica due anni dalla data di insediamento e che l'Osservatorio ha sede presso l'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Politiche Abitative di notificare il presente provvedimento agli organi istituzionali citati nel deliberato, previsti per il funzionamento dell'Organismo partenariale.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 128

**Comune di Taranto. Variante al P.R.G. delle aree contermini al quartiere CEP - Salinella. Approvazione definitiva.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, con l'integrazione dell'istruttoria per gli aspetti di compatibilità con il PUTT / p da parte dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Taranto, dotato di PRG vigente, in riferimento alla variante urbanistica relativa ad una “area contermini al quartiere CEP-Salinella”, adottata con Del. C.P. n. 110 del 09.08.2006 ed alla successiva approvazione con modifiche e prescrizioni da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 2244/20007), con Del. di C.C. n. 173 del 21.12.2009 ha adottato le proprie determinazioni di adeguamento e/o controdeduzioni in esito alle prescrizioni e modifiche introdotte negli atti dalla Giunta Regionale.

Con nota prot. n. 39772 del 09.03.2010, facendo seguito al citato deliberato consiliare, il Comune di Taranto ha inviato la seguente documentazione scritto-grafica:

- Elenco
- Allegato A ter - elenco elaborati scritto grafici definitivo;
- Allegato B ter - relazione aggiuntiva;
- Allegato E ter - Norme di Attuazione;
- Allegato F ter - Tabella acquisizione compensativa di aree per standard;
- Grafico allegato all' "Allegato B ter";
- Grafico da allegarsi al precedente "Allegato B. bis";

- Sup. "Ambito A":	<b>mq. 1.993.525</b>	<b>57,12%</b>	(100,00%)
a) "residenziale esistente":	mq. 1.619		(0,08%)
b) "vincolo speciale":	mq. 120.947		(6,06%)
c) "verde vincolato":	mq. 19.308		(0,97%)
d) "aree pubbliche":			
d.1) "standard progressi":	mq. 1.454.404		
d.2) "attrezz. generali":	mq. 230.223		
d.3) "urb. primarie":	mq. <u>167.024</u>		
	<b>mq. 1.851.647</b>		(92,89%)
- Sup. "Ambito B":	<b>mq. 1.496.695</b>	<b>42,88%</b>	

(dato rilevato per differenza)

- Tav. V.1 ter - Ambiti di perequazione: individuazione su aerofotogrammetria;
- Tav. V.2 ter - Ambiti di perequazione: individuazione su catastale;
- Tav. V.3 ter - Ambiti di perequazione: individuazione su P.R.G.;
- Tav. V.4. a/ter - Ambiti di perequazione: individuazione su catastale-zona nord;
- Tav. V.4. b/ter - Ambiti di perequazione: individuazione su catastale-zona sud;
- Tav. V.5 ter - Servizi prioritari -individuazione su aerofotogrammetria;
- Tav. V.6 ter - Servizi prioritari -individuazione su catastale;
- Tav. V.7 ter - Servizi prioritari -individuazione su PRG;
- Tav. U ter - individuazione su aerofotogrammetria - utilizzazione delle aree;
- Tav. U.1 a/ter - Dislocazione delle capacità edificatorie dei singoli immobili - zona nord;
- Tav. U.1 b/ter - Dislocazione delle capacità edificatorie dei singoli immobili - zona sud;
- Tav. U.2 ter - edificazione isolati;

Inoltre risulta allegata la seguente ulteriore documentazione:

- Parere della CAT del 11.12.2008;
- Parere della CAT del 26.01.2010;
- Lettera del Dirigente della Direzione Urbanistica del 18.12.2009;
- Atto di indirizzo del Consiglio Comunale, allegato alla Del. di C.C. n. 173 del 21.12.2009.

In via preliminare, considerata la complessità della proposta di variante, anche in relazione all'iter, giova riassumere le caratteristiche principali dell'ambito territoriale interessato avente una superficie complessiva di **mq. 3.490.220** distinta in due ambiti caratterizzati dalle seguenti destinazioni urbanistiche di PRG:

Per quanto riguarda la superficie denominata nella Relazione (Allegato B) come **“Perimetro A”** (di seguito indicato come “Ambito A”) si rappresenta che per la stessa, già interessata per la quasi totalità da destinazioni di “uso pubblico”, risulta intervenuta la decadenza del “vincolo di Piano preordinato all’ esproprio” e all’interno opera più specificatamente la variante con ricorso da un lato all’istituto della “compensazione” e/o “perequazione” per l’acquisizione delle aree per standard urbanistici e dall’altro alla proposta di una diversa tipizzazione per le rimanenti superfici.

In detto ambito risulta compreso una parte di territorio di superficie pari a mq. 175.579, già interessato dalla strumentazione esecutiva della “Zona 167-PEEP-Comprensorio 4” rimasta parzialmente inattuata, e per la quale pure risulta intervenuta la decadenza del “vincolo di esproprio”.

Per detta ultima porzione di territorio si evidenzia che dagli atti trasmessi risulta:

- a) disponibile un diritto edificatorio utile all’inse-diamento di n. 947 abitanti;
- b) interessata dalla previsione di destinazione una superficie per “attrezzature comuni” pari a mq. 56.775 oltre a mq. 17.050 per “attrezzature di interesse generale”;

Per quanto riguarda la rimanente parte di territorio, conseguentemente individuabile come **“Perimetro B”** (e di seguito indicato come “Ambito B”) si rappresenta che lo stesso risulta essere interessato da usi coerenti con il vigente P.R.G. e con la strumentazione urbanistica esecutiva sia di iniziativa pubblica (P.E.E.P.) che di iniziativa privata (P.d.L.), all’interno del quale non opera alcuna variante delle destinazioni d’uso, ovvero sono confermate tutte le destinazioni ad uso pubblico delle superfici ivi comprese e quindi non opera alcuna modalità “compensativa” e/o “perequativa”.

All’interno di detto Ambito B, così come si rileva dall’ “Allegato B -Relazione Generale” e dalla “Tav. A.10”, risultano essere presenti aree con diverse destinazioni urbanistiche tra le quali:

- Zone ad uso residenziale “coerenti con le previsioni di P.R.G.” dotate di piani esecutivi (“CEP-Salinella”; “Lott. Sestante”); per una superficie territoriale complessiva pari a mq. 425.104 (325.942+99.162);
- Zone ad uso residenziale “coerenti con il P.R.G.” prive di piani esecutivi, che risultano utilizzate in presenza di “concessioni edilizie singole” per una superficie complessiva pari a mq. 219.854;
- Zone ad uso residenziale “coerenti con il P.R.G.” legittimate a seguito di intervenuta “sanatoria edilizia” per una superficie complessiva pari a mq. 11.803;
- Zone per Attrezzature di interesse generale esistenti (caserma VV.FF., Questura, etc.), per una superficie complessiva pari a mq. 215.498;

Altresì si rappresenta che nella documentazione inviata è evidenziato che:

- gli ambiti “coerenti con il P.R.G.” risultano dotati di superfici per “attrezzature comuni” per un valore complessivo pari a mq. 120.303 + 31.586;
- gli ambiti “coerenti con il P.R.G.” privi di piani esecutivi e gli ambiti interessati da edilizia residenziale “legittimate” (cfr. Tabella C della Rel. Gen. e Tav. A.10) non risultano dotati della necessaria superficie di “attrezzature comuni” il cui valore, determinato in base al numero degli abitanti già insediati, stimato in n. 5.400 unità, è pari a mq. 97.200.

A fronte del quadro conoscitivo innanzi riportato, le **caratteristiche principali delle previsioni progettuali**, così come si evince dalla documentazione pervenuta, erano determinate così come di seguito riportato:

- <b>Sup. complessiva:</b>	<b>mq. 3.490.220</b>	<b>100,00%</b>
- <b>Sup. “Ambito A”</b> (ambito di compensazione):		
a) Aree pubbliche:	mq. 1.325.876	(66,51 %)
b) Strade:	mq. 430.549	(21,60 %)
tot. parz.	<b>mq. 1.756.425</b>	(88,11 %)
c) Sup. fond.:	mq. 237.100	(11,89 %)
	<b>mq. 1.993.525</b>	<b>57,12 %</b> (100,00 %)
- Indice di fabbr. territ. min:	Ift 0,375	
- Indice di fabbr. territ. max:	Ift 0,725	
- Indice di fabbr. fond. max:	Iff 5,95	
- <b>Sup. “Ambito B”:</b>	<b>mq. 1.496.695</b>	<b>42,88 %</b> (dato rilevato per differenza)

La variante di cui trattasi, sulla base del parere del CUR n. 58/2007 del 06/12/2007 che ha condiviso, con ulteriori precisazioni, la relazione istruttoria del SUR n. 33 del 05/12/2007, giusta Delibera della G.R. n. 2244 del 29.12.2007 risulta essere stata approvata con condizioni e prescrizioni.

In proposito è da evidenziare che il CUR facendo propria la relazione istruttoria del SUR, in relazione a taluni punti ha introdotto rettifiche ed integrazioni, così come esaustivamente di seguito si riporta:

1) pag. 11, capoverso denominato “**-aspetti ambientali:” (Relazione SUR):**

*“gli obiettivi, le azioni e le indicazioni progettuali appaiono pienamente condivisibili, alla luce del parere espresso dal settore Ecologia regionale con Det. Dir. N. 485 del 15/10/07, in quanto così operando si perviene al recupero di gran parte del fabbisogno pregresso di standard urbanistici, già previsto nel P.R.G.. e al recupero di ampie zone a valenza ecologico-ambientale costituito dalla “Salina Piccola”.*

*Una particolare attenzione sarà dedicata alla realizzazione di aree a verde attrezzato (spazio giochi, aree di sosta, ecc.) a disposizione delle comunità insediate, da ubicarsi lungo le fasce di bordo a contatto con gli accessi, non alterando il valore ecologico del contesto.”*

2) pagg. 11-12, capoverso denominato “**-aspetti tecnico-urbanistici ambientali:”(Relazione SUR):**

*1. il perimetro dell’area compresa nelle procedure di “perequazione urbanistica” e/o “premierità” coinvolge aree caratterizzate da diverse condizioni fisico-giuridiche; in particolare: a) sono ricomprese ed assoggettate ad una unica disciplina parti di aree già interessate da strumentazione urbanistica esecutiva (preesistenti e non al P.R.G.) e che quindi hanno già espresso la propria capacità edificatoria; b) sono ricomprese aree per le quali non risulta essere stata adottata alcuna strumentazione urbanistica finalizzata alla utilizzazione per servizi;*

*2. la estensione dell’istituto della “perequazione urbanistica” e/o “premierità” appare*

*non condivisibile per alcune realtà; nello specifico si fa riferimento a:*

*a) talune utilizzazioni residenziali (isolati di compensazione), in contraddizione con le risultanze dello studio ambientale, laddove le stesse aree dovrebbero essere indicate come aree da “sottoporre a salvaguardia” (giusta relazione geologica, allegata al progetto, e giusta parere del Settore Ecologia);*

*b) aree destinate a standard urbanistici delle lottizzazioni legittimamente presenti da intendersi come già acquisite (per le quali deve intervenire esclusivamente, ed eventualmente, ove non già operato, il perfezionamento dell’acquisizione);*

*Inoltre non si condivide la proposta esclusione delle aree di proprietà pubblica, che viceversa dovranno produrre diritti edificatori al pari delle aree private. Posto quanto sopra, fermo restando la condivisione delle condizioni, precisazioni e prescrizioni indicate dai diversi Enti e/o uffici coinvolti, che si intendono condivise in toto, si ritiene di poter condividere quanto proposto dal Comune di Taranto, alle seguenti condizioni:*

- il valore assoluto delle aree destinate a servizi, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 144/68, pari a mq. 1.454.404, così come determinato dal P.R.G. vigente a soddisfacimento del fabbisogno pregresso della città consolidata, dovrà essere totalmente riconfermato, unitamente a quello dei piani esecutivi di iniziativa privata già approvati ed attuati;*
- le aree da destinare a standard urbanistici rivenienti dal nuovo carico insediativo dovranno essere considerate quali aggiuntive a quelle sopra indicate;*
- le aree interessate dalla cd. “perequazione urbanistica” e/o “premierità” dovranno escludere:*
  - a) le aree già costruite;*
  - b) le aree già espropriate;*
  - c) l’area di sedime della viabilità esistente;*
  - d) le aree di sedime di opere pubbliche e/o infrastrutturali che risultino interessate dall’avvenuta approvazione di*

*progetti di massima e/o definitivi in data anteriore alla Del. di C.C. n. 7/2005;*

- *le aree interessate dalla cd. “perequazione urbanistica” e/o “premierità” dovranno includere:*

- 1. tutte le aree pubbliche ricadenti nel perimetro di variante;*
- 2. tutte le aree tipizzate come zone a servizi a standards e servizi pubblici;*
- 3. le aree comprese nel Comparto 4 P.Z. per la parte che esprime il carico insediativo di 947 ab.;*

- *l'indice di comparto, in coerenza con quanto deliberato dal Consiglio Comunale e alla luce della relazione “Osservazioni pervenute”, datata 26 luglio 2005, in particolare dalla pag. 13 alla pag. 20, non dovrà superare, complessivamente, comprese le eventuali premierità, il valore di 0,725 mc/mq;*

3) pag. 13, capoverso denominato **“per gli aspetti tecnico-urbanistici:” (Relazione SUR):**

- *gli isolati di compensazione contraddistinti con le lettere I6 e I7, in contraddizione con le risultanze dello studio ambientale, coerentemente con le indicazioni rivenienti dalla Determinazione n. 485 del 15/10/2007 assunta dal Settore Ecologia, dovranno avere una diversa collocazione, compatibile con lo stesso studio;*

4) pag. 13, capoverso denominato **“norme tecniche di attuazione:” (Relazione SUR)** è inserito il seguente secondo punto:

- *“Articolo 6 bis - I comparti di “perequazione urbanistica” sono disciplinati ed attuati secondo le disposizioni di cui all’art. 15 delle leggi regionali n. 6 e n. 66 del 1979.”*

5) pag. 14, **(Relazione SUR)** l’ultimo capoverso è così riformulato:

- *“In definitiva, per tutti gli aspetti innanzi riportati si prescrive che in sede di adeguamento e/o controdeduzioni il Comune di Taranto dovrà adeguare i dati delle superfici e gli elaborati grafici alle prescrizioni e condizioni prospettate da questo ufficio e dagli altri Enti coinvolti.*

Ciò posto, e tenuto conto di quanto richiamato nella Relazione-parere del CUR, si riportano di seguito le condizioni e prescrizioni così come riportate nella Del. di G.R. n. 2244 del 29.12.2007:

**1) aspetti generali:**

- a) il valore assoluto delle aree destinate a servizi, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 1444/68, pari a mq. 1.454.404, così come determinato dal P.R.G. vigente a soddisfacimento del carico pregresso della città consolidata, dovrà essere totalmente riconfermato, unitamente a quello dei piani esecutivi di iniziativa privata già approvati ed attuati;
- b) le aree da destinare a standard urbanistici rivenienti dal nuovo carico insediativo dovranno essere considerate quali aggiuntive a quelle sopra indicate;
- c) le aree interessate dalla cd. “perequazione urbanistica” e/o “premierità” dovranno escludere:
  - c.1) le aree già costruite;
  - c.2) le aree già espropriate;
  - c.3) l’area di sedime della viabilità esistente;
  - c.4) le aree di sedime di opere pubbliche e/o infrastrutturali che risultino interessate dall’avvenuta approvazione di progetti di massima e/o definitivi in data anteriore alla Del. di C.C. n. 7/2005;
  - c.5) le aree destinate a standard urbanistici, ricadenti all’interno di piani di zona e/o piani di lottizzazione per le quali non si è pervenuti al perfezionamento della loro acquisizione; al fine di non determinarne una utilizzazione non legittima a scopo edificatorio;
- d) le aree interessate dalla cd. “perequazione urbanistica” e/o “premierità” dovranno includere:
  - d.1) tutte le aree pubbliche ricadenti nel perimetro di variante;
  - d.2) tutte le aree tipizzate come zone a servizi a standard e servizi pubblici;
  - d.3) le aree comprese nel Comparto 4 P.Z. per la parte che esprime il carico insediativo di 947 ab.;
  - d.4) l’indice di comparto, in coerenza con quanto deliberato dal Consiglio Comunale e alla luce della relazione “Osservazioni pervenute”, datata 26 luglio 2005, in particolare dalla pag. 13 alla pag. 20, non dovrà superare, complessivamente, comprese le

eventuali premialità, il valore di 0,725 mc/mq;

## 2) aspetti urbanistici-ambientali:

- a) gli isolati di compensazione contraddistinti con le lettere I6 e I7, in contraddizione con le risultanze dello studio ambientale, coerentemente con le indicazioni rivenienti dalla Determinazione n. 485 del 15/10/2007 assunta dal Settore Ecologia, dovranno avere una diversa collocazione, compatibile con lo stesso studio;
- b) per le aree di proprietà pubblica deve essere riconosciuta la stessa capacità edificatoria delle aree di proprietà privata;

## 3) elaborati grafici:

- a) le tavole indicate con la lettera "U" dovranno essere adeguate alle prescrizioni di cui ai precedenti punti e dovranno essere riferite all'intera volumetria prevista: conseguentemente dovranno essere modificate le tavole indicate con la lettera "V";

## 4) norme tecniche di attuazione:

- a) l'articolato delle N.T.A., va integrato con i pareri espressi, per gli aspetti generali, dagli altri enti e/o uffici coinvolti, con quanto di seguito riportato:

### "Preambolo":

"Le aree soggette a forte criticità per gli aspetti archeologici ed ecologici potranno essere oggetto di trasformazione solo successivamente all'esito negativo dei saggi stratigrafici archeologici e/o alla realizzazione della bonifica.

La strumentazione urbanistica esecutiva dovrà prevedere specifiche azioni/interventi tesi al recupero e alla riqualificazione territoriale ed ambientale."

- b) è inserito il seguente articolo:

### "Art. 6 bis"

I comparti di "perequazione urbanistica" sono disciplinati ed attuati secondo le disposizioni di cui all'art. 15 delle leggi regionali n. 6 e n. 66 del 1979."

- c) il comma 3 dell'art. 11 è eliminato;
- d) il comma 1 dell'art. 12 è integrato con l'espressione: "gli interventi negli ambiti di compensazione sono individuati nelle Tavole di tipo "V" e di tipo "U";

- e) l'art. 22 è eliminato poiché incongruente con le previsioni della "variante" proposta.

In relazione alle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con Delibera n. 2244/2007 il Comune di Taranto con Del. di C.C. n. 173 del 21.12.2009, sulla base di un aggiornamento e/o di una più approfondita ricognizione fisico-giuridico dell'ambito territoriale interessato, in rapporto sia alla pianificazione vigente che allo stato di fatto, ha fornito proprie controdeduzioni e/o adeguamenti alle prescrizioni e modifiche introdotte in sede regionale.

Ciò premesso, qui di seguito si riportano le risultanze delle istruttorie tecniche operate dai competenti Uffici dell'Assessorato per gli aspetti urbanistici e paesaggistici rispettivamente:

## Aspetti Urbanistici (Servizio Urbanistica - Ufficio Strumentazione Urbanistica)

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici:

### 1. Individuazione Ambiti "A" e "B"

In via preliminare è da evidenziare che all'interno dell'area di "variante" risulta rideterminata la consistenza della superficie di P.R.G. relativa ai "fabbisogni pregressi della città consolidata" per un valore pari a **mq. 1.444.156** (anziché mq. 1.454.404); anche l'entità della superficie relativa al "Perimetro A" risulta rideterminata per un valore pari a **mq. 1.979.953** (anziché mq. 1.993.525).

Nelle predette ricognizioni risulta evidenziato che nell' **Ambito "B"** sono presenti superfici destinate (e non attuate) al "soddisfacimento del fabbisogno di standard della città consolidata ex P.R.G." per un valore assoluto pari a **mq. 472.984**, nonché superfici destinate (ed attuate) a "standard urbanistici" per un valore assoluto pari a **mq. 134.046**, già ricomprese tra quelle indicate in sede di adozione come "necessarie". Le caratteristiche dello **stato di fatto** del territorio complessivamente interessato dalla variante, così come riportato nella documentazione pervenuta, risultano rideterminate come qui di seguito riportato:

- <b>Sup. complessiva:</b>	<b>mq. 3.490.220</b>	<b>100,00 %</b>
- <b>Sup. "Ambito A"</b> (ambito di compensazione):		
a) "aree pubbliche":		
a.1) "standard progressi":	<b>mq. 1.444.156</b>	(72,94 %)
a.2) "attrezz. generali":	<b>mq. 230.223</b>	(11,63 %)
a.3) "urb. primarie":	<b>mq. 163.700</b>	(dato fornito in "All.Bter") (8,27 %)
	<b>mq. 1.838.079</b>	(92,84 %)
b) "residenziale esistente":	mq. 1.619	(0,08 %)
c) "vincolo speciale":	mq. 120.947	(6,10 %)
d) "verde vincolato":	mq. 19.308	(0,98 %)
	<b>mq. 1.979.953</b>	<b>56,73 %</b> (100,00%)
- <b>Sup. "Ambito B"</b> : (ambito di non compensazione)		
	<b>mq. 1.510.267</b>	<b>43,27 %</b>
In particolare in detto ambito sono presenti:		
a) aree resid. "coerenti con il P.R.G. e dotate di piani esecutivi"		
a.1) "CEP/Salinella":	mq. 325.942	(Sup. Terr.)
a.2) "Lott. Sestante":	mq. 99.162	(Sup. Terr.)
b) aree ex art.3 D.M.1444/68	<b>mq. 425.104</b>	
e.1) "CEP/Salinella":	mq. 120.303	(in Sup. Terr.)
e.2) "Lott. Sestante":	mq. 31.586	(in Sup. Terr.)
c) aree resid. "coerenti con il P.R.G. e prive di piani esecutivi"	<b>mq. 151.899</b>	
c.1) "Orsa Maggiore + altre":	<b>mq. 231.657</b>	(Sup. Fond.)
d) aree relative ad "attrezzature di interesse generale" esistenti:	<b>mq. 215.498</b>	
e) aree relative a "standard ex art. 3 esistenti":	<b>mq. 112.483</b>	
f) aree relative a "standard ex art. 3 non attuate":	<b>mq. 145.003</b>	
g) aree per urbaniz. primarie attuate:	<b>mq. 128.072</b>	
h) aree per urbaniz. primarie non attuate:	<b>mq. 100.148</b>	
i) Zona C.8/Direzionale:	<b>mq. 39.635</b>	
l) aree di "riqualificazione urbana":	<b>mq. 23.995</b>	
m) Masserie:	<b>mq. 47.774</b>	
n) Demanio:	<b>mq. 40.498</b>	

## 2. Esame Controdeduzioni Comunali mq. mq. mq. mq. mq. mq. mq.

Qui di seguito si riportano le prescrizioni regionali di cui alla Delibera di G.R. n. 2244/2007, le valutazioni operate dal Comune di Taranto in sede di controdeduzioni e/o adeguamento e le esaustive determinazioni regionali.

### 2.1 Prescrizione n. 1

#### "1) aspetti generali:

- a) il valore assoluto delle aree destinate a servizi, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 1444/68, pari a mq. 1.454.404, così come determinato dal P.R.G. vigente a soddisfacimento del carico progressivo della città

consolidata, dovrà essere totalmente riconfermato, unitamente a quello dei piani esecutivi di iniziativa privata già approvati ed attuati;

- b) le aree da destinare a standard urbanistici rivenienti dal nuovo carico insediativo dovranno essere considerate quali aggiuntive a quelle sopra indicate;

### Determinazioni comunali

#### CONSIDERAZIONE PRELIMINARE

Nel rispetto della prescrizione n°1 in esame e tenendo conto delle prescrizioni e considerazioni espresse dagli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento di approvazione della "variante", sono state ridefinite le modalità d'uso delle aree per "servizi" e rielaborate le seguenti tavole grafiche, individuate con la sigla aggiuntiva "ter":

Tav. V.5.ter

Tav. V.6.ter

Tav. V.7.ter

In merito alla ridefinizione delle modalità d'uso delle aree per "servizi" si evidenzia:

1) la "variante" adottata con delibera C.P. n. 110 del 09/08/2006 ha individuato le destinazioni delle aree per "servizi" secondo la tipologia adottata dal vigente PRG, strumento urbanistico che, come è noto, ai fini della indicazione delle "destinazioni delle zone omogenee" non ha utilizzato le terminologie stabilite dal D.M.02.04.1968 n°1444;

2) le prescrizioni e considerazioni regionali riguardanti alcune destinazioni di aree per "servizi", ed in particolare per le parti superstite della Salina Piccola e per le aree da considerarsi "annesse" alla Salina stessa, non consentono di fare riferimento alle terminologie del vigente PRG e delle relative "norme di attuazione"; per tale circostanza sono state apportate opportune modifiche nelle tavole grafiche suddette e al "titolo 2 - le aree per "servizi" - delle "norme di attuazione", elaborato ora ridefinito ed individuato con la lettera "E.ter".

In conseguenza di quanto sopra sono state modificate le seguenti "tabelle" allegate alla "relazione integrativa" - allegato B.bis, tabelle ora individuate con la sigla aggiuntiva "ter":

3) tabella A.ter

4) tabella B.ter

5) tabella C.ter

6) tabella D.ter

**Dai suddetti elaborati si evince quanto di seguito sintetizzato**

#### Previsioni della variante

riguardanti soltanto le aree comprese nel perimetro "perequazione urbanistica" ("A" = mq. 1.979.953)

	estensione	% di "A"
1) edilizia residenziale privata	mq. 226.865	11,46%
2) standard art.3 D.M. 2.04.68, con parametri edilizi di PRG	mq. 832.790	42,06%
di cui:		
- verde attrezzato	mq. 467.216	
- istruzione	mq. 137.637	
- interesse comune	mq. 145.430	
- parcheggio	mq. 82.507	
3) standard art.3 D.M. 2.04.68, con parametri edilizi di "variante"	mq. 648.212	32,74%
di cui:		
- recupero ambientale "Salina Piccola"	mq. 183.117	
- area annessa "Salina Piccola"	mq. 391.408	
- recupero "bosco"	mq. 18.557	
- parcheggi livello stradale	mq. 55.130	
4) servizi interesse generale	mq. 751	0,04%
5) strade	mq. <u>271.335</u>	<u>13,70%</u>
<b>totali</b>	<b>mq. 1.979.953</b>	<b>100,00%</b>

#### Prescrizione n. 1 riguardante gli standard art.3 D.M. 2.04.68

- fabbisogno pregresso della città consolidata (tabella A.ter):	mq. 1.444.156
- nuovo carico insediativo (tabella D.ter):	mq. 252.774
<b>totale</b>	<b>mq. 1.696.930</b>

#### Previsioni della variante (tabella C.ter di sintesi)

- aree individuate all'interno del perimetro "perequazione urbanistica" (tabella B.ter)	mq. 1.481.002
---	---------------

- aree individuate o esistenti all'esterno del perimetro "perequazione urbanistica", ma all'interno del "perimetro di variante" (tabella B.ter) (\*)

**totale**

mq. 472.984

**mq. 1.953.986**

(\*) escludendo:

- l'ambito interessato dal Piano di Recupero "CEP - Salinella" (Contratto di Quartiere), con mq. 24,44 di standard per abitante,
- l'ambito interessato dal Piano di Lottizzazione "Il Sestante", con mq. 18,00 di standard per abitante.

**E' da precisare infine che sono totalmente riconfermati gli spazi per servizi dei piani esecutivi di iniziativa privata già approvati ed attuati.**

#### **Proposta di controdeduzione alla prescrizione n°1**

In conformità alla prescrizione n°1 sono state rielaborate le sotto elencate tavole grafiche di "variante", modificando la modalità d'uso delle aree per "servizi" individuate con la "variante" adottata con deliberazione C.P. n°110/2006. Tutte le aree individuate saranno utilizzare per le opere elencate all'art. 3 del D.M. 1444/68, tenendo conto delle prescrizioni e dei suggerimenti, tutte riguardanti la fase esecutiva di opere pubbliche e private, espressi dagli Enti e/o Uffici coinvolti nel procedimento di approvazione della "variante" in argomento.

Elenco allegati rielaborati: Ater- Bter (compreso tabelle: Ater -Bter - Cter- Dter) - Fter.

Elenco tavole grafiche rielaborate: V.1ter- V.2ter- V.3ter- V.4ter- V.5ter- V.6ter- V.7ter- U.ter- U.1.a/ter- U.1.b/ter- U2.ter.

Sono state in conseguenza rielaborate le "norme di attuazione", elaborato ora individuato con la lettera "E.ter".

E' da precisare che sono totalmente riconfermati gli spazi per servizi dei piani esecutivi di iniziativa privata già approvati ed attuati.

#### **Determinazioni regionali**

V'è da rilevare che l'Amm.ne Com.le, sulla base di nuova puntuale "ricognizione" e/o "precisazioni"

relative allo stato fisico-giuridico della intera area di "variante", ha operato effettivamente nel senso di un parziale "adeguamento".

Nel merito di detto parziale adeguamento si ritiene:

- di prendere atto che la individuazione di **mq. 472.984** quale valore assoluto delle superfici utili alle necessità di aree per il "soddisfacimento del fabbisogno di standard della città consolidata ex P.R.G." e che lo stesso derivi da un mero errore materiale nella analitica "Tabella Bter" in atti; di conseguenza il valore di detta superficie da prendere in considerazione è pari a **mq. 145.003**;
- prendere atto che la superficie pari a **mq 97.200**, precedentemente indicata come "superficie necessaria", così come indicato nella relazione tecnica, è da ritenersi più propriamente compresa nelle dotazioni complessivamente esistenti pari a **mq. 112.483**;
- di precisare che il "nuovo carico insediativo" introdotto nelle cd "aree contermini al CEP Salinella" debba essere considerato pari a **n. 13.923 abitanti** (14.043 - 120), ovvero che alla previsione di n. 14.043 abitanti complessivi debba essere sottratta la quantità riferita al completamento delle previsioni urbanistiche relative al "PEEP-Comprensorio 4" pari a n. 120 unità (così come riveniente dalle precisazioni riportate al successivo punto 2.3);
- di prendere atto che per la parte di territorio già ricompreso nel "**PEEP-Comprensorio 4**", pari a **mq. 175.579**, la variante proposta opera per i soli aspetti plano-volumetrici e che per la stessa rimangono confermati gli indici e parametri relativi al PEEP previgente, in uno all'obbligo di cessione gratuita a favore del Comune di Taranto delle aree ad uso pubblico (Urb. primarie e secondarie);
- di precisare che le due porzioni di territorio indicate come "**zone di riqualificazione urbana A e B**", aventi una superficie territoriale complessiva pari a **mq. 23.995**, sono da comprendersi all'interno dell' "**Ambito "A"**" e che per dette "zone" la "variante" opera per i soli aspetti plano-volumetrici poiché gli interventi previsti al loro interno, così come indicato nella relazione tecnica, risultano coerenti con il vigente P.R.G.; e nel contempo di prendere atto che per gli insediamenti previsti in dette zone "**A**" e "**B**" è prevista una

autonoma dotazione di superfici per “standard urbanistici” pari a **mq. 14.097** oltre ad una viabilità pari a **mq. 5.431**;

- di prendere atto che all'interno dell' “Ambito “A” la superficie destinata a “standard progressi” risulta essere pari a **mq. 1.481.002**, ovvero oltre alla superficie di **mq. 1.444.156** (di cui alla prescrizione urbanistica) comprende anche un'area destinata a “salvaguardia ambientale delle parti superstiti della “salina piccola””, così riveniente da specifico adeguamento ad una puntuale prescrizione del Servizio Ecologia;
- di precisare che il “nuovo carico insediativo” comporta la autonoma necessità di individuare ulteriori **mq. 250.614** (13.923 x 18,00) da destinare a “standard urbanistici”;
- di precisare che il numero degli abitanti da insediare nell' “Ambito A” pari a n. 13.923 unità non comprende quelli insediabili nel “PEEP-Com-

prensorio 4” e nelle “zone di riqualificazione urbana A e B”; il cui fabbisogno in termini standard urbanistici è autonomamente soddisfatto come innanzi precisato;

- di precisare, conseguentemente, che le aree da destinare complessivamente a “standard urbanistici” sono pari a **mq. 1.731.616** (mq. 1.481.002 + mq. 250.614); -di precisare che le volumetrie realizzabili nell' “Ambito a” non comprendono quelle delle Zone di Riqualificazione urbana “A” e “B”.

Ciò posto, e con riferimento a quanto innanzi riportato in ordine alle controdeduzioni comunali che tiene conto anche di una più approfondita specificazione dello stato dei luoghi, e fermo restando il disegno urbanistico proposto, qui di seguito si fornisce il prospetto riassuntivo dei dati caratterizzanti la variante in questione:

- <b>Sup. complessiva:</b>	<b>mq. 3.490.220</b>	
- <b>Sup. “Ambito A”:</b>		
<b>a) aree pubb.</b>		
a.1) “Standard ex P.R.G.”:	mq. 1.481.002	
a.2) “Nuovi standard urb.”:	mq. <u>250.614</u>	
	mq. 1.731.616	
a.3) “Attrezz. Gen.”:	mq. <u>751</u>	
<b>tot</b>	<b>mq. 1.732.367</b>	
<b>b) Sup. fondiarie:</b>	<b>mq. 226.865</b>	
<b>c) Strade:</b>	<b>mq. 271.335</b>	
<b>d) Riq. Urb. zone “A” e “B”:</b>	<b>mq. 23.995</b>	
<b>Totale Sup. “variante”</b>	<b>mq. 2.254.562</b>	
<b>“Aree di compensazione”</b>	<b>mq. 1.979.953</b>	(comprehensive di mq. 175.579 relativi alla parte di territorio ricompreso nel “PEEP-Comprensorio 4”)
- Abitanti insediabili max:	n. 13.923	(14.043-120)
- Indice di fabbr. territ. max:	Ift 0,703	(derivante dal rapporto tra la nuova determinazione del carico insediativo e la superficie delle “aree di compensazione”)
- Volumetria max:	mc. 1.392.300	
- <b>Sup. “Ambito B”:</b>		
<b>a) aree resid.</b>		
<b>“coerenti con il P.R.G. dotate di piani esecutivi”</b>		
a.1) “CEP/Salinella”:	mq. 325.942	(Sup. Terr.)
a.2) “Lott. Sestante”:	mq. <u>99.162</u>	(Sup. Terr.)
	<b>mq. 425.104</b>	

<b>b) aree resid.</b>		
<b>“coerenti con il P.R.G. prive di piani esecutivi</b>		
b.1) “Orsa Maggiore + altre”:	<b>mq.</b>	<b>231.657</b> (Sup. Fond.)
<b>c) aree pubb. esistenti</b>		
<b>ex art. 3 D.M. 1444/68</b>		
b.1) “CEP/Salinella”:	mq.	120.303 (compresa nella Sup. Terr.)
b.2) “Lott. Sestante”:	mq.	<u>31.586</u> (compresa nella Sup. Terr.)
	<b>mq.</b>	<b>131.889</b>
<b>d) aree pubb. esistenti</b>		
<b>“attrezz. gen.” del P.R.G.:</b>		
	<b>mq.</b>	<b>215.498</b>
<b>e) aree pubb. esistenti</b>		
<b>ex art. 3 del P.R.G.:</b>	<b>mq.</b>	<b>112.483</b> (comprensive di mq. 97.200)
<b>totale d) + e)</b>	<b>mq.</b>	<b>327.981</b>
<b>f) aree pubb. previste</b>		
<b>ex art. 3 del P.R.G.</b>		
<b>di proprietà pubblica:</b>	<b>mq.</b>	<b>185.501</b> (comunali e demaniali)
<b>g) aree pubb. esistenti</b>		
<b>urbaniz. primarie:</b>	<b>mq.</b>	<b>128.072</b>
<b>h) aree pubb. di progetto</b>		
<b>viabilità di P.R.G.:</b>	<b>mq.</b>	<b>100.148</b> (progetto della Amm.ne Prov.le)
<b>i) Zona C.8:</b>	<b>mq.</b>	<b>39.635</b>
<b>j) Masserie:</b>	<b>mq.</b>	<b>47.774</b>
<b>Totale</b>	<b>mq.</b>	<b>1.485.872</b>

## 2.2 Prescrizione n. 2

“1) aspetti generali:

- c) le aree interessate dalla cd. “perequazione urbanistica” e/o “premierità” dovranno escludere:
- c.1) le aree già costruite;
  - c.2) le aree già espropriate;
  - c.3) l’area di sedime della viabilità esistente;
  - c.4) le aree di sedime di opere pubbliche e/o infrastrutturali che risultino interessate dall’avvenuta approvazione di progetti di massima e/o definitivi in data anteriore alla Del. di C.C. n. 7/2005;
  - c.5) le aree destinate a standard urbanistici, ricadenti all’interno di piani di zona e/o piani di lottizzazione per le quali non si è pervenuti al perfezionamento della loro acquisizione; al fine di non determinarne una utilizzazione non legittima a scopo edificatorio;

## Determinazioni comunali

### CONSIDERAZIONE PRELIMINARE

*La “variante” in argomento esclude dalla cd. “perequazione urbanistica, e conseguente eventuale “premierità”, tutte le aree indicate nella “prescrizione n° 2”, come può dedursi dall’esame dell’allegato F.bis di “variante” -Tabella “acquisizione compensativa di aree per standard” -e della Tavola grafica V.2/CAT di “variante” - Ambiti di perequazione: individuazione su catastale -*

### Proposta di controdeduzione alla prescrizione n° 2

*La “variante” in argomento esclude dalla cd. “perequazione urbanistica, e conseguente eventuale “premierità”, tutte le aree indicate nella “prescrizione n° 2”, come chiarito in precedenza.*

## Determinazioni regionali

In riferimento alla “controdeduzione” di cui trattasi, visti i contenuti delle considerazioni comunali e della relativa proposta finale, si rileva che la stessa è da intendersi in effetti quale “adeguamento” alle prescrizioni regionali.

A tale proposito è comunque opportuno precisare che nella ""Tav. V1 ter - Ambiti di perequazione: individuazione su aereofotogrammetria "" le parti di territorio escluse dalla cd. "compensazione", ancorché non puntualmente quantificate, sono quelle non interessate da alcuna campitura colorata con la eccezione delle superfici che indicano, con campitura di colore grigio, la nuova viabilità proposta dalla Amministrazione Provinciale di Taranto e le superfici interessate dal CEP-Salinella.

Ciò posto si prende atto di quanto operato dal Comune di Taranto, nel senso di avvenuto adeguamento alle prescrizioni regionali innanzi integralmente richiamate demandando al competente 'UTC di Taranto l'osservanza di quanto innanzi in fase attuativa.

### 2.3 Prescrizione n. 3

#### ""1) aspetti generali:

- d) le aree interessate dalla cd. "perequazione urbanistica" e/o "premiabilità" dovranno includere:
- d.1) tutte le aree pubbliche ricadenti nel perimetro di variante;
  - d.2) tutte le aree tipizzate come zone a servizi a standard e servizi pubblici;
  - d.3) le aree comprese nel Comparto 4 P.Z. per la parte che esprime il carico insediativo di 947 ab.;
  - d.4) l'indice di comparto, in coerenza con quanto deliberato dal Consiglio Comunale e alla luce della relazione "Osservazioni pervenute", datata 26 luglio 2005, in particolare dalla pag. 13 alla pag. 20, non dovrà superare, complessivamente, comprese le eventuali premiabilità, il valore di 0,725 mc/mq;

### Determinazioni comunali

#### CONSIDERAZIONI

*Punto 1. "inclusione" di tutte le aree pubbliche ricadenti nel perimetro di variante*

*Punto 2. "inclusione" di tutte le aree tipizzate come zone a servizi a standards e servizi pubblici;*

*La "variante" include tra le aree di c.d. "perequazione urbanistica" soltanto le aree da destinare a "servizi", per mq.1.753.088 (pari al 88,54% dei mq.1.979.953 delle soggette a perequazione), escludendo le aree già destinate (e quindi non sog-*

*gette a perequazione) a servizi per mq. 490.265, come già chiarito in precedenza.*

*Per entrambi i punti 1 e 2 si rinvia alle considerazioni espresse in merito alla "prescrizione n°5".*  
*Punto 3. "inclusione" delle aree comprese nel Comparto 4 P.Z. per la parte che esprime il carico insediativo di 947 ab.*

*In merito si evidenzia che all'art.8 delle "norme di attuazione della variante" è precisato che è prevista "una diversa localizzazione di edificio previsto e non realizzato all'interno del P.E.E.P. n.4, al fine di assicurare collegamenti stradali più agevoli per l'accesso a parcheggio pubblico esistente".*  
*Punto 4. indice di comparto", pari a 0,725 mc/mq compreso eventuali premiabilità.*

*In coerenza con il punto 4 della prescrizione n°3 è stato modificato l'art.11 - "I parametri urbanistici della "perequazione" inerenti l'edilizia residenziale privata" - delle "norme di attuazione della variante", ora "allegato E.ter"*

### Proposta di controdeduzione alla prescrizione n° 3

*Per quanto riguarda i punti 1 e 2 si chiede alla Regione Puglia di voler riconsiderare la prescrizione in argomento, per le motivazioni espresse in merito alla prescrizione n°5.*

*Il punto 3 è già disciplinato all'art. 8 delle "norme di attuazione"(ora allegato E.ter) della "variante".*

*Si recepisce la prescrizione per quanto riguarda l'"indice di comparto", pari a 0,725 mc/mq compreso eventuali premiabilità, modificando in conseguenza l'art.11 delle "norme di attuazione" (ora allegato E.ter) della "variante".*

### Determinazioni regionali

Fermo restando che il carico insediativo relativo al Comparto 4 P.Z. per la parte non realizzata, così come si rileva da tutta la documentazione pervenuta (Tabella C.bis - "Servizi necessari ", confermata con la Tabella C.ter - "Servizi necessari "), è pari a **n. 120 abitanti e non già a n. 947 abitanti**, così come indicato per mero errore materiale nella prescrizione di cui trattasi, si prende atto di quanto determinato dal Comune di Taranto in sede di controdeduzioni e/o adeguamento alla prescrizione regionale nei termini innanzi riportati, con la precisazione che l'indice di fabbricabilità territoriale

max è pari a **0,703 mc/mq**.

In proposito si precisa, che il volume massimo derivante dal parametro innanzi indicato è da ritenersi quello massimo ammissibile con la possibile riduzione fino al 24%, secondo le diverse percentuali indicate, qualora non si verificassero positivamente il ricorrere delle diverse “circostanze”, così come indicate nella originaria formulazione dell’art. 11 delle N.T.A.

Si precisa, infine, per quanto riguarda il punto 4, che quanto operato dal Comune di Taranto comporta un “**adeguamento**” alla prescrizione riportata alla pag. 14 della relazione SUR così come condiziona dal CUR., nonché fatta propria dalla G.R. con la Delibera n. 2244/2007.

#### **2.4 Prescrizione n. 4**

##### **“2) aspetti urbanistici-ambientali:**

- a) gli isolati di compensazione contraddistinti con le lettere I6 e I7, in contraddizione con le risultanze dello studio ambientale, coerentemente con le indicazioni rivenienti dalla Determinazione n. 485 del 15/10/2007 assunta dal Settore Ecologia, dovranno avere una diversa collocazione, compatibile con lo stesso studio;

#### **Determinazioni comunali**

##### **PRECISAZIONI**

*In ottemperanza alla prescrizione in argomento sono state modificate le tavole grafiche già elencate per quanto riguarda la prescrizione n°1.*

*E’ da precisare tuttavia al riguardo che gli isolati di compensazione, citati nella relazione del SUR con le lettere I6 e I7, devono intendersi in realtà coincidenti con gli isolati i6 e i10, per le seguenti circostanze connesse a discordanze tra grafici:*

- *nella tavole grafiche annesse all’allegato H.bis “verifiche L.R.11/2001” l’isolato 10, contiguo all’isolato I6 (come riportato in tutte le tavole grafiche di “variante”, nonché nelle “norme di attuazione”) è riportato erroneamente con la sigla I7, anche nella tavola 3 - uso del suolo -(dell’allegato H.bis) che segnala la presenza di “zone umide” da tutelare in corrispondenza di detti isolati, come fatto rilevare dal Settore Ecologia.*
- *l’isolato I7 è invece ubicato in zona posta ad est della lottizzazione “Sestante”, zona per la quale non sono emerse prescrizioni o condizioni per la*

*sua utilizzazione per edilizia residenziale privata. La prescrizione è da accogliere ed in merito alla sua applicazione si rinvia alle considerazioni riguardanti la prescrizione n.6*

#### **Proposta di controdeduzione alla prescrizione n° 4**

*In ottemperanza alla prescrizione n. 4 in argomento sono state modificate le tavole grafiche elencate per la prescrizione n°1, con le precisazioni suddette.*

#### **Determinazioni regionali**

In proposito, considerato l’avvenuto “adeguamento” alle prescrizioni indicate dal Settore Ecologia, si prende atto delle operate precisazioni e del conseguente adeguamento alle prescrizioni regionali.

#### **2.5 -Prescrizione n. 5**

##### **2) aspetti urbanistici-ambientali:**

- b) per le aree di proprietà pubblica deve essere riconosciuta la stessa capacità edificatoria delle aree di proprietà privata;

#### **Determinazioni comunali**

##### **CONSIDERAZIONI**

*La variante in argomento ha lo scopo di acquisire, per la realizzazione di “servizi”, aree di proprietà privata (tutte destinate dal vigente PRG a “servizi”), mediante procedura di “perequazione urbanistica”, cioè attribuendo alle aree private una stessa capacità edificatoria.*

*Nel perimetro delle aree di “perequazione urbanistica” non sono comprese aree di proprietà comunale (come può verificarsi dall’esame dell’allegato F.bis - tabella acquisizione compensativa di aree per servizi), in quanto le aree già di proprietà comunale hanno una destinazione a “servizi” che non si ritiene opportuno modificare, in considerazione anche del fatto che i parametri edilizi previsti per le aree stesse dalle norme di attuazione del vigente PRG, risultano tutti superiori all’indice di “perequazione urbanistica” prevista dalla “variante”.*

*Al riguardo è da evidenziare che nel perimetro delle aree individuate con delibera consiliare 23/2002 ricade l’area di proprietà comunale, dell’estensione di mq. 39.635, tipizzata dal vigente PRG e confermata nella “variante”, come C.8*

“zona direzionale” con indice di fabbricabilità fondiaria di mc/mq 7,00 e con cubatura utilizzabile al 50% massimo per edilizia residenziale.

### **Proposta di controdeduzione alla prescrizione n° 5**

Si chiede alla Regione Puglia di voler riconsiderare la prescrizione in argomento, per le motivazioni sopra espresse e ritenendo questa Amministrazione non opportuno introdurre elementi innovativi in merito alle aree già di proprietà pubblica.

### **Determinazioni regionali**

Si prende atto di quanto determinato dal Comune di Taranto in sede di controdeduzioni e/o adeguamento alla prescrizione regionale nei termini innanzi riportati.

### **2.6 -Prescrizione n. 6**

#### **3) elaborati grafici:**

- a) le tavole indicate con la lettera “U” dovranno essere adeguate alle prescrizioni di cui ai precedenti punti e dovranno essere riferite all’intera volumetria prevista: conseguentemente dovranno essere modificate le tavole indicate con la lettera “V”;

### **Determinazioni comunali**

#### **CONSIDERAZIONI**

La “variante” in argomento ha individuato con la lettera “V” le tavole grafiche che costituiscono “variante” alle previsioni del vigente P.R.G.

In merito l’art. 7 “Le aree per “servizi prioritari”” delle “norme di attuazione” elenca le opere “da realizzare anche mediante procedure di “esproprio” in caso di intempestiva applicazione delle procedure di “perequazione urbanistica””, in riferimento agli “obiettivi della variante” stabiliti dal Consiglio Comunale con la più volte richiamata delibera n°23/2002.

La “variante”, invece, ha individuato con la lettera “U” le tavole grafiche che hanno valore non vincolante ma solo esplicativo di una, quale esempio, di una possibilità utilizzazione delle aree da rendere edificabili per edilizia residenziale privata solo in caso di effettiva applicazione della “perequazione urbanistica”, cioè solo mediante piani esecutivi da redigere soltanto in presenza di preventivo assenso da parte dei proprietari (o

aventi titoli) delle aree comprese nei “perimetri di compensazione”.

Poiché le tavole grafiche individuate con la lettera “U” riguardano aspetti esecutivi di competenza comunale che non mettono in discussione il disegno della “variante”, oggetto del provvedimento di approvazione da parte della Regione, le “norme di attuazione” (ora allegato E.ter), agli articoli 13 e 14 in particolare, individuano le procedure per l’attuazione dei “piani esecutivi”, anche in caso di “assenza del consenso dei proprietari” delle aree. Le aree non sottoposte a “perequazione urbanistica” oppure “non espropriate” conserveranno la destinazione d’uso a “servizi” prevista dal vigente PRG.

La “variante” non individua, quindi, con grafici giuridicamente rilevanti, le aree da destinare ad edilizia residenziale privata, ma rinvia la loro individuazione alla “eventuale” fase esecutiva, attraverso copianificazione tra pubblico e privato, tenendo conto delle “invarianti di piano” contenute nelle tavole grafiche individuate con la lettera “V”.

E’ da evidenziare al riguardo che mediante le seguenti tavole grafiche allegate all’allegato “H.bis - verifiche L.R. 11/2001 aggiornata, con ulteriori approfondimenti” -:

- 01 - ortofoto
- 02 - digital elevation model
- 03 - uso del suolo
- 04 - carta geologica
- 05 - carta archeologica
- 06 - classifica viaria
- 07 - deflusso superficiale
- 08 - attitudine all’allagamento
- 09 - suscettibilità edificatoria

nonché con l’art. 24 “Requisiti e prestazioni territoriali ambientali” dell’allegato “E.bis (ora E.ter) - norme di attuazione”, sono individuati gli accertamenti di natura ambientale da effettuare prima della “eventuale edificazione”. Inoltre all’art.12 delle “norme” stesse sono specificate le modalità di intervento per ogni “ambito di compensazione”, con particolare evidenza per quanto riguarda gli spazi pubblici.

Tenendo conto delle “prescrizioni” in argomento e di quelle espresse dai vari enti ecc. è ritenuto utile approntare la tavola grafica U.ter con l’indicazione delle aree SUSCETTIBILI DI EDIFICA-

*ZIONE per edilizia residenziale privata, quale parte integrante delle "norme di attuazione". Per quanto sopra anche in riferimento alla "prescrizione n°4".*

**Proposta di controdeduzione alla prescrizione n° 6**

*Si chiede alla Regione Puglia di voler riconsiderare la prescrizione in argomento, per le motivazioni sopra espresse.*

**Determinazioni regionali**

In proposito si rileva in via preliminare che le considerazioni comunali, effettivamente comportano un "parziale adeguamento" alle prescrizioni della G.R. con la evidenziazione del fatto che le tavole intitolate con la **lettera "U"** hanno carattere meramente indicativo e non prescrittivo, ovvero hanno valore meramente esemplificativo della possibile concreta utilizzazione delle superfici interessate e che le tavole intitolate con la **lettera "V"** sono quelle che determinano effettivamente il disegno urbanistico oggetto della "variante" di cui trattasi.

Ciò posto, fermo restando quanto innanzi rilevato, preso atto che per quanto riguarda le tavole intitolate con la **lettera "V"** il Comune di Taranto ha in effetti inteso operare nel senso di un "adeguamento", così come si rileva nel contenuto delle stesse tavole, si prende atto di quanto operato con la precisazione che le tavole intitolate con la **lettera "U"** hanno valore nei termini indicati dallo stesso Comune.

**2.7 -Prescrizione n. 7**

**4) norme tecniche di attuazione:**

- a) l'articolato delle N.T.A., va integrato con i pareri espressi, per gli aspetti generali, dagli altri enti e/o uffici coinvolti, con quanto di seguito riportato:

**"Preambolo":**

"Le aree soggette a forte criticità per gli aspetti archeologici ed, ecologici potranno essere oggetto di trasformazione solo successivamente all'esito negativo dei saggi stratigrafici archeologici e/o alla realizzazione della bonifica.

La strumentazione urbanistica esecutiva dovrà prevedere specifiche azioni/interventi tesi al recupero e alla riqualificazione territoriale ed ambientale."

**Determinazioni comunali**

**CONSIDERAZIONI**

*L'articolato delle N.T.A. è stato adeguato alla prescrizione in argomento.*

**Proposta di controdeduzione alla prescrizione n° 7**

*L'articolato delle "norme tecniche", ora allegato Eter, è stato adeguato alla prescrizione in argomento.*

**Determinazioni regionali**

In proposito, nel rilevare il dichiarato "adeguamento" alle prescrizioni regionali, si precisa che lo stesso in effetti è avvenuto con la introduzione all'interno delle N.T.A. di un nuovo articolo denominato "Articolo 25 - Prescrizioni degli Enti -".

Ciò posto si prende atto di quanto operato dal Comune di Taranto, nel senso di avvenuto adeguamento alle prescrizioni regionali.

**2.8 -Prescrizione n. 8**

**4) norme tecniche di attuazione:**

- c) il comma 3 dell'art. 11 è eliminato;

**Determinazioni comunali**

**CONSIDERAZIONI**

*Il comma 3 dell'11 tratta della "premierità" volumetrica che può essere concessa nei casi elencati nello stesso comma. La presente "prescrizione" appare in contrasto con la prescrizione n°3 che recita:*

*"l'indice di comparto. in coerenza con quanto deliberato dal Consiglio Comunale e alla luce della relazione "Osservazioni pervenute", datata 26 luglio 2005, in particolare dalla pag. 13 alla pag. 20, non dovrà superare, complessivamente, **comprese le eventuali premierità**, il valore di 0,725 mc/mq".*

**Proposta di controdeduzione alla prescrizione n° 8**

*Si chiede alla Regione Puglia di voler riconsiderare la prescrizione in argomento, per le motivazioni sopra espresse.*

**Determinazioni regionali**

In proposito si rileva che la "controdeduzione" deriva certamente da una non corretta interpretazione della correlazione con la prescrizione relativa all'ultimo punto di pag 12 della relazione SUR, così come integrata dal parere CUR.

Difatti con la prescrizione di cui trattasi si è inteso di rafforzare, ancora di più, l'orientamento regionale teso a definire il valore dell'indice di utilizzazione territoriale massimo ammissibile per le superficie oggetto di variante di "Ambito A", ivi comprese le eventuali "premierità".

In proposito si precisa ulteriormente e conseguentemente alle determinazioni regionali riportate nei precedenti punti 2.1 e 2.3, che l'indice di fabbricabilità territoriale massimo ammissibile è pari **0,703 mc/mq.**

## 2.9 -Prescrizione n. 9

### 4) norme tecniche di attuazione:

- d) il comma 1 dell'art. 12 è integrato con l'espressione: "gli interventi negli ambiti di compensazione sono individuati nelle Tavole di tipo "V" e di tipo "U";

## Determinazioni comunali

### CONSIDERAZIONI

*La prescrizione in argomento è correlata alla prescrizione n°6, per la quale sono state espresse le "considerazioni" che si ritiene di dover riconfermare.*

### **Proposta di controdeduzione alla prescrizione n° 9**

*Si chiede alla Regione Puglia di voler riconsiderare la prescrizione in argomento, per le motivazioni sopra espresse in relazione alla prescrizione n. 6.*

## Determinazioni regionali

In proposito si rileva che le considerazioni comunali ripropongono quanto già espresso in ordine alla prescrizione n. 6, ovvero comportano un "parziale adeguamento" alle prescrizioni della G.R. a fronte dalla evidenziazione del fatto che le tavole intitolate con la **lettera "U"** hanno carattere meramente indicativo e non prescrittivo, ovvero hanno valore meramente esemplificativo della possibile concreta utilizzazione delle superfici interessate e che le tavole intitolate con la **lettera "V"** sono quelle che effettivamente determinano il disegno nuovo urbanistico oggetto della "variante" di che trattasi.

Ciò posto, preso atto che per quanto riguarda le tavole intitolate con la **lettera "V"** il Comune di Taranto ha operato in effetti nel senso di un "adeguamento", così come si rileva nel contenuto delle

stesse tavole, si prende atto di quanto operato con la precisazione che le tavole intitolate con la **lettera "U"** hanno valore nei termini indicati dallo stesso Comune.

## 2.10 -Prescrizione n. 10

### 4) norme tecniche di attuazione:

- e) l'art. 22 è eliminato poiché incongruente con le previsioni della "variante" proposta.

## Determinazioni comunali

### CONSIDERAZIONI

*L'art.22 in argomento riguarda i "parcheggi annessi allo "stadio", consentendo il ricorso alle norme dell'art. 26 delle N.T.A. del vigente PRG per la realizzazione di autorimesse di uso pubblico distribuite su piani entro e fuori terra.*

### **Proposta di controdeduzione alla prescrizione n° 10**

*Si chiede alla Regione Puglia di voler riconsiderare la prescrizione in argomento, per le motivazioni sopra espresse.*

## Determinazioni regionali

A fronte del fatto che l'Amm.ne Com.le ha inteso operare nel senso della proposizione di una "controdeduzione" tesa a confermare nell'apparato normativo della variante talune disposizioni inerenti i parcheggi a servizio dello "stadio comunale", rilevato che detta problematica è del tutto estranea alle finalità ed agli obiettivi della "variante", si ritiene di "confermare", la prescrizione riportata alla pagina 11 con la precisazione che la ipotizzata realizzazione di autorimesse oltre che essere disciplinata all'articolo 26 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, debba trovare autonoma soluzione nel ricorso a specifica variante urbanistica ex art. 16 della L.R. n. 13/01.

## 2.11 -Prescrizione n. 11

### 4) norme tecniche di attuazione:

- b) è inserito il seguente articolo:

#### **"Art. 6 bis"**

*I comparti di "perequazione urbanistica" sono disciplinati ed attuati secondo le disposizioni di cui all'art. 15 delle leggi regionali n. 6 e n. 66 del 1979."*

**Determinazioni comunali****CONSIDERAZIONI**

*E' indubbio che il principio di "perequazione urbanistica" non riguarda l'assegnazione delle destinazioni ma la distribuzione di diritti edificatori, secondo i criteri ora espressi dagli "orientamenti per l'applicazione del principio della perequazione" (appendice III al "documento regionale riguardante i piani urbanistici generali"), era già contenuto nell'art.15 delle LL.RR. 6 e 66 del 1979 che ha lo scopo di "conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all'attuazione degli strumenti urbanistici generali". E' noto tuttavia che la procedura prevista dal richiamato articolo non risulta agevole ed ha avuto scarsa applicazione in Puglia.*

*Tuttavia tale difficoltà è oggi superabile grazie all'art.37 della L.R. 19.07.2006 n°22 che ha stabilito che la procedura prevista dall'16 - formazione dei PUE - della L.R. 27.07.2001 n°20 "si applica anche per la formazione degli strumenti esecutivi di cui alla legislazione nazionale e regionale in materia e per l'attuazione dei comparti edificatori", e quindi anche in presenza di PRG ancora vigente.*

**Proposta di controdeduzione alla prescrizione n° 11**

*Si chiede alla Regione Puglia di voler riconsiderare la prescrizione in argomento, per le motivazioni sopra espresse, consentendo di attuare i piani esecutivi secondo la più opportuna procedura consentita dall'art.16 della L.R. 27.07.2001 n°20, come integrato dall'art.37 della L.R. 19.07.2006 n°22 pur procedendo secondo i criteri delle leggi n.6 e n.66 del 1979 per "l'equa ripartizione degli oneri e degli utili".*

**Determinazioni regionali**

In relazione alle finalità perseguite dalla variante da attuarsi con modalità perequative si ritiene di "confermare" in toto la prescrizione riportata alla pag. 13 della relazione SUR così come integrata dal CUR, nonché fatta propria dalla G.R. con la Delibera n. 2244/2007.

**3. ULTERIORI DETERMINAZIONI COMUNALI**

Il Comune di Taranto, con il nuovo "Allegato E ter" ha provveduto alla "riproposizione" delle

"Norme di Attuazione" inserendo tra quanto già previsto disposizioni innovative rispetto a quanto adottato, non proponibili nella presente fase di controdeduzioni e/o adeguamento alle modifiche e prescrizioni introdotte dalla Regione in sede di esame della variante. Ciò posto si precisa che le Norme Tecniche utili all'attuazione della "variante" di cui trattasi sono quelle contenute nell' "Allegato E bis" di cui all'adozione originaria, così come confermate e/o emendate da quanto riportato ai specifici precedenti punti 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

Altresì, il Comune di Taranto, con la Del. di C.C. n. 173 del 21.12.2009 ha adottato un "Atto di Indirizzo" che pur essendo relativo ai contenuti della "variante" non coinvolge le competenze regionali e quindi nel merito non si esprime alcuna valutazione.

**4. OSSERVAZIONI**

In riferimento alla Delibera di C.C. n. 7/2005 risultano essere state prodotte n. 5 osservazione.

Circa dette osservazioni il Commissario Straordinario con Deliberazione n. 110 del 09.08.2006 si è espresso con il rigetto delle prime 4 osservazioni e con l'accoglimento della osservazione n. 5, per la parte relativa alla introduzione della procedura del "Project Financing" circa la realizzazione del "Centro Direzionale dei Servizi comunali-Cittadella Amministrativa".

**Determinazioni regionali**

Nel merito delle stesse, condividendo quanto già espresso dal CUR in riferimento alla relazione istruttoria del SUR, considerato che le stesse attengono, tutte, ad aspetti di natura privatistica, si ritiene che nessuna delle osservazioni possa essere accolta.

**Aspetti paesaggistici****Servizio Assetto del Territorio -Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica.**

In riscontro alla nota n.15484 del 19.11.2010 del Servizio Urbanistica, l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio con nota prot. n. 8991 del 23 dicembre 2010 ha rappresentato quanto segue:

*(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)*

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dal Piano di cui trattasi, in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «C» di valore distinguibile (art.2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P), ed in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «E» di valore normale (art.2.01 punto 1.5 delle NTA del PUTT/P) dove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico.

Si evidenzia altresì che il Comune di Taranto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5.05 delle NTA del PUTT/P, ha già proceduto alla predisposizione dei cosiddetti "Primi adempimenti" comunali per l'attuazione del PUTT/P ai sensi dell'art.5.05 delle NTA del PUTT/P. In ordine alle predette perimetrazioni comunali è stata rilasciata, da parte del Servizio Urbanistica, l'attestazione di coerenza al PUTT/P delle perimetrazioni effettuate, giusta nota n.5788/06 del 28/5/2009.

Con riferimento all'area complessiva oggetto del Piano in argomento, si evidenzia che questa risulta per buona parte inclusa nelle perimetrazioni dei "territori costruiti", di cui al comma 5 dell'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P, e pertanto nelle predette aree incluse nei "territori costruiti" non trovano applicazione le norme di tutela paesaggistica di cui al Titolo II ed al Titolo III del citato PUTT/P.

In considerazione della predetta perimetrazione dei territori costruiti solo una minima porzione delle aree interessate dal Piano di cui trattasi, risulta classificata ATE di tipo "C" dove continua pertanto a sussistere la tutela paesaggistica diretta del vigente PUTT/P.

In particolare la classificazione «C» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore distinguibile laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti».

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» prevedono la «salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica». (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «C», quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art.3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità »
- Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazione e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo»
- Con riferimento al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione»

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) presenti nella porzione di area del Piano di cui trattasi soggetta a tutela diretta dal PUTT/P in quanto esterna al perimetro dei "territori costruiti", la documentazione relativa ad i primi adempimenti comunali per l'attuazione del PUTT/P rappresenta quanto segue:

**- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:**

L'area d'intervento, non risulta interessata direttamente da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento.

L'area, non è interessata dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geo-morfo-idrogeologico. Si evidenzia comunque che, pur non essendo riportata dalla cartografia del PUTT/P né dalla cartografia predisposta dall'Amministrazione comunale in sede di Primi Adempimenti, la porzione di area del Piano di cui trattasi risulta parzialmente interessata da una emergenza idrogeologica ed in particolare dalla zona umida "Salina Piccola" (art.3.12 delle NTA del PUTT/P).

**- Sistema copertura botanico-vegetazionale colturale e della potenzialità faunistica:**

L'area d'intervento, non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di specie di interesse botanico-vegetazionale. Si evidenzia comunque che, stante alla cartografia predisposta dall'Amministrazione comunale in sede di Primi Adempimenti, la porzione di area del Piano di cui trattasi risulta parzialmente interessata da macchia mediterranea (elaborato 1.b -Primi adempimenti comunali). In particolare la predetta area a "macchia" risulta, in linea di massima, quasi coincidente con la citata zona umida "Salina Piccola".

**- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:**

L'area d'intervento, non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico. Si evidenzia comun-

que che, stante alla cartografia del PUTT/P peraltro confermata in sede di Primi Adempimenti da parte dell'Amministrazione comunale (elaborato 1.c -Primi adempimenti comunali), la porzione di area del Piano di cui trattasi risulta interessata parzialmente dall'area annessa di un'emergenza archeologica (vincolo archeologico -resti di epoca ellenistica -corso Annibale).

La documentazione presentata evidenzia che l'intervento interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di ulteriori ordinamenti vincolistici (vincoli ex L.1497/39, decreti Galasso, Usi civici, vincolo idrogeologico).

*(Valutazione della compatibilità paesaggistica)*

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'ambito territoriale in cui l'intervento si colloca risulta caratterizzato dalla presenza di una diffusa edificazione ed infrastrutturazione di epoca recente; ovvero l'ambito territoriale oggetto di pianificazione si presenta alquanto antropizzato in quanto interessato dalla presenza di un tessuto urbano marginale in parte già consolidato ed in parte ancora in corso di formazione.

Nell'ambito territoriale oggetto di Piano si riscontra, oltre che la presenza di aree totalmente urbanizzate, anche la presenza di aree a coltivo nonché, sia pure in maniera residuale, sono individuabili elementi di naturalità quali la zona umida "Salina Piccola" con i relativi canali di bonifica ed alcune aree oggetto di rimboschimento che ormai presentano rinnovazione naturale. Sono presenti altresì alcuni elementi paesaggistici di pregio del sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (aree di interesse archeologico, masserie di pregio).

L'ambito territoriale in cui l'intervento si colloca manifesta comunque, in alcune specifiche aree, un forte degrado ambientale e paesaggistico.

- Con riferimento alla specifica area soggetta a tutela paesaggistica del PUTT/P, in quanto esclusa dalla perimetrazione dei territori costruiti nonché classificata ATE di tipo "C", si evidenzia che questa risulta destinata dal Piano di cui trattasi in parte a "servizi di interesse generale", in parte a "zona per uffici direzionali comunali C8", in parte a "parcheggio pubblico P13", ed in parte è invece destinata a "recupero ambientale Salina Piccola SP9".

Si specifica che l'area destinata dal Piano di cui trattasi a "servizi di interesse generale" è parzialmente interessata dall'area annessa ad un bene archeologico (vincolo archeologico -resti di epoca ellenistica -corso Annibale) che rappresenta un ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.04 titolo II delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Si evidenzia comunque che, così come si rileva dalla documentazione trasmessa, la predetta area annessa al bene archeologico sopra citato si presenta attualmente del tutto trasformata rispetto al suo assetto paesaggistico originario in quanto già completamente inficiata dalla presenza di insediamenti.

La predetta area d'interesse archeologico, in considerazione della rilevante edificazione attualmente presente nelle aree attigue (mt. 100 area annessa al "bene") ha pertanto ormai perso del tutto l'originario rapporto esistente tra il bene archeologico ed il suo intorno diretto sia con riferimento alle attuali forme d'uso già presenti che non risultano affatto coerenti con la tutela del bene archeologico in parola che con riferimento alla stessa fruizione visiva del predetto bene archeologico.

La documentazione presentata evidenzia, che le previsioni delle destinazioni d'uso attribuite alle aree soggette a tutela paesaggistica dal Piano di cui trattasi, comporteranno una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio unitamente ad una trasformazione dell'assetto paesaggistico attuale che si presenta già compromesso ed alquanto degradato. Il Piano di cui trattasi è finalizzato al recupero ed alla qualificazione oltre che urbanistica anche paesaggistica dell'ambito territoriale oggetto di pianificazione. Pertanto le previsioni del Piano di cui trattasi risultano comunque ancora compatibili con la salvaguardia e la valorizzazione delle residue peculiarità paesistiche ancora presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Quanto sopra in considerazione soprattutto del fatto che alcune previsioni del Piano di cui trattasi, (quali il recupero ambientale della "Salina Piccola" con la prevista connessione ecologica con "Salina Grande", le sistemazioni a verde ed il recupero delle residuali aree boscate unitamente alla tutela di alcune masserie), consentiranno comunque la

riqualificazione paesaggistica di un ambito territoriale che si presenta attualmente alquanto degradato accrescendo e non già sminuendo, pertanto, la complessiva qualità paesaggistica che attualmente si riscontra nell'ambito territoriale oggetto di pianificazione.

*(Conclusioni e prescrizioni)*

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il Piano proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P. per quanto attiene agli interventi ricadenti nelle sole aree soggette a tutela paesaggistica del PUTT/P ovvero non ricadenti all'interno delle perimetrazioni dei territori costruiti.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico-ambientale di riferimento.

- L'attuazione dell'intervento avvenga secondo la soluzione progettuale configurata in recepimento delle prescrizioni formulate da parte degli Enti ancorché riportate nella deliberazione di G.R. n. 2244 del 29/12/2007.
- In fase di progettazione esecutiva siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento con particolare riferimento alla zona umida "Salina Piccola" e relativi canali di bonifica. In particolare il previsto recupero dell'area umida di "Salina piccola" dovrà avvenire mediante un progetto esecutivo che dovrà essere finalizzato oltre che al mantenimento delle caratteristiche morfologiche e dell'idrologia superficiale anche al recupero degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale e degli habitat. Il predetto progetto esecutivo dovrà interessare, oltre che l'area di normale espansione dello specchio acqueo, anche le aree

contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei. Nell'area annessa alla predetta zona umida (fascia costante di mt. 200 dall'area di pertinenza) dovranno essere consentiti interventi comunque compatibili, in termini ambientali, con la stessa conservazione del predetto "bene" anche con riferimento alle forme d'uso e di fruizione visiva. Al fine di meglio tutelare l'area umida di "Salina piccola" nonché le relative aree contigue si prescrive pertanto la delocalizzazione delle previsioni attinenti l'area destinata a "zona per uffici direzionali comunali C8 NTA di PRG" (TAV. Uter scala 1:5000) in aree che si presentano attualmente meno dotate di naturalità.

- Per quanto attiene agli interventi parzialmente ricadenti all'interno dell'area annessa al bene archeologico (vincolo archeologico -resti di epoca ellenistica -corso Annibale) si richiama quanto riportato in premessa, circa l'ammissibilità della trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi previsto dal piano di cui trattasi atteso che gli stessi risultano già parzialmente inficiati da una diffusa edificazione, nel contempo si prescrive che in fase di esecuzione degli interventi venga comunque acquisito, preliminarmente, il parere della competente Soprintendenza Archeologica.
- Nelle aree soggette a tutela paesaggistica interessate da previsioni insediative si prescrive:
  - Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano riutilizzati in loco e, per la parte eccedente, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
  - Dovranno essere opportunamente tutelate, nella sistemazione delle aree a verde, i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; i tracciati viari e/o pedonali, le aree a parcheggio dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno limitando al minimo indispensabile gli scavi ed i riporti; le pavimentazioni carrabili o pedonali interne ai lotti, i marciapiedi e i parcheggi, siano realizzati con materiale drenante (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaino, ecc.).
- Le eventuali alberature di pregio presenti sull'area oggetto d'intervento siano preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo

reimpianto nella stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale (vegetazione forestale potenziale del luogo) sia al fine di consentire lo sviluppo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono e della relativa potenzialità faunistica del sito che al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo delle volumetrie in progetto.

- In sede di progettazione esecutiva, a seguito di una ricognizione di dettaglio dello stato dei luoghi siano identificati e salvaguardati i cosiddetti "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- Per le sistemazioni esterne delle aree a verde e per le recinzioni sia utilizzata la pietra locale in analogia formale e materica con il contesto paesaggistico di riferimento.
- Ai fini del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva dell'intervento in progetto in applicazione delle disposizioni della L.R. n. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" si consigliano, in fase di progettazione esecutiva, le seguenti soluzioni progettuali: per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili; sistemi di raccolta delle acque meteoriche ed eventuale realizzazione di reti duali; la viabilità preveda possibilmente la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in sede propria con opportune schermature arbustive/arboree; nella realizzazione degli edifici sia privilegiato l'uso di materiali che consentano di recuperare le tradizioni produttive e costruttive locali; che siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili; che siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati; che rispettino il benessere e la salute degli abitanti.

Le valutazioni qui operate attengono all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplicano effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela

ambientale, nonché gli adempimenti di competenza comunale”.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva -ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 -la variante al P.R.G., adottata dal Comune di Taranto con Delibera del C.P. n. 110 del 09.08.2006, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Del. di G.R. n. 2244/07, così come esaustivamente modificate e/o integrate ai punti riportati nella relazione di cui innanzi.

Nel contempo si propone, altresì, alla Giunta di rilasciare il parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT, nei termini riportati in relazione al paragrafo “Aspetti paesaggistici”.

**Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale cosiccome puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).**

**Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa ed alla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.””

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dai Dirigenti d'Ufficio e dai Dirigenti dei Servizi;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

- **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, nei termini e per le motivazioni di cui al parere del C.U.R. n. 58/2007, la Variante al P.R.G. del Comune di Taranto delle aree contermini al quartiere CEP-Salinella, adottata con Del. del Comm. Pref. n. 110 del 09.08.2006, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2244 del 29.12.2007, così come esaustivamente modificate e/o integrate e/o confermate nella relazione che precede e che qui per economia espositiva deve intendersi integralmente trascritta;

- **DI DETERMINARSI** in merito alle osservazioni nei termini riportati nella relazione che precede e che qui per economia espositiva deve intendersi integralmente trascritta;

- **DI RILASCIARE** al Comune di Taranto il parere paesaggistico favorevole a condizioni ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT, nei limiti e nei termini delle prescrizioni in relazione richiamate che qui per economia espositiva devono intendersi integralmente riportate;

- **DI DEMANDARE** al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Taranto, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 129

**L.R. n. 36/2009. Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale Rifiuti della Regione Puglia. Integrazione art. 10 della D.G.R. 518 del 23.02.2010.**

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istrut-

tore e confermata dal Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, riferisce quanto segue:

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

CONSIDERATA la necessità di avvalersi di un Osservatorio Regionale Rifiuti quale organo di consulenza e assistenza della Giunta Regionale, per effettuare raccolta, analisi, elaborazioni, divulgazioni di dati statistici e di cultura ambientalista concernenti i servizi di gestione integrata dei rifiuti;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 31 dicembre 2009 "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che, in particolare, all'art. 10 istituisce l'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti presso il Servizio gestione rifiuti e bonifiche dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, con la funzione di raccolta e elaborazione dei dati relativi all'attività di gestione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non;

VISTA la D.G.R. n. 518 del 23 febbraio 2010 "Legge Regionale 31 dicembre 2009, n. 36. Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale Rifiuti della Regione Puglia. Approvazione, che nell'allegato disciplina l'Organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio Regionale Rifiuti della Regione Puglia (in seguito chiamato regolamento);

VISTA la D.G.R. n. 2781 del 14/02/2010 con cui sono stati indicati i nominativi facenti parte del Comitato Direttivo dell'Osservatorio Regionale Rifiuti, ai sensi dell'art. 10 della D.G.R. n. 518 del 23 febbraio 2010;

CONSIDERATO che le rappresentanze sindacali, nonché altre associazioni ambientaliste e partitocratiche hanno chiesto di far parte del suddetto Comitato Direttivo;

VISTO che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, Confapi e WWF hanno chiesto di partecipare all'attività dell'Osservatorio Regionale;

RITENUTO che l'Osservatorio Regionale Rifiuti è comunque aperto al recepimento di candi-

dature e segnalazioni proposte da associazioni o comitati, già impegnati e sensibili alle problematiche connesse alla materia dei rifiuti e ambientale;

ATTESO che la partecipazione al suddetto Osservatorio non dà luogo al riconoscimento di gettoni di presenza ed al rimborso delle spese di viaggio;

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E S.M. E I.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Regionale, in virtù dell'articolo 4 co. IV, lett.a) e k) della L.R. n.7/1997, dell'art. 44 co. IV della L.R. 7/2004.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale

#### **LA GIUNTA**

audita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- 1) **di prendere atto** di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- 2) **di estendere la partecipazione** all'"Osservatorio Regionale Rifiuti della Regione Puglia", anche ai seguenti rappresentanti dei sindacati e delle associazioni, come di seguito riportato:
  - r) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
  - s) un rappresentante della CONFAPI;
  - t) un rappresentante dell'associazione WWF (World Wide Fund for Nature);

- u) un rappresentante delle organizzazioni del settore commercio maggiormente rappresentative;
- v) un rappresentante delle organizzazioni del settore artigianato maggiormente rappresentative;
- z) un rappresentante delle organizzazioni del settore agricoltura maggiormente rappresentative;
- 3) **di disporre** che per la partecipazione dei componenti all' "Osservatorio regionale Rifiuti" sono riconosciuti ai componenti esterni alle strutture regionali il rimborso delle spese effettivamente sopportate per il raggiungimento della sede d'incontro;
- 4) **di dare atto** che le somme necessarie per il funzionamento dell'Osservatorio sono state stanziare con D.G.R. n. 2781/2010;
- 5) **di incaricare** il competente Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, all'attuazione degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti e ad attivare forme di consultazione con altri soggetti portatori d'interesse;
- 6) **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P..
- 7) **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 131

**Recepimento Accordo Stato - Regioni n. 137/CU del 16/12/2010. "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo".**

L'Assessore alla Sanità, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Dirigente dell'Ufficio

n. 3 e confermate dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica riferisce:

La Conferenza Stato Regioni del 16 dicembre 2010 ha sancito l'Accordo n. 137/CU del 16 dicembre 2010, concernente "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo".

Il suddetto Accordo prevede innanzitutto l'inizio di un percorso che dovrà portare alla chiusura definitiva dei reparti di maternità dove si effettuano meno di 500 parti all'anno e alla razionalizzazione/riduzione di quelli che ne effettuano meno di 1.000. Altro obiettivo prioritario, l'abbattimento del ricorso al taglio cesareo. In particolare sono dieci le azioni che compongono il piano per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita.

**1) Misure di politica sanitaria e di accreditamento (Allegati 1a - 1b - 1c)**

- razionalizzazione/riduzione progressiva dei punti nascita con numero di parti inferiore a 1000/anno, prevedendo l'abbinamento per pari complessità di attività delle U.U.O.O. ostetrico-ginecologiche con quelle neonatologiche/pediatrie, riconducendo a due i precedenti tre livelli assistenziali;
- attivazione, completamento e messa a regime del sistema di trasposto assistito materno (STAM) e neonatale d'urgenza (STEN);
- adozione, laddove già non previsto dalle normative regionali in materia, di procedure di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture sulla base dei criteri di individuazione dei requisiti relativi ai differenti livelli di assistenza ostetrica e neonatale, compreso la definizione delle risorse umane sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure professionali coinvolte nel processo assistenziale;
- strategie di incentivazione/disincentivazione economica, incentrate su rimodulazione tariffaria e abbattimento oltre soglia di appropriatezza;

- adeguamento delle reti consultoriali regionali secondo quanto stabilito dalla legge 34/96 ed adeguamento degli organici;
- presenza di obiettivi specifici nella valutazione dei direttori generali, dei direttori di dipartimento e di U.O.C.

## 2) Carta dei Servizi per il percorso nascita (Allegato 2)

- sviluppare, nell'ambito delle Aziende sanitarie in cui è attivo un punto nascita, una Carta dei servizi specifica per il percorso nascita, in cui, in conformità ai principi di qualità, sicurezza e appropriatezza siano contenute indicazioni riguardanti almeno:
  - informazioni generali sulla operatività dei servizi;
  - informazioni relative alle modalità assistenziali dell'intero percorso nascita;
  - informazioni sulle modalità per favorire l'umanizzazione del percorso nascita;
  - informazioni sulla rete sanitaria ospedaliera-territoriale e sociale per il rientro a domicilio della madre e del neonato atteso a favorire le dimissioni protette, il sostegno dell'allattamento al seno ed il supporto psicologico.

## 3) Integrazione territorio-ospedale (Allegato 3)

- garantire la presa in carico, la continuità assistenziale, l'umanizzazione della nascita attraverso l'integrazione dei servizi tra territorio ed ospedale e la realizzazione di reti dedicate al tema materno-infantile sulla base della programmazione regionale;
- prevedere percorsi assistenziali differenziati favorendo la gestione delle gravidanze fisiologiche presso i consultori;
- assicurare l'utilizzo di una cartella gravidanza-parto-puerperio integrata territorio-ospedale;
- promuovere l'adozione di strumenti di collegamento e comunicazione tra le diverse strutture ospedaliere e territoriali;
- garantire la diffusione di corsi di accompagnamento alla nascita sul territorio in collaborazione con i punti nascita;
- favorire dimissioni protette delle puerpere e dei neonati promuovendo il ritorno al terri-

torio (consultorio familiare e pediatra di libera scelta).

## 4) Sviluppo di linee guida sulla gravidanza fisiologica e sul taglio cesareo da parte del SNLGISS (Allegato 4)

- elaborazione di linee guida evidence-based ed aggiornate per la pratica clinica, rivolte ai professionisti della salute;
- stesura di una sintesi divulgativa delle linee guida rivolta alle donne;
- diffusione di linee guida attraverso canali istituzionali e di comunicazione scientifica.

## 5) Programma di implementazione delle linee guida (Allegato 5)

- analisi del contesto assistenziale a livello regionale e locale e studio della variabilità come indicatori di appropriatezza;
- identificazione delle criticità e delle barriere al cambiamento a livello di singolo punto nascita e sua interfaccia con il territorio;
- promozione della continuità assistenziale e della integrazione con l'assistenza territoriale;
- promozione del ruolo dei vari professionisti nel percorso nascita, sia del ginecologo che dell'ostetrica, anche tramite l'individuazione dei percorsi per l'assistenza alla gravidanza a rischio e per quella fisiologica;
- sviluppo di percorsi clinico-assistenziali aziendali, sulla base delle linee di indirizzo per la promozione dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo;

## 6) Elaborazione, diffusione ed implementazione di raccomandazioni e strumenti per la sicurezza del percorso nascita (Allegato 6)

- aggiornamento, implementazione e diffusione della Raccomandazione del Ministero della Salute per la prevenzione della mortalità materna;
- definizione della Raccomandazione per la prevenzione della mortalità neonatale;
- promozione dell'adesione a sistemi di monitoraggio di eventi sentinella/eventi avversi / near miss e relativi audit.

**7) Procedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto (Allegato 7)**

- promozione di procedure assistenziali, farmacologiche e non per il controllo del dolore in corso di travaglio-parto;
- definizione di protocolli diagnostico terapeutici condivisi per la partoanalgesia, dando assicurazione della erogabilità di tale prestazione con disponibilità/presenza di anestesista sulla base dei volumi di attività del punto nascita.

**8) Formazione degli operatori (Allegato 8)**

- rendere prioritari, nell'ambito delle attività di formazione continua ECM aziendale e regionale, percorsi di formazione/aggiornamento di tutte le figure professionali
- coinvolte nel percorso nascita, con modalità integrate, come previsto al punto 5) relativo al programma di implementazione delle Linee Guida;
- promuovere l'audit clinico quale strumento di valutazione della qualità dei servizi e delle cure erogate;
- attivare sistemi per la verifica ed adeguamento dei livelli formativi teorico-pratici delle scuole di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, nonché in pediatria/neonatalogia e del corso di laurea in ostetricia, in linea ed in coerenza con gli standard assistenziali, in raccordo con il MIUR;
- promuovere una effettiva integrazione della funzione universitaria di didattica con gli ospedali di insegnamento;
- promuovere il coinvolgimento delle società scientifiche nella formazione continua dei professionisti sanitari;
- prevedere attività formativa in tema di metodiche farmacologiche e non di controllo del dolore, con carattere di multidisciplinarietà;
- promuovere un percorso strutturato per l'inserimento dei professionisti nuovi assunti, confacente alle caratteristiche dei livelli assistenziali garantiti.

**9) Monitoraggio e verifica delle attività (Allegato 9)**

- promuovere l'utilizzo di sistemi di monitoraggio delle attività, capaci di definire le ricar-

dute cliniche e assistenziali delle attività stesse attraverso indicatori misurabili;

- promuovere una sistematica attività di audit quale strumento di autovalutazione dei professionisti sanitari e di miglioramento della pratica clinica;
- promuovere sistemi di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente accordo.

**10) Istituzione di una funzione di coordinamento permanente per il percorso nascita (Allegato 10)**

- al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dal presente accordo, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano sulla necessità della istituzione, entro 30 giorni dalla sua approvazione, di un Comitato per il Percorso Nascita (CPN), interistituzionale, con funzione di coordinamento e verifica delle attività, con il coinvolgimento delle Direzioni Generali del Ministero della salute (Programmazione, Prevenzione, Comunicazione, Ricerca, Sistema Informativo), delle Regioni e Province autonome e di altre istituzioni sanitarie nazionali (ISS, AGENAS).
- analoga funzione dovrà essere attivata a livello di ogni singola Regione e Provincia Autonoma, nonché a livello di ogni struttura sanitaria, sulla base dell'organizzazione regionale.

A fronte di tanto, al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dal suddetto accordo ed in particolare al punto 10) si ritiene opportuno costituire prioritariamente il Comitato per il Percorso Nascita Regionale (CPNR).

Il Comitato per il Percorso Nascita Regionale (CPNR) svolge la propria attività in raccordo con il Comitato per il Percorso Nascita interistituzionale con particolare riguardo alla predisposizione di iniziative regionali per l'attuazione delle dieci linee di azione riportate più dettagliatamente nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del suddetto Accordo, al fine di dare uniformità delle procedure su tutto il territorio regionale.

Il Comitato di cui trattasi provvederà a:

1. monitorare le attività poste in essere dalle Aziende sanitarie per la razionalizzazione/riduzione progressiva dei punti nascita con un numero di parti inferiore a 1000/anno, prevedendo l'abbinamento per pari complessità di attività delle U.U.O.O. ostetrico-ginecologiche con quelle neonatologiche/pediatrie, riconducendo a due i precedenti tre livelli assistenziali;
2. sviluppare una carta dei servizi specifica per il percorso nascita.
3. definire percorsi assistenziali al fine di garantire l'integrazione dei servizi tra territorio ed ospedale e la realizzazione di reti dedicate al tema materno - infantile sulla base della programmazione regionale.
4. elaborare linee guida evidence - based ed aggiornate per la pratica clinica;
5. sviluppare percorsi clinico - assistenziali aziendali, sulla base di linee di indirizzo.
6. elaborare raccomandazioni per la sicurezza del percorso nascita;
7. promuovere protocolli diagnostico terapeutici per il controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto.

Il Comitato per il Percorso Nascita Regionale (CPNR) adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti assegnati.

Il Comitato di cui trattasi può avvalersi, per ogni esigenza di tipo organizzativo ed operativo, del supporto dei Servizi dell'Area delle politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, nonché delle Aree dell'Agenzia Regionale Sanitaria (A.Re.S). Il Comitato resta in carica per due anni e ai componenti dello stesso non è corrisposto alcun compenso.

Per quanto riguarda l'organizzazione del Comitato per il Percorso Nascita Regionale (CPNR), è stata stabilita la seguente composizione:

1. prof. dott. Antonio Masciandaro (ricercatore universitario, Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia, Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico di Bari);
2. dott.ssa Rosa Guagliardo (Dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia, Asl Bari, presso il Distretto Socio Sanitario 5- consultorio familiare);

3. dott. Sergio Sabatelli (Direttore dell'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Putignano);
4. dott. Russo Salvatore (Direttore dell'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda Ospedaliera "OO.RR." di Foggia);
5. dott. Tinelli Francesco Giuseppe (Direttore dell'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero "V. Fazzi" di Lecce);
6. dott. Ettore Attolini (Dirigente Area di Programmazione e Assistenza Ospedaliera, A.Re.S. - Puglia);
7. dott. Michele Picciariello (Coordinatore del Nucleo Ispettivo Regionale - Uff.n.1 del Servizio PAOS, Assessorato alla Sanità della Regione Puglia).

Il Comitato per il Percorso Nascita Regionale (CPNR) deve essere supportato da un punto di vista tecnico dall'Ufficio n. 3 del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed in particolare dalla dott.ssa Antonella Caroli, in servizio presso il suddetto ufficio.

Si propone, infine, di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta Regionale l'approvazione di un piano di razionalizzazione e riorganizzazione dei punti nascita in coerenza con le Linee guida e con il piano di rientro 2010 - 2012 (Deliberazione di Giunta Regionale n. 2624 del 30 novembre 2010) e quale integrazione del Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n. 18.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio  
Vito Parisi

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della L. R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate:

1. di recepire l'Accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 16 dicembre 2010 recante "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo".
2. di costituire il Comitato per il Percorso Nascita Regionale (CPNR) con le seguenti funzioni:
  1. monitoraggio delle attività poste in essere dalle Aziende sanitarie per la razionalizzazione/riduzione progressiva dei punti nascita con un numero di parti inferiore a 1000/anno, prevedendo l'abbinamento per pari complessità di attività delle U.U.O.O. ostetrico-ginecologiche con quelle neonatologiche/pediatrie, riconducendo a due i precedenti tre livelli assistenziali;
  2. sviluppo di una carta dei servizi specifica per il percorso nascita.
  3. definizione dei percorsi assistenziali al fine di garantire l'integrazione dei servizi tra territorio ed ospedale e la realizzazione di reti dedicate al tema materno - infantile sulla base della programmazione regionale.
  4. elaborazione di linee guida evidence - based ed aggiornate per la pratica clinica.
  5. sviluppo dei percorsi clinico - assistenziali aziendali, sulla base di linee di indirizzo.
  6. elaborazione di raccomandazioni per la sicurezza del percorso nascita.
3. di stabilire che il Comitato per il Percorso Nascita Regionale (CPNR) adotti un proprio regolamento che ne disciplini il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti assegnatisi e che si avvalga, per ogni esigenza di tipo organizzativo ed operativo, del supporto dei Servizi dell'Area delle politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità nonché delle Aree dell'Agenda Regionale Sanitaria (A.Re.S).
4. di stabilire la seguente composizione del Comitato per il Percorso Nascita Regionale (CPNR):
  1. prof. dott. Antonio Masciandaro (ricercatore universitario, Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia, Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico di Bari);
  2. dott.ssa Rosa Guagliardo (Dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia, Asl Bari, presso il Distretto Socio Sanitario 5- consultorio familiare);
  3. dott. Sergio Sabatelli (Direttore dell'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Putignano);
  4. dott. Russo Salvatore (Direttore dell'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda Ospedaliera "OO.RR." di Foggia);
  5. dott. Tinelli Francesco Giuseppe (Direttore dell'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero "V. Fazzi" di Lecce);
  6. dott. Ettore Attolini (Dirigente Area di Programmazione e Assistenza Ospedaliera, A.Re.S. - Puglia);
  7. dott. Michele Picciariello (Coordinatore del Nucleo Ispettivo Regionale - Uff.n.1 del Servizio PAOS, Assessorato alla Sanità della Regione Puglia).
5. di stabilire che il Comitato per il Percorso Nascita Regionale (CPNR) venga supportato da un punto di vista tecnico dall'Ufficio n. 3 del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed in particolare dalla dott.ssa Antonella Caroli, in servizio presso il suddetto ufficio.
7. promozione di protocolli diagnostico terapeutici per il controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto.

6. di stabilire che i componenti del CPNR rimangono i carica due anni e che agli stessi non venga corrisposto alcun compenso;
  7. di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione di un piano di razionalizzazione e riorganizzazione dei punti nascita in coerenza con le Linee guida e con il Piano di rientro 2010 - 2012 2012 (Deliberazione di Giunta Regionale n. 2624 del 30 novembre 2010) e quale integrazione del Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n. 18.
  8. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 13/94;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 132

**Recepimento Accordo Stato - Regioni Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010. "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica".**

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n°3, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio P.A.O.S., riferisce quanto segue.

Gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affidano alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

L'articolo 19, comma 1 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 stabilisce che, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni, siano definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali.

Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, all'articolo 7, comma 5, prevede che, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni, siano stabiliti i criteri relativi allo svolgimento delle ispezioni e delle misure di controllo e quelli inerenti alla formazione ed alla qualifica del personale interessato, al fine di raggiungere livelli omogenei di competenza di rendimento.

Il Decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 e, in particolare l'articolo 5, prevede che le Regioni e le Province autonome organizzino ispezioni e adeguate misure di controllo presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti.

Con nota in data 18 novembre 2010 il Ministero della salute ha inviato lo schema di accordo indicato in oggetto concernente due documenti, Allegato A) e B), recanti rispettivamente.

- "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" (Allegato A);
- "Modello per le visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta" (Allegato B);

Con nota del 9 dicembre 2010 la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l'avviso tecnico favorevole sul suddetto schema di accordo.

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 16 dicembre 2010, dopo aver acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento suesposto, ha sancito l'accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo n. 281/97, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica, rep. Atti n. 242.

Con nota n. prot. 1452. CNS.10 il Centro Nazionale Sangue nell'inviare il documento approvato in Conferenza Stato Regioni, ha rimandato a provvedimenti successivi l'emanazione del Decreto mini-

steriale di istituzione dell'elenco nazionale dei valutatori del sistema trasfusionale e delle linee guida per l'accreditamento di cui all'articolo 20 della legge 219/2005.

Si propone, pertanto, il recepimento dell'Accordo i sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica repertorio Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 ed infine, di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta Regionale l'adozione dei provvedimenti conseguenti al suddetto Accordo

Si propone, infine, di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta Regionale l'approvazione degli adempimenti conseguenti al suddetto Accordo, nonché la modifica del Regolamento Regionale 10 aprile 2009, n. 6 e ss.mm.

#### **COPERTURA FINANZIARIA - l.r. n.28/2001**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio  
Vito Parisi

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art.4, comma 4 lettera a) della L.R. 7/97 -

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:
  1. di recepire, l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo n. 281/97, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verificare, rep Atti n. 242, dalla Conferenza Stato Regione nella seduta del 16 dicembre 2010;
  2. di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione degli adempimenti conseguenti al suddetto accordo nonché la modifica del Regolamento Regionale 10 aprile 2009, n. 6 e ss.mm;
  3. di stabilire che il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica provveda ad inviare il predetto Accordo alle Aziende sanitarie, alle Aziende Ospedaliere Universitarie, agli Enti Ecclesiastici e IRCCS, che insistono sul territorio della Regione Puglia, per verificarne la puntuale applicazione;
  4. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 13/94

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 133

**Legge regionale n. 4/2010, art.10 "Norme in materia di residenze socio - sanitarie assistenziali - Modifiche all'articolo 8 della L. R. 26/2006". Schema di accordo contrattuale.**

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. "Riabilitazione e Residenze socio - sanitarie", confermata dal

Dirigente dell'Ufficio Organizzazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica e dal Dirigente del Servizio P.A.O.S., riferisce quanto segue:

L'art. 10 della legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2010 " Norme in materia di residenze socio-sanitarie assistenziali - Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 26/2006 ", ha disciplinato i rapporti tra le Aziende sanitarie locali e le RSSA introducendo gli accordi contrattuali;

Il comma 3 bis del novellato art. 8 della l.r. n. 26/2006 ha stabilito che, nel limite dei posti letto stabiliti in base al fabbisogno per le Residenze Socio-Sanitarie Assistenziali (RSSA), gli accordi contrattuali con le RSSA per le attività di carattere sanitario siano stipulati dal Direttore generale dell'ASL di competenza territoriale, che ne dà informazione alla conferenza dei sindaci competente per territorio;

Il comma 3 ter dello stesso art. 8 ha disposto che i Direttori generali delle AA.SS.LL pervengano alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e dal relativo Regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n. 4, e successive modificazioni, a seguito di valutazione delle esigenze territoriali e tenuto conto della localizzazione delle strutture nonché della pubblicizzazione aggiornata semestralmente della invalicabile disponibilità dei posti letto;

Il comma 3 octies stabilisce che i direttori generali procedano alla stipula degli accordi contrattuali sostitutivi delle convenzioni in essere, anche se scadute e in regime di proroga, e comunque nei limiti dei posti letto mediamente utilizzati nell'ultimo biennio precedente alla data di entrata in vigore della legge regionale n.4/2010;

Fino alla stipula degli accordi contrattuali di cui al comma 3 octies restano valide le convenzioni già in essere, anche se scadute e in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della stessa legge;

Preso atto che le Aziende Sanitarie Locali non hanno ancora provveduto a stipulare gli accordi contrattuali con le Residenze Socio-Sanitarie Assistenziali già convenzionate ai sensi del Regolamento regionale n. 1/1997, fatta eccezione per la ASL di Brindisi e la ASL di Taranto;

Considerato che in alcuni ambiti provinciali, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) della Legge regionale n. 26/2006, vi è disponibilità di posti letto per i quali è possibile procedere alla stipula di accordi contrattuali con RSSA iscritte nel Registro regionale di cui all'art. 53, comma 1, lett. c) della L.R. n. 19/2006, provviste di autorizzazione definitiva all'esercizio di tale attività;

Ravvisata la necessità che gli accordi contrattuali stipulati dai Direttori generali abbiano uniformità di contenuto, soprattutto in riferimento agli obblighi che le parti contraenti sono tenute a rispettare, alle procedure di ammissione degli assistiti nelle RSSA, alla omogenea applicazione delle tariffe regionali di riferimento in ordine alla quota a carico del Servizio sanitario regionale; Si propone alla Giunta regionale l'approvazione dello schema di accordo contrattuale di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento, che le Aziende Sanitarie Locali devono utilizzare per sottoscrivere gli accordi contrattuali con i legali rappresentanti delle RSSA.

Gli accordi contrattuali già sottoscritti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, devono essere rivisti e redatti in conformità allo schema di accordo di cui all'allegato A, pur mantenendo la medesima data di sottoscrizione.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio  
Vito Parisi

Il presente schema di provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dalla Responsabile della P.O. "Riabilitazione e Residenze socio - sanitarie", dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

### *DELIBERA*

Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate

- di approvare lo schema di accordo contrattuale di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che le Aziende Sanitarie Locali devono utilizzare per sottoscrivere gli accordi contrattuali con i legali rappresentanti delle RSSA;
- di stabilire che gli accordi contrattuali già sottoscritti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, siano rivisti e redatti in conformità allo schema di accordo di cui all'allegato A, con decorrenza dalla data del precedente accordo;
- di stabilire che tutti gli accordi contrattuali da stipulare con i legali rappresentanti delle Residenze

Socio - Sanitarie Assistenziali siano redatti in conformità allo schema di cui all'allegato A e vengano deliberati dalle Aziende Sanitarie Locali;

- di disporre che i Direttori generali sottoscrivano gli accordi contrattuali sostitutivi delle convenzioni in essere con le RSSA, fermo restando lo standard di posti letto previsti dalle norme e nei limiti dei posti letto mediamente utilizzati nell'ultimo biennio precedente alla data di entrata in vigore della legge regionale n.4/2010, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- di disporre che i Direttori generali, con propria deliberazione, diano pubblicità dei posti letto disponibili nel proprio ambito provinciale, al fine di sottoscrivere nuovi accordi contrattuali, fissando un termine per la presentazione delle istanze da parte dei legali rappresentanti delle RSSA;
- di notificare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali della Regione a cura del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

## ACCORDO CONTRATTUALE

TRA LA ASL \_\_\_\_\_ E LA R.S.S.A. \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

L' ASL di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_,  
P.I. \_\_\_\_\_, legalmente rappresentata pro tempore dal Direttore  
generale \_\_\_\_\_

E

La Residenza Sociosanitaria Assistenziale per Anziani denominata  
\_\_\_\_\_, con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_, in via  
\_\_\_\_\_, gestita dall' Ente \_\_\_\_\_, il cui  
rappresentante legale è \_\_\_\_\_ ( di seguito denominata  
Residenza )

## PREMESSO CHE

- a) La Legge regionale 25 febbraio 2010, n.4, "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali" ha integrato le norme in materia di residenze sociosanitarie assistenziali con gli articoli 10 – 11 – 41- 48 – 50, fermo restando quanto specificato nello stesso art. 41, co. 2 in merito ai nuovi parametri per il fabbisogno dei posti letto in riferimento alle RSSA;
- b) La stessa L.R. n.4/2010, all'art.10 " Norme in materia di residenze socio-sanitarie assistenziali- Modifiche all'art. 8 della L.R. 26/2006", dispone che:
  - comma 3 bis " Nel limite dei posti letto stabiliti dal comma 2, gli accordi contrattuali con le residenze socio-sanitarie assistenziali ( RSSA ) per le attività di carattere sanitario sono stipulati dal direttore generale dell'ASL di competenza territoriale, che ne dà informazione alla conferenza dei sindaci competente per territorio.";
  - comma 3 ter " I direttori generali delle ASL pervengono alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e dal relativo regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n. 4, e successive modificazioni, a seguito

di valutazione delle esigenze territoriali e tenuto conto della localizzazione delle strutture nonché della pubblicizzazione aggiornata semestralmente della invalicabile disponibilità dei posti letto”;

- comma 3 octies “...i direttori generali procedono alla stipula degli accordi contrattuali sostitutivi delle convenzioni in essere, anche se scadute e in regime di proroga, e comunque nei limiti dei posti letto mediamente utilizzati nell’ultimo biennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge”;
- c) Con le Deliberazioni di Giunta regionale n.279 del 2 febbraio 2010 e n. 736 del 15 marzo 2010 sono state approvate le tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani;
- d) *( per le RSSA già convenzionate )* Alla data di approvazione della predetta Legge regionale la RSSA \_\_\_\_\_ risultava classificata in fascia \_\_\_\_\_ in seguito ad autorizzazione della Regione Puglia con Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, convenzionata con la ASL \_\_\_\_\_ ai sensi del R.R. n. 1/97, giusta Deliberazione del Direttore generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per n. \_\_\_\_\_ posti letto, ed avente naturale scadenza in data \_\_\_\_\_, prorogata con Deliberazione del Direttore generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_;
- e) *( per le RSSA già convenzionate )* L’ASL \_\_\_\_\_, ai sensi del comma 3 octies dell’art. 8, L.R. n. 26/2006, così come modificato dall’art. 10 della L.R. n.4/2010, ha riscontrato che la stessa Residenza, in riferimento ai posti letto convenzionati, ha mediamente utilizzato il seguente numero di posti letto \_\_\_\_\_ nell’ultimo biennio precedente alla data di entrata in vigore della L.R. n.4/2010;
- f) La struttura è iscritta nel Registro regionale di cui all’art. 53, comma 1, lett. c) della L.R. n. 19/2006 con n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come RSSA di fascia alta / media, con una ricettività di n. \_\_\_\_\_ posti letto, avendo ottenuto autorizzazione definitiva all’esercizio di tale attività, giusta determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

oppure

*( per le RSSA già convenzionate )* La struttura è iscritta nel Registro regionale di cui all’art. 53, comma 1, lett. c) della L.R. n. 19/2006 con n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come RSSA di fascia A / B, con una ricettività di n. \_\_\_\_\_ posti letto, avendo ottenuto autorizzazione provvisoria all’esercizio di tale attività, giusta determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 19/2010, che sostituisce il comma 8 dell’articolo 49 della L.R. 19/2006, come modificato dall’articolo 48, comma 1, lettera a), della L.R. 4/2010, l’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività è prorogata fino al 5 febbraio 2012 in quanto entro il 6 febbraio 2011, e precisamente in data

\_\_\_\_\_ , il legale rappresentante della Residenza ha dichiarato al Comune competente, con la necessaria documentazione a supporto, l'avvenuto avvio delle procedure per la realizzazione dei lavori di adeguamento ovvero l'avvenuta candidatura del progetto definitivo di adeguamento nell'ambito di una delle procedure regionali attivate per la concessione di finanziamenti a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari per l'infrastrutturazione sociale e socio sanitaria del territorio pugliese.

( *In mancanza della richiesta di proroga dell'autorizzazione provvisoria, ove ricorrano i casi di cui al comma 8 del novellato articolo 49 della L.R. 19/2006* ) L'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività è prorogata fino al 6 febbraio 2011 termine entro il quale dovrà adeguarsi al R.R. n. 4/2007 ed ottenere l'autorizzazione definitiva all'esercizio di tale attività.

- g) Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) della L.R. n.26/2006, il fabbisogno di posti letto per le RSSA, pari a sette posti letto ogni 10 mila abitanti, per la ASL \_\_\_\_\_ ammonta a n. \_\_\_\_\_;
- h) ( *per le RSSA non convenzionate* ) Il numero di posti letto attivati per RSSA sul territorio della ASL è di n. \_\_\_\_\_, così suddivisi per Distretti: \_\_\_\_\_;
- i) ( *per le RSSA non convenzionate* ) Il numero di posti letto disponibili da attivare sul territorio della ASL è di n. \_\_\_\_\_, così suddivisi per Distretti: \_\_\_\_\_;
- l) ( *per le RSSA non convenzionate* ) Con deliberazione del Direttore generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è pubblicizzata la disponibilità di posti letto da attivare sul territorio della ASL, che risulta essere pari a n. \_\_\_\_\_ posti letto, così suddivisi per Distretti: \_\_\_\_\_;
- m) ( *per le RSSA non convenzionate* ) Il legale rappresentante della RSSA \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ ha presentato istanza ai sensi dell' art. 8, comma 3 quater, così come modificato dall'art. 10 della L.R. n. 4/2010, per la sottoscrizione del presente accordo contrattuale;
- n) La Residenza ha trasmesso alla ASL la documentazione che attesta il possesso dei requisiti previsti dagli art. 36 e 66 del R.R. n4/0007 e s.m.i., agli atti dell'Area Servizio Sociosanitario relativi a :
- autorizzazione al funzionamento corredata della documentazione di cui all'art. 39
- ( lettere da a ad n ) del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.;
- planimetria dell'immobile;
  - attrezzature tecniche;

- elenco nominativo del personale addetto distinto per qualifica professionale, ai sensi dell'art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., compresi i contratti stipulati secondo l'art. 109 del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.;
- Carta dei Servizi;
- Documento unico di regolarità contributiva ( DURC ) in corso di validità
- Regolamento interno aziendale;

o) ( *per le RSSA con autorizzazione provvisoria* ) La Residenza ha trasmesso alla ASL la documentazione relativa alla richiesta di proroga dell'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19/2010, che attesta l'avvenuto avvio delle procedure per la realizzazione dei lavori di adeguamento ovvero l'avvenuta candidatura del progetto definitivo di adeguamento nell'ambito di una delle procedure regionali attivate per la concessione di finanziamenti a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari per l'infrastrutturazione sociale e socio sanitaria del territorio pugliese, agli atti dell'Area Servizio Sociosanitario.

p) La Residenza ha presentato dichiarazione, resa ai sensi dell'art.38 e dell'art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, con la quale si attesta:

- di non essere pendenti, nei confronti di coloro che hanno il potere di rappresentarla e/o gestirla, procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex art.3 ex L. 1423/56;
- di non aver versato essa struttura, né i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92;
- di non aver subito, i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, una condanna definitiva ancorchè applicata, su richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale, ovvero sia integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;
- di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimali previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 suscettibili di certificazione;

q) L'ASL \_\_\_\_\_ intende avvalersi della suddetta RSSA nell'attuazione delle attività socio- sanitarie integrate a favore di anziani realizzate nel proprio territorio di competenza, ai sensi dell'art.10, comma 2 della L.R. n.4/2010, e, pertanto, il presente Accordo contrattuale ha la durata di tre anni, a far data dalla sottoscrizione, salvo immediata risoluzione anticipata nel caso in cui la residenza con autorizzazione provvisoria non ottenga quella definitiva entro la data del 6 febbraio 2011;

r) L'ASL BA affida alla suddetta Residenza con il presente Accordo, sottoscritto dai contraenti e allegato alla Deliberazione del direttore generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, i cui contenuti sono a conoscenza dei contraenti, la gestione dei seguenti volumi di attività:

RSSA “ “		Volumi di attività contrattuali	
		POSTI LETTO	GIORNATE ANNUE
Moduli organizzativi: .....	Capacità ricettiva come RSSA: N° __POSTI LETTO	.....	.....

s) Ai sensi dell' art. 11 della L.R. n.4/2010, la quota di spesa sanitaria per l'assistenza fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette è pari al 50 per cento delle tariffe stabilite dall'art. 32 del R.R. n.4/2007, dalle Deliberazioni di Giunta regionale n.279 del 2 febbraio 2010 e n. 736 del 15 marzo 2010;

t) La predetta quota di spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale è applicata in seguito alla approvazione del Documento di Indirizzo Economico Finanziario 2010 e soltanto qualora la struttura risulti in possesso di autorizzazione definitiva;

u) Per le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria la quota di spesa sanitaria a carico del Servizio Sanitario Regionale è quella stabilita dall'art. 32 della L.R. n. 14/2004;

v) La ASL \_\_\_\_\_ sostiene gli oneri per la quota di spesa sanitaria per l'assistenza fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette con fondi assegnati con il Documento di Indirizzo Economico Finanziario annuale;

z) La ASL \_\_\_\_\_ provvede alla liquidazione di dette quote dopo i controlli delle rendicontazioni mensili ricevute dalla stessa Residenza;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA**

**quanto segue:**

### **Art. 1 OGGETTO**

Il presente Contratto è stipulato in attuazione della L.R. n.4 del 25 febbraio 2010, art. 10, il cui contenuto è a conoscenza dei contraenti.

Le parti danno atto che il contratto di cui al presente accordo avviene con impegno

esclusivo di remunerazione dei posti letto convenzionati nei limiti dei ricoveri autorizzati dall'ASL \_\_\_\_\_, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 sul mantenimento dei posti letto, e comunque nei limiti dei fondi previsti e finanziati annualmente dalla Regione Puglia con il DIEF.

Nell'ambito delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie integrate a favore di anziani, la ASL \_\_\_\_\_ si avvale delle prestazioni della RSSA \_\_\_\_\_ per n° \_\_\_\_\_ posti letto.

## **Art. 2**

### **UTENZA DELLA RSSA**

La ASL \_\_\_\_\_ si avvale della RSSA \_\_\_\_\_ per l'assistenza residenziale a favore di anziani non autosufficienti, a seguito di gravi deficit psicofisici o affetti da demenze senili, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale e socio-riabilitativo ad elevata integrazione sociosanitaria, che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell'autonomia e non possono essere assistite a domicilio.

La RSSA non può ospitare persone con età inferiore ai 64 anni, ancorchè disabili gravi, fatta eccezione per persone affette da demenze senili, morbo di alzheimer e demenze correlate ( art.66, co. 1, R.R. n.4/07 ).

## **Art. 3**

### **OBBLIGHI DEL GESTORE**

L'Ente gestore garantisce le prestazioni avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale individuati dalla normativa vigente, come da art.66 (compreso quello dei servizi esternalizzati).

L'Ente formalmente si obbliga:

a) a perseguire nel periodo di validità del Contratto il mantenimento dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, e con riferimento alle scadenze indicate dagli organismi competenti, eventuali nuovi adeguamenti che si renderanno necessari nelle entità, modi e tempi prescritti. Si obbliga, altresì, ad adempiere alle ulteriori prescrizioni tecniche, previste dalla normativa vigente, eventualmente disposte dai competenti organismi di vigilanza;

b) ad avvalersi di personale avente i necessari requisiti professionali, nei cui confronti, se

dipendente, si impegna ad applicare una disciplina contrattuale collettiva attinente alla materia socio-assistenziale e comunque rispettosa delle norme, principi e criteri vigenti in materia di diritto del lavoro, ovvero nei servizi esternalizzati, a verificare il rispetto di tale applicazione anche mediante acquisizione trimestrale del DURC che dovrà essere esibito, a richiesta, ai competenti uffici della ASL;

c) a comunicare all'Area Servizio Sociosanitario ogni sei mesi l'organico complessivo della Residenza, distinguendo i nominativi degli operatori dedicati per il presente Accordo da quelli gestiti privatamente, qualora l'accordo contrattuale non comprenda tutti i posti letto autorizzati dalla Regione;

d) all'utilizzo costante del personale dichiarato ed operativo nella struttura; l'accertata violazione di tale norma comporta l'automatica sospensione del presente Accordo. Qualsiasi modifica dell'organigramma dovrà essere comunicata formalmente alla ASL;

e) al rispetto del co.5 dell'art. 66 del R.R. n.4/07 in merito ai soggetti con disabilità;

f) ad una corretta predisposizione ed utilizzo di protocolli assistenziali resi in forma scritta, forniti agli operatori e inseriti nella documentazione della residenza, per 1- alzate 2- bagno e pulizia; 3- conservazione e somministrazione dei farmaci; 4-inserimento e dimissione della struttura; 5- igiene, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione 6- prevenzione e trattamento dei decubiti e corretto utilizzo dei presidi antidecubito; 7- prestazioni sanitarie più diffuse o più complesse, quali ad esempio: cateterismo vescicale, medicazioni, catetere venoso eparinato, ecc.; 8- procedure operative per far fronte alle emergenze;

g) ad adottare:

1. un programma teso alla riduzione dell'uso terapeutico di presidi di restrizione fisica, mediante un protocollo fornito agli operatori che garantisca il loro uso corretto, il controllo e il monitoraggio e la possibilità di verifiche sulla prevalenza d'uso di ogni struttura;
2. un programma di miglioramento e strumenti di monitoraggio per la valutazione del rischio e della stadiazione delle lesioni da decubito, per il controllo delle infezioni, per l'identificazione e la gestione di condizioni di alimentazione non corretta;
3. un percorso di miglioramento e qualificazione per la presa in carico, la cura e i progetti assistenziali specifici degli ospiti affetti da demenza.

Tali programmi vanno conservati nella documentazione della Residenza;

h) a consegnare ad ogni utente o suo congiunto o tutore responsabile del ricovero la Carta dei Servizi della struttura, avendo cura di acquisire la firma per ricevuta dell'avvenuta consegna. La Carta dei Servizi deve essere redatta secondo quanto stabilito nell'art. 58 della L.R. n. 19/2006 e s.m.i.;

i) a consentire l'accesso del volontariato per specifiche attività integrative in conformità alle

normative regionali vigenti;

l) a redigere e mantenere aggiornate le cartelle cliniche e i piani di intervento dei residenti;

Il mancato adempimento di tali obblighi comporta l'automatica sospensione e risoluzione del presente Accordo con le modalità previste dal successivo articolo 13.

#### **Art.4**

#### **OBBLIGHI DELLA ASL**

a) Quota sanitaria della tariffa

L'ASL provvederà al pagamento delle fatture entro un mese dalla comunicazione dell'Area Gestione Risorse Finanziarie di acquisizione del relativo fondo richiesto alla Regione dall'Area Servizio Sociosanitario.

La fattura deve essere inviata all'Area Gestione Finanziaria e copia della stessa, entro il giorno 10 del mese successivo, deve essere inviata all'Area Servizio Sociosanitario.

Il pagamento delle prestazioni avverrà previo rispetto delle condizioni e presupposti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

La quota sanitaria non può superare il 50% della tariffa di riferimento regionale per le RSSA. Per tariffe diverse da quelle di riferimento regionale, qualora vi sia l'erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e sociale, la quota eccedente la tariffa di riferimento regionale è a totale carico dell'assistito.

b) Prestazioni sanitarie

La ASL s'impegna ad assicurare i seguenti interventi di rilievo sanitario richiesti dalla Residenza quali:

##### **1) ASSISTENZA MEDICA DI BASE**

L'assistenza medica di base nei confronti degli ospiti parzialmente o del tutto non autosufficienti all'interno delle residenze protette è affidata ai medici di medicina generale convenzionati con la ASL di appartenenza, secondo le modalità stabilite dalle norme generali in vigore.

##### **2) ASSISTENZA SPECIALISTICA**

L'assistenza medica specialistica è prestata dalla ASL con le stesse modalità previste per la generalità dei cittadini, previa prescrizione del MMG. Tale assistenza viene erogata

presso gli ambulatori dell'Azienda o presso gli ambulatori esterni convenzionati. Nel caso di soggetti non autosufficienti impossibilitati a raggiungere i servizi dell'Azienda, le prestazioni specialistiche possono essere erogate dai medici specialisti dell'Azienda presso la struttura ospitante, ai sensi dell'art. 32 dell'Accordo Collettivo Nazionale 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ai sensi del d. lgs. n. 502/92 e successive modificazioni. Le prestazioni specialistiche erogate agli ospiti provenienti da altre ASL saranno oggetto di compensazione nell'ambito della mobilità sanitaria.

### 3) FORNITURA DI FARMACI E DI DISPOSITIVI SANITARI

L'erogazione delle forniture dei farmaci e dei dispositivi sanitari previsti dal Dipartimento Farmaceutico avviene in esecuzione delle attuali disposizioni della Regione ed atti esecutivi dell'ASL.

#### 3.1) FORNITURA DEI FARMACI

La fornitura dei Farmaci deve prevedere che:

- siano erogati esclusivamente farmaci di fascia A; non è possibile in alcun caso richiedere farmaci di fascia C, fatte salve le categorie previste dalla normativa regionale;
- i farmaci di fascia H devono essere richiesti dallo specialista su apposita modulistica per i farmaci di fascia H;
- per quanto attiene le sostanze stupefacenti la richiesta viene presentata con le modalità specifiche previste dalla normativa vigente e, in particolare, su distinto ed apposito modulare predisposto, con n.3 schede per ogni richiesta, ed allegando allo stesso copia della prescrizione del medico di base;
- la Struttura Residenziale dovrà disporre di un Registro di carico e scarico dei prodotti medicinali forniti dalla ASL a cura del Coordinatore Sanitario e annotare sulle cartelle degli ospiti la terapia farmacologica somministrata giornalmente.

I farmaci e il materiale farmaceutico vengono prelevati da personale sanitario debitamente autorizzato per iscritto dal coordinatore della RSSA.

#### 3.2) FORNITURA DI DISPOSITIVI E PRESIDI

La fornitura di protesi ed ausili ha luogo secondo le procedure previste dal D.M. 332/99 e dalle norme regionali integrative in materia, previa autorizzazione del Distretto di residenza dell'assistito.

Gli ausili per l'incontinenza sono:

- a totale carico della Residenza ospitante per le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria, ancora operativa ai sensi del R.R. n.1/97;
- a carico dell'ASL per le Residenze autorizzate definitivamente ai sensi del RR.

n. 4/2007. L'erogazione degli stessi seguirà le seguenti modalità: 1) Richiesta di fornitura dei presidi sanitari inoltrata al Distretto di residenza dell'assistito; 2) Autorizzazione all'erogazione dei presidi da parte del Distretto, previa verifica del Piano Assistenziale dell'assistito; 3) Consegna dei presidi, da parte del fornitore, presso la sede della RSSA.

I presidi ad uso comune, ad esempio siringhe, garze, ecc., sono forniti dalla farmacia dell'ASL sulla base di apposita richiesta a firma del Coordinatore Sanitario della RSSA e comunque secondo modalità concordate.

Non saranno oggetto di fornitura le attrezzature quali alzapersona, letti ortopedici ecc. per le quali la Residenza provvederà direttamente.

## **Art. 5**

### **PROCEDURE DI AMMISSIONE**

L'Ente formalmente si obbliga ad adeguarsi alle procedure di ammissione e dimissione dalla Residenza previste dal Regolamento Regionale n.4/2007 e s.m.i. e dal Piano regionale della Salute così formulate:

#### **AMMISSIONE IN RESIDENZA**

L'anziano o suo familiare o tutore avanza richiesta di ospitalità (su apposito modulo dell'ASL) alla PUA e/o al Distretto di residenza indicando la residenza preferita, nell'ambito di quelle che hanno sottoscritto accordo contrattuale con l'ASL e indicate in apposito elenco messo a disposizione del Distretto dall'Area Servizio sociosanitario. L' Area Servizio sociosanitario è tenuta ad inviare l'elenco delle RSSA con accordo contrattuale, con il relativo numero di posti letto oggetto dell'accordo, nella Carta dei servizi dell'Azienda, nonché sul sito web aziendale.

Il Distretto autorizza, previa valutazione dell'UVM, l'ospitalità presso la residenza indicata dall'anziano o presso altra residenza in caso di mancata disponibilità di posto letto per il ricovero nella residenza indicata.

#### **LISTA DELLE "PRENOTAZIONI" AUTORIZZATE DAI DISTRETTI SOCIOSANITARI**

La Residenza adotta " la lista delle prenotazioni degli ospiti autorizzate dai Distretti ". Infatti, la Residenza:

- appone le date del proprio protocollo di arrivo alle autorizzazioni inviate dai Distretti determinando così la lista ufficiale dei soggetti prenotati a disposizione degli organismi competenti;
- privilegia, a parità di data del protocollo di arrivo, l'ingresso dell'ospite che presenta i seguenti requisiti: maggiore età e grado totale di non autosufficienza.

### SITUAZIONI D'URGENZA E DI RICOVERI OSPEDALIERI

La lista dei suddetti ospiti prenotati può essere modificata solo per situazioni d'urgenza ( art.3,co.9 del RR n. 4/07), e in caso di dimissioni protette dai Presidi ospedalieri. Per le situazioni d'urgenza i Distretti descrivono espressamente la tipologia dell'urgenza sociosanitaria in modo che si possa definire una classificazione omogenea a valere per i Distretti aziendali e per i Comuni.

La Residenza s'impegna, ogni qualvolta si liberi un posto letto, ad informare a mezzo fax, e-mail ovvero telegramma la famiglia e/o il tutore legale dell'utente primo nella lista di prenotazione affinché detto posto letto possa essere occupato entro le 24 ore: in caso di mancato riscontro la Residenza è autorizzata a contattare il successivo utente in lista di prenotazione.

La Famiglia, in caso di ricovero dell'utente in Ospedale o in RSA può chiedere, entro le 24 ore, alla Residenza la sospensione temporanea dell'inserimento. In questo caso l'anziano non viene cancellato dalla lista per trenta giorni, salvo ulteriori comunicazioni da parte dei familiari e valutazione da parte del Distretto della richiesta.

Le Residenze autorizzate per un numero di posti letto superiore a quello definito nel presente Accordo, che ospitano soggetti privatamente nei posti letto non oggetto del presente Accordo, in nessun caso possono trasferire un ospite in un posto letto contrattualizzato, prima di attivare regolare procedura attraverso la PUA/UVM del Distretto di Residenza dell'ospite e conseguente inserimento nella lista di prenotazione, seguendo la procedura del presente articolo.

## **Art. 6**

### **DIMISSIONE E/O ALLONTANAMENTI DALLA RESIDENZA**

Le dimissioni dei soggetti ricoverati possono essere decise, oltrechè volontariamente dagli stessi, dall'UVM del Distretto che ha autorizzato il ricovero o direttamente dalla struttura convenzionata, in accordo con l'UVM, in presenza delle sottoelencate condizioni:

- accertata impossibilità del rispetto, da parte dell'anziano, della vita comunitaria;
- accertata morosità nel pagamento delle quota sociale delle rette di soggiorno che rimangono a carico diretto dei residenti o dei Comuni.

Delle dimissioni dovrà darsi comunicazione scritta entro tre giorni al competente Distretto e all'Area Servizio Sociosanitario della ASL.

La Residenza, in caso di eventuali improvvisi allontanamenti dell'ospite, fornirà immediata comunicazione alle Autorità competenti nonché ai familiari ed ai Servizi competenti (Distretto, Comune, e per conoscenza, Area Servizio Sociosanitario).

**Art. 7****MANTENIMENTO POSTI LETTO PER RICOVERI OSPEDALERI  
E DIMISSIONI PROTETTE**

L'ASL per il mantenimento del posto in struttura, in seguito ad assenze causate da ricoveri ospedalieri, il cui periodo non può superare i 20 giorni, riconoscerà il 70% della quota sanitaria spettante alle Residenze, sia con autorizzazione definitiva che con autorizzazione provvisoria, in considerazione dei costi fissi rimanenti a carico della RSSA. In caso di ricoveri superiori a 20 giorni, l'UVM del Distretto in cui si trova la struttura valuta la situazione del paziente al fine della verifica e aggiornamento del progetto personalizzato.

Il ricovero in ospedale e l'eventuale successivo rientro nella RSSA dovranno essere comunicati per iscritto entro tre giorni al competente Distretto e all'Area Servizio Sociosanitario della ASL. I suddetti ricoveri ospedalieri devono essere documentati dal cartellino di dimissione ospedaliera, ovvero dal certificato di morte (da allegare alla comunicazione di rientro in residenza o di decesso inviato all'Area Servizio sociosanitario). La Residenza, nella fattura mensile da inviare alla ASL, dovrà specificare il numero delle giornate di ricovero ospedaliero per la opportuna contabilizzazione.

Al fine di consentire ai Distretti di procedere ad urgenti dimissioni protette da presidi ospedalieri, l'ASL si riserva di ottenere la disponibilità dalle Residenze di almeno un posto letto provinciale, al costo dell'intera retta (sanitaria e sociale) fino alla data della sua occupazione, oltre la quale spetta la sola quota sanitaria.

**Art. 8****MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Le attività della struttura sono oggetto di monitoraggio, valutazione e controllo sotto i profili della qualità, appropriatezza, dell'accessibilità e del costo della quota socio-assistenziale applicata.

A tale scopo l'ente gestore si impegna, a livello sperimentale, a sottoporre a verifica interna gli aspetti inerenti la qualità dell'assistenza percepita dall'utente, con particolare riferimento ai requisiti di qualità e secondo indicatori condivisi e preventivamente formalizzati.

Al fine della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la ASL attiva controlli propri tramite i Servizi Ispettivi aziendali quali SISP, SPESAL, SIAN e UVAR a propria discrezione, sia periodici che straordinari, le cui risultanze i suddetti Servizi inviano alla Direzione generale, al Direttore del Distretto, al Servizio Area sociosanitaria, alla Regione Puglia - Assessorato alle Politiche della Salute –

Servizio Programmazione assistenza ospedaliera e specialistica e all'Assessorato al Welfare – Servizio politiche di benessere sociale e pari opportunità. L'obiettivo è il ripristino delle condizioni di buon andamento nella gestione del servizio e di tutela degli utenti.

### **Art. 9**

#### **SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DELLE RESIDENZE**

La Residenza formalmente si obbliga a:

- fornire all' Area Servizio Sociosanitario e al Distretto, sia ai fini del monitoraggio dell'offerta e della domanda residenziale della popolazione anziana, nonché della comunicazione alla cittadinanza sulle possibili scelte delle strutture, sia ai fini di comunicare ai Distretti sociosanitari la disponibilità di posti liberi nelle Residenze, via sito web ASL \_\_\_\_\_e/o cartaceo, le seguenti informazioni giornaliere e di riepilogo mensile:
  - 1) movimento degli ospiti ( inserimenti, dimissioni, decessi, ricoveri ospedalieri);
  - 2) lista delle prenotazioni degli inserimenti autorizzati dai Distretti sociosanitari;
- ogni persona inserita nella Residenza dovrà essere dotata di una cartella sociosanitaria nella quale è conservata tutta la sua documentazione, che va costantemente aggiornata.

La Residenza invia annualmente una Relazione sull'intero Accordo contrattuale all'Area Servizio sociosanitario, entro la fine di gennaio, per consentire alla ASL di fornire gli indicatori richiesti alla Regione.

L'ASL, in caso di mancato adempimento di tali obblighi, diffida la Residenza al rispetto degli stessi entro 15 giorni.

### **Art. 10**

#### **CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI**

La RSSA provvede ad inviare all'ASL:

- mensilmente ( entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento ): la  
fattura, comprendente il corrispettivo delle prestazioni erogate agli utenti, relativo alla quota sanitaria che resta a carico della ASL, specificando anche le giornate di mantenimento dei posti letto per ricoveri ospedalieri e dimissioni protette. Unitamente a tale fattura trasmette un prospetto riepilogativo riportante per ogni ospite: dati anagrafici, movimenti in entrata ed uscita, giornate di ricovero ospedaliero.

- ogni trimestre:
  - a) copia, su di uno schema-tipo, dei nominativi del personale utilizzato nei differenti turni di mattina, pomeriggio e notte, segnalando gli eventuali scostamenti che si siano resi necessari, unitamente al relativo numero di iscrizione INPS e INAIL;
  - b) Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento della prestazione avverrà nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A., previo accredito delle somme dovute da parte della Regione.

I fondi regionali per l'assegnazione della quota di spesa sanitaria saranno assegnati alle ASL in rate trimestrali nella misura dell'80% della somma corrispondente al totale dei posti letto derivanti dagli accordi contrattuali con le RSSA. Al saldo la Regione provvederà entro il primo trimestre dell'anno successivo sulla base di un'analitica rendicontazione certificata dai Direttori generali delle Aziende sanitarie locali ed elaborata sulla scorta delle fatture mensili emesse dalle strutture interessate.

## **Art. 11**

### **RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO**

L'ASL \_\_\_\_\_ individua il responsabile dell'esecuzione del presente Accordo nel Direttore dell'Area Servizio Sociosanitario della Direzione Generale, il quale si avvale anche della collaborazione degli Organismi aziendali competenti di cui all'art. 8, ai quali viene trasmessa copia del presente Accordo.

## **ART. 12**

### **DECORRENZA E DURATA**

Limitatamente alle RSSA già convenzionate ai sensi del R.R. 1/97, ed in base all'art. 10 della L.R. n.4/2010, la Convenzione in essere viene sostituita dal presente Accordo contrattuale nei limiti dei posti letto utilizzati nell'ultimo biennio precedente alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Il presente Accordo contrattuale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua avvenuta sottoscrizione, ha la durata triennale e viene trasmesso dalla ASL alla Regione Puglia - Assessorato alle Politiche della Salute – Servizio Programmazione assistenza

ospedaliera e specialistica ai fini del controllo del rispetto dello standard dei posti letto.

L'Accordo contrattuale, come espressamente disposto dall'art. 10 della L.R. n. 4/2010, si rinnova con cadenza triennale, ai fini della continuità assistenziale, previa verifica di cui art.52 della LR n.19/06, con oneri vincolati al finanziamento della Regione in seguito all'approvazione del DIEF.

In caso di mancato rinnovo, gli utenti rimarranno comunque in assistenza alle condizioni in atto, finchè la ASL, d'intesa con i Comuni di residenza dell'anziano, non avrà provveduto a trovare altra idonea soluzione.

Qualora la Residenza con autorizzazione provvisoria non ottenga quella definitiva entro la data del 5 febbraio 2012, ovvero entro la data del 6 febbraio 2011, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19/2010, che sostituisce il comma 8 dell'articolo 49 della L.R. 19/2006, come modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera a), della L.R. 4/2010, il presente Accordo contrattuale si risolve automaticamente, fatta salva la tutela delle persone assistite come disciplinato nel precedente comma.

Nei periodo di validità del presente contratto possono essere introdotte variazioni e/o modifiche a seguito di norme regionali in materia.

Resta salva la facoltà del gestore della Residenza di risolvere anticipatamente il presente accordo dandone comunicazione di preavviso con lettera racc. A/R almeno 6 mesi prima.

### **Art. 13**

#### **INADEMPIENZE**

Eventuali inadempienze in merito ai contenuti del presente Accordo contrattuale vanno contestate alla controparte per iscritto fissando un termine per la loro rimozione.

Trascorso inutilmente detto termine, le parti hanno facoltà di sospensione o di recessione dall'accordo contrattuale, garantendo le modalità indicate nell'articolo 12, comma 4.

Per quanto attiene la ASL, la stessa può esercitare la tale facoltà in presenza di:

- variazioni significative del livello assistenziale e/o mancato rispetto degli standard strutturali, organizzativi e funzionali fissati dalla normativa regionale;
- deficienze ed irregolarità nella conduzione della struttura tali da pregiudicare le finalità dell'accordo contrattuale e comprometterne la regolare esecuzione.

Per quanto attiene la RSSA in presenza di:

- mancata liquidazione della quota sanitaria delle rette di soggiorno.

**Art.14****CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che si potrà verificare in ordine al presente accordo contrattuale, ivi comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione ed interpretazione, le parti concordano di demandare la competenza al Tribunale di \_\_\_\_\_.

**Art. 15****ASSICURAZIONE**

La RSSA s'impegna a stipulare e a dare copia alla ASL, con formale comunicazione mediante raccomandata A/R, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, tra i quali gli ospiti e gli operatori, per qualsiasi evento da essi causato durante la permanenza nella residenza, che solleva espressamente l'ASL ed i Comuni da ogni responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente accordo.

**Art. 16****REGISTRAZIONE**

Il presente Accordo contrattuale sarà registrato a cura della parte contraente che ne richiede la registrazione, la quale s'impegna a fornirne copia all'altra parte.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'Ente che ne richiede la registrazione.

Per quanto non disciplinato dal presente accordo contrattuale le parti rinviano al codice civile ed alla normativa regionale in materia di RSSA.

Letto, approvato e sottoscritto.

DATA

Per la RSSA  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Per la ASL\_\_\_\_\_  
IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 136

**POR Puglia 2007-2013 “Asse II - Occupabilità” (categoria di spesa 65). Potenziamento dei servizi già effettuati presso i centri per l'impiego mediante l'utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale. Disposizioni.**

L'Assessore al Welfare, dr.ssa Elena Gentile, di concerto con l'Assessore alla Formazione Professionale, dr.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dai Dirigenti del Servizio Politiche per il Lavoro, dr.ssa Luisa Anna Fiore, e del Servizio Formazione Professionale nonché Autorità di Gestione del P.O. FSE 2007/2013, dr.ssa Giulia Campaniello, riferiscono quanto segue:

- ✓ il Programma Operativo Regionale Puglia FSE 2000-2006 ha previsto la creazione dei Centri per l'Impiego da parte delle Province pugliesi, secondo gli standard di qualità fissati dallo stesso P.O.R.;
- ✓ con precedente Atto d'Intesa, approvato dalla G.R. con deliberazioni n. 1204/2001 e 1604/2001, sono state disciplinate le modalità di realizzazione dei Centri per l'Impiego e sono stati individuati i servizi che gli stessi avrebbero dovuto erogare ai cittadini anche in esecuzione delle deleghe alle Regioni e Province, delle attività previste dal Decreto Legislativo 469/1998 e dalla L.R. n. 19/99;
- ✓ con i predetti provvedimenti in conformità alle previsioni dell'art. 7 della L.R. 19/99, si disponeva che in fase di prima realizzazione le attività di orientamento da realizzarsi presso i suddetti Centri fossero avviate con l'utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale;
- ✓ essendosi completato il processo di trasferimento delle funzioni e avendo le Province realizzato quanto già previsto dal Complemento di Programmazione 2000-2006, si è proceduto alla stipula di un nuovo Atto d'intesa, tra la Regione Puglia e le Province, in conformità alle previsioni del P.O. FSE 2007-2013 “Asse II -Occupabilità” (categoria di spesa 65), che potenzi i servizi già effettuati presso i centri per l'impiego

con l'utilizzo del personale di cui innanzi, in qualità di prestatori di servizi, secondo le modalità in esso indicate, giusta deliberazione della G.R. n. 23 del 20/1/2009;

- ✓ le Province, nel rispetto di quanto previsto dal P.O. FSE 2007/2013 per il potenziamento dei servizi al lavoro, si sono impegnate a provvedere al consolidamento delle attività già avviate e allo sviluppo delle ulteriori attività utilizzando gli strumenti e le risorse umane, già individuate nel precedente periodo di programmazione;
- ✓ atteso che le attività di verifica e controllo, riferite alle attività realizzate con il P.O.R. Puglia 2000/2006, si sono concluse ultimamente e che dalle stesse sono emersi tagli considerevoli alle spese certificate dalle Province, il cui contraddittorio è tutt'ora all'esame del competente Gruppo di Lavoro, istituito dal Dirigente Responsabile del Servizio Formazione Professionale;
- ✓ considerato che anche per il periodo della nuova programmazione, a decorrere dall'1/7/2009 a tutto l'E.F. 2010, sono state verificate, dal competente ufficio Monitoraggio, Verifiche e Controlli del Servizio Formazione Professionale, le spese certificate dalle Province, producendo ulteriori tagli, il cui contraddittorio è anch'esso all'esame del suddetto Gruppo di Lavoro;
- ✓ atteso che, sulla scorta delle problematiche riscontrate in sede verifica, l'Autorità di Gestione del P.O. FSE 2007/2013 sta predisponendo apposito provvedimento con cui vengono dettate le linee guida utili per il riconoscimento della certificazione di spesa e che è intenzione della predetta Autorità rivedere con le Province gli atti d'intesa precedentemente sottoscritti.

Premesso quanto sopra, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4 dell'Atto d'intesa, approvato dalla G.R. con deliberazione n. 23/2009 -che prevede un'unica erogazione annuale da effettuarsi, a favore delle Amministrazioni Provinciali, entro il 31 gennaio, pari al 95% del finanziamento spettante -si dispone, in attesa che il Gruppo di Lavoro di cui innanzi espleti le proprie funzioni e affinché il competente ufficio Monitoraggio, Vigilanza e Controllo del Servizio F.P. formalizzi, al Servizio Politiche per il Lavoro, apposito provvedimento definitivo in esito all'attività di verifica e controllo effettuata

sulle attività realizzate del P.O.R. Puglia 2000/2006 e P.O. FSE 2007/2013, la liquidazione relativa alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, sempre nella misura del 95% del finanziamento spettante.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, su proposta dei Dirigenti del Servizio Formazione Professionale e del Servizio Politiche per il Lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con il quale tra l'altro attestano che il presente provvedimento e di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA REGIONALE**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

vista la dichiarazione posta in calce dai Dirigenti del Servizio Formazione Professionale e del Servizio Politiche per il Lavoro;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di disporre, in deroga all'art. 4 dell'Atto d'Intesa approvato con deliberazione di G.R. n. 23 del 20/1/2009, la liquidazione a favore delle Province pugliesi delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, sempre nella misura del 95% del finanziamento spettante;

- di subordinare la liquidazione della restante somma all'acquisizione, da parte del Servizio Politiche per il Lavoro, dei provvedimenti definitivi in esito all'attività di verifica e controllo delle attività realizzate del P.O.R. Puglia 2000/2006 e P.O. FSE 2007/2013, di competenza dell'ufficio Monitoraggio, Vigilanza e Controllo del Servizio F.P.;
- di autorizzare l'Autorità di Gestione del P.O. FSE 2007/2013 -nel caso dovessero essere confermati, dal competente ufficio Monitoraggio, Vigilanza e Controllo, tagli alla certificazione di spesa prodotta dalle Amministrazioni Provinciali per le attività realizzate e oggetto delle verifiche di che trattasi -a fornire apposite disposizioni, al Servizio Politiche per il Lavoro, indicando i termini e le modalità di recupero delle spese non riconosciute;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P..

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 137

**L.R. 31 dicembre 2010, n. 19 - Art. 20 "Modifiche e integrazioni all'art. 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19". Proroga dei termini di validità delle autorizzazioni provvisorie al funzionamento delle strutture e dei servizi. Direttive ai Comuni pugliesi.**

*L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Integrazione Sociosanitaria di concerto con l'Ufficio Politiche per le Persone e le Famiglie, confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria di concerto con la dirigente del Servizio Politiche per il Benessere Sociale e le Pari Opportunità, riferisce quanto segue.*

## PREMESSO CHE:

- a seguito della avvenuta approvazione della legge regionale recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia” (l.r.n. 19/2010), il Consiglio Regionale ha approvato, su proposta dell’Assessore al Welfare Elena Gentile, con l’art. 20 anche la norma che modifica i commi 8 e 9 dell’art. 49 della l.r. n. 19/2006 in materia di autorizzazioni provvisorie al funzionamento delle strutture e dei servizi socioassistenziali e sociosanitari di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i.;

- in particolare il comma 8 dell’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, così come modificato dall’art. 48 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4, è sostituito dal seguente:

*“8. In ogni caso il termine di cui ai commi 5 e 7, da definirsi dai Comuni in relazione all’entità e all’impegno finanziario richiesto per l’adeguamento agli standard, non può essere superiore a quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui articolo 64. Tale termine è prorogato di un ulteriore anno dopo la scadenza di cui sopra esclusivamente per le strutture e i servizi per i quali entro il 6 febbraio 2011 si dichiara al Comune competente, con la necessaria documentazione a supporto, l’avvenuto avvio delle procedure per la realizzazione dei lavori di adeguamento ovvero l’avvenuta candidatura del progetto definitivo di adeguamento nell’ambito di una delle procedure regionali attivate per la concessione di finanziamenti a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari per l’infrastrutturazione sociale e socio-sanitaria del territorio pugliese.”*

- dopo il comma 8 dell’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, è aggiunto il seguente comma 8 bis:

*“8 bis. Con apposito provvedimento della Giunta Regionale sono definite le direttive ai Comuni per le procedure e la modulistica necessarie per formulare la richiesta di proroga dell’autorizzazione provvisoria da parte del soggetto titolare della stessa, ove ricorrano i casi di cui al comma 8 del presente articolo”.*

- con apposita circolare trasmessa a tutti i Comuni in data 11 gennaio 2011 le strutture dell’Assessorato al Welfare, nelle more della adozione del provvedimento di Giunta Regionale di cui al comma 8 bis dell’art. 49 della l.r. n. 19/2006, hanno provveduto a portare a conoscenza di tutti gli enti locali competenti per i procedimenti di autorizzazione al funzionamento l’avvenuta approvazione della norma in oggetto, richiamando la necessità che i Comuni interessati si facessero parte attiva nella ricognizione di tutte le strutture e i servizi socioassistenziali e sociosanitari di cui al Reg. R. n. 4/2007 che operano nei rispettivi territori in forza di autorizzazioni provvisorie al funzionamento, in modo da preallertare tutti i soggetti titolari e/o gestori interessati affinché, ove ne abbiano interesse e non abbiano ancora avviato le procedure per la realizzazione dei lavori di adeguamento (ad es. con la richiesta di concessione edilizia ovvero la presentazione di DIA, ecc..), si attivino in tempo utile per non incorrere nella revoca della autorizzazione provvisoria.

Si rende, pertanto necessario proporre alla Giunta Regionale di approvare le direttive per i Comuni pugliesi in materia di autorizzazione al funzionamento, come riportate nell’Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, al fine di definire le modalità per prorogare la validità delle autorizzazioni provvisorie, ove ne ricorrano le condizioni, per tutte quelle strutture i cui titolari e/o gestori possano attestare di avere dato avvio alle procedure di adeguamento agli standard di cui al Reg. R. n. 4/2007, nonché gli strumenti per il monitoraggio di tutte le autorizzazioni al funzionamento rilasciate per strutture e servizi che insistano nel territorio di competenza.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.

Il provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

**DELIBERA**


1. Di fare proprie le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
2. Di **approvare** le direttive ai Comuni pugliesi volte a definire le modalità per prolungare la

validità delle autorizzazioni provvisorie per tutte quelle strutture i cui titolari e/o gestori possano attestare di avere dato avvio alle procedure di adeguamento agli standard di cui al Reg. R. n. 4/2007, nonché gli strumenti per il monitoraggio di tutte le autorizzazioni al funzionamento rilasciate per strutture che insistano nel territorio di competenza, riportate in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

3. Di **demandare** alle strutture competenti dell'Assessorato al Welfare la notifica all'ANCI, agli Uffici di Piano di Zona e a tutti i Comuni pugliesi della direttiva allegata e l'adozione di altro adempimento attuativo del presente provvedimento;
4. di **pubblicare** il presente provvedimento, sul sito istituzionale della Regione Puglia e sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**R E G I O N E P U G L I A**

**ALLEGATO A**

**DIRETTIVE AI COMUNI PUGLIESI PER LA GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI  
PROVVISORIE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DI CUI  
AL REG. R. N. 4/2007 E S.M.I.**

## **Premessa**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 della l.r. n. 19/2006 *“Le strutture e i servizi socio-assistenziali sono autorizzati dai Comuni competenti per territorio in conformità delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento regionale di cui all'articolo 64 (n.d.r., Reg. R. n. 4/2007).”*

Inoltre, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo di legge *“Il provvedimento di autorizzazione individua la denominazione e l'ubicazione della struttura, la sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, la natura pubblica o privata. Il provvedimento di autorizzazione al funzionamento determina la legittimità all'esercizio delle attività delle strutture e dei servizi autorizzati.”*

I provvedimenti di autorizzazione al funzionamento delle strutture a valenza sociale, socioeducativa o sociosanitaria possono essere:

### **1- AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE**

a) rilasciate a strutture per minori e per anziani operanti prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 17/2003 (successivamente abrogata per effetto della l.r. n. 19/2006), e iscritte nei rispettivi albi regionali sulla base di requisiti minimi e di standard strutturali e organizzativi definiti dal Reg. R. n. 1/1983 e dal Reg. R. n. 1/1993 – ai sensi del comma 5 dell'art. 49 della l.r. n. 19/2006;

b) rilasciate tra la data di entrata in vigore della l.r. n. 17/2003 e la data di entrata in vigore del Reg. r. n. 4/2007 - ai sensi del comma 4 dell'art. 49 della l.r. n. 19/2006;

### **2 – AUTORIZZAZIONI DEFINITIVE**

c) rilasciate dopo la data di entrata in vigore del Reg. R. n. 4/2007 (6 febbraio 2007) – autorizzazione definitiva;

### **3 – ALTRA FATTISPECIE**

d) autorizzazioni non ricomprese nelle precedenti, da individuare e motivare dai singoli Comuni competenti (ad es.: autorizzazioni secondo il silenzio-assenso).

## **Il termine di validità delle autorizzazioni provvisorie**

Il termine di validità dell'autorizzazione provvisoria, in assenza di adeguamento ai requisiti di legge e di regolamento regionale, veniva fissato in 3 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale. Decorso inutilmente tale termine il Comune provvede ad adottare apposito atto di revoca dell'autorizzazione provvisoria al funzionamento.

Nel 2010 il termine delle autorizzazioni provvisorie è stato prorogato di un anno per effetto della l.r. n. 4/2010 per tutte le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria.

A seguito della approvazione della l.r. n. 19/2010, l'art. 20 ha ulteriormente prorogato il termine di validità delle autorizzazioni provvisorie di un ulteriore anno, fino al 6 febbraio del 2012, ma solo per le strutture e i servizi per i quali entro il 6 febbraio 2011 si dichiara al Comune competente, con la necessaria documentazione a supporto, l'avvenuto avvio delle procedure per la realizzazione dei lavori di adeguamento ovvero l'avvenuta candidatura del progetto definitivo di adeguamento nell'ambito di una delle procedure regionali attivate per la concessione di finanziamenti a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari per l'infrastrutturazione sociale e sociosanitaria del territorio

pugliese.

Dunque è opportuno evidenziare che l'ulteriore proroga non è estesa a tutte le autorizzazioni provvisorie, ma solo a quelle che ricadano nelle seguenti fattispecie:

- a) sono in corso di realizzazione i lavori di adeguamento agli standard strutturali dell'immobile che ospita la struttura o il servizio;
- b) i lavori di adeguamento non sono ancora in corso, ma è possibile dimostrare di averne avviato le procedure per l'autorizzazione (richiesta di concessione edilizia, presentazione di DIA, ecc..) in data antecedente al 6 febbraio 2011;
- c) il soggetto titolare e/o gestore risulta beneficiario di un contributo regionale a valere sulle risorse nazionali e/o comunitarie, per essere stato ammesso in posizione utile nelle graduatorie approvate con i seguenti atti dirigenziali:
  - A.D. n. 211 /2009 del Servizio Politiche per il Benessere Sociale e le P.O.
  - A.D. n. 765 /2010 del Servizio Politiche per il Benessere Sociale e le P.O.
  - A.D. n. 50/2009 del Servizio Programmazione Sociale e Integr. SocioSan.
  - A.D. n. 58/2010 del Servizio Programmazione Sociale e Integr. SocioSan.
  - A.D. n. 231/2010 del Servizio Programmazione Sociale e Integr. SocioSan.ovvero per essere stato incluso negli elenchi di infrastrutture sociali finanziate a valere sul FNPS per effetto del primo Piano Regionale delle Politiche (Del. G.R. n. 1104/2004) o ammissibili a finanziamento nei Piani di Investimento degli Ambiti territoriali sociali a valere sulle risorse della Linea 3.2 del PO FESR 2007-2013 (Del. G.R. n. 2409/2009);
- d) il soggetto titolare e/o gestore, pur non risultando beneficiario di un contributo regionale a valere sulle risorse nazionali e/o comunitarie, negli stessi casi di cui sopra ha provveduto a presentare apposita domanda di finanziamento corredata da formulario della proposta progettuale e progettazione almeno definitiva delle opere o dei lavori da realizzare;
- e) altre fattispecie dettagliatamente documentate e in quanto valutate assimilabili con le precedenti dal Comune competente.

Il soggetto titolare della autorizzazione provvisoria dovrà provvedere ad autocertificare la condizione nella quale ricade la sua struttura contestualmente alla domanda di proroga della medesima autorizzazione provvisoria.

In tutti gli altri casi in cui il titolare di una autorizzazione provvisoria non possa dimostrare di ricadere in una delle fattispecie sopra individuate, ovvero altre fattispecie dettagliatamente documentate e in quanto valutate assimilabili con le precedenti dal Comune competente, la validità della stessa non può essere ulteriormente prorogata e il Comune competente è tenuto ad adottare apposito atto di revoca della suddetta autorizzazione provvisoria.

E' opportuno chiarire in questa sede che, per effetto del comma 9 dell'art. 49 della l.r. n. 19/2006, la validità del provvedimento di autorizzazione provvisoria non decade automaticamente, ma si richiede che "il Comune provveda ad adottare apposito atto di revoca dell'autorizzazione provvisoria al funzionamento".

I Comuni titolari del procedimento di autorizzazione, procederanno alla disamina della singole fattispecie in relazione alle autorizzazioni provvisorie in essere a far data dal 6 febbraio 2011, sulla base dell'elenco di tutte le autorizzazioni provvisorie che risultano concesse nel territorio di competenza nonché sulla base delle istanze di proroga della autorizzazione provvisoria, che ciascun soggetto titolare dovrà formulare entro e non oltre il 15 marzo 2011.

### **Modalità per riconoscere la proroga dell'autorizzazione provvisoria**

Il soggetto titolare della autorizzazione provvisoria a funzionamento presenta apposita istanza di proroga della autorizzazione provvisoria per la strutture di cui è titolare e/o gestore, attestando il

sussistere di una delle condizioni di cui alle lett. a), b), c), d) del precedente paragrafo e dichiarando quali siano i requisiti strutturali e/o organizzativo-funzionali ancora non adeguati rispetto al Regolamento R. n. 4/2007 e s.m.i..

L'istanza dovrà essere formulata sulla base del modello di cui al Modello A1 allegato alle presenti direttive.

Il Comune titolare del procedimento di autorizzazione istruisce la domanda di proroga della autorizzazione provvisoria al funzionamento e provvede, ove ne ricorrano le condizioni a riconoscere la continuità della validità della autorizzazione provvisoria fino al periodo massimo oggi consentito dalla normativa vigente (6 febbraio 2012). Della proroga eventualmente concessa provvede a dare apposita comunicazione alla Regione Puglia – Servizio Politiche per il Benessere Sociale e le Pari Opportunità, per gli adempimenti necessari alla iscrizione nel relativo registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati.

### **Strumenti per il monitoraggio delle strutture e dei servizi operanti sul territorio comunale**

I Comuni pugliesi provvedono con l'occasione della gestione di questa fase transitoria, a censire tutte le strutture socioassistenziali e sociosanitarie funzionanti sul territorio di propria competenza, rispetto alle condizioni di autorizzazione al funzionamento di cui beneficiano, al fine di consentire in uno con la Regione, per quanto di sua competenza, l'aggiornamento complessivo dell'elenco delle strutture operanti sul territorio con i relativi estremi di autorizzazione al funzionamento.

A tal fine tutti i Comuni pugliesi, anche per il tramite degli Uffici di Piano di Zona, ove tale attività venga espressamente delegata all'Ambito territoriale, provvedono **entro e non oltre il 30 aprile 2011** alla compilazione e alla trasmissione in Regione Puglia dei seguenti modelli:

**Mod. A2/a** – elenco strutture autorizzate in via provvisoria

**Mod. A2/b** – elenco strutture a cui sia stata concessa la proroga della autorizzazione provvisoria

**Mod. A3** – elenco strutture autorizzate in via definitiva

**Mod. A4** – elenco strutture autorizzate al funzionamento prima del 6 febbraio 2007

**Mod. A5** – elenco strutture autorizzate a seguito di silenzio-assenso.

Tutta la modulistica, debitamente compilata, deve essere trasmessa in forma cartacea al seguente recapito:

REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO AL WELFARE

Servizio Politiche per il Benessere Sociale e P.O.

Ufficio Politiche per le Persone e le Famiglie

Via Caduti di Tutte le Guerre n. 15

70126 Bari

e successivamente con invio dei file in formato word o excel con apposita e-mail all'indirizzo

[pugliasociale@regione.puglia.it](mailto:pugliasociale@regione.puglia.it)

**Modello A1<sup>1</sup>**

**DOMANDA PER LA PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA AL  
FUNZIONAMENTO DI STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE O SOCIO-SANITARIA  
(DI CUI AL REG. R. N. 4/2007 E S.M.I.)**

AL COMUNE DI \_\_\_\_\_

PROVINCIA DI \_\_\_\_\_

Ufficio \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Cap Comune (Prov) \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di legale  
rappresentante dell'ente \_\_\_\_\_, con  
sede legale in \_\_\_\_\_ alla Via  
\_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_ fax  
\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_, titolare  
e/o gestore della struttura \_\_\_\_\_ con  
sede in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_

classificata come segue:

- tipologia struttura/servizio \_\_\_\_\_
- riferimento reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.: art. \_\_\_\_\_
- capacità ricettiva autorizzata al funzionamento: n. \_\_\_\_\_ posti
- data del provvedimento di autorizzazione provvisoria: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
- numero del provvedimento di autorizzazione provvisoria: \_\_\_\_\_
- rilasciato dal Comune di: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> L'istanza va presentata dal soggetto titolare dell'autorizzazione provvisoria entro il 15 marzo 2011 al Comune che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

- estremi iscrizione nel registro regionale: \_\_\_\_\_

### CHIEDE

La proroga della validità del provvedimento di autorizzazione provvisoria al funzionamento della struttura sopra indicata, ai sensi dell'art. 20 della l.r. n. 19/2010 e della direttiva regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, attestando che ricorrono le seguenti condizioni: .

1.  sono in corso di realizzazione i lavori di adeguamento agli standard strutturali dell'immobile che ospita la struttura o il servizio (lavori autorizzati in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ dal Comune di \_\_\_\_\_);
2.  è dato avvio alle procedure per l'autorizzazione dei lavori richiesti per l'adeguamento strutturale della strutturale, giusta richiesta (specificare se DIA, concessione edilizia, ecc.. \_\_\_\_\_) presentata in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ all'Ufficio Tecnico del Comune di \_\_\_\_\_;
3.  il soggetto titolare e/o gestore risulta beneficiario di un contributo regionale a valere sulle risorse nazionali e/o comunitarie, per essere stato ammesso in posizione utile nelle graduatorie approvate con il seguenti atto dirigenziale (*barrare una delle seguenti caselle*):
  - A.D. n. 211 /2009 del Servizio Politiche per il Benessere Sociale e le P.O.
  - A.D. n. 765 /2010 del Servizio Politiche per il Benessere Sociale e le P.O.
  - A.D. n. 50/2009 del Servizio Programmazione Sociale e Integr. Sociosan.
  - A.D. n. 58/2010 del Servizio Programmazione Sociale e Integr. Sociosan.
  - A.D. n. 231/2010 del Servizio Programmazione Sociale e Integr. Sociosan.
4.  il soggetto titolare e/o gestore risulta essere stato incluso negli elenchi di infrastrutture sociali finanziate a valere sul FNPS per effetto del primo Piano Regionale delle Politiche (Del. G.R. n. 1104/2004) o ammissibili a finanziamento nei Piani di Investimento degli Ambiti territoriali sociali a valere sulle risorse della Linea 3.2 del PO FESR 2007-2013 (Del. G.R. n. 2409/2009);
5.  il soggetto titolare e/o gestore, pur non risultando beneficiario di un contributo regionale a valere sulle risorse nazionali e/o comunitarie, ha provveduto a presentare apposita domanda di finanziamento corredata da formulario della proposta progettuale e progettazione almeno definitiva delle opere o dei lavori da realizzare, ai fini della partecipazione al seguente avviso pubblico (*barrare una delle seguenti caselle*):
  - A.D. n. 247/2008 del Servizio Politiche per il Benessere Sociale e le P.O.
  - A.D. n. 681/2009 del Servizio Politiche per il Benessere Sociale e le P.O.
  - A.D. n. 59/2008 del Servizio Programmazione Sociale e Integr. Sociosan.
  - A.D. n. 95/2009 del Servizio Programmazione Sociale e Integr. Sociosan.
  - Del. G.R. n. 2409/2009;
6.  altra fattispecie (specificare \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_).

A tal fine dichiara che:

- l'indirizzo della struttura è \_\_\_\_\_

- il recapito telefonico della struttura è \_\_\_\_\_

- il coordinatore responsabile è \_\_\_\_\_.

A tal fine allega:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e della L. 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che la struttura rispetta la

normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza;

- breve relazione sulle caratteristiche dei lavori necessari o in corso di realizzazione per l'adeguamento della struttura agli standard di cui al Regolamento reg. n. 4/2007 e s.m.i., che specifichi la durata prevista dei lavori, la data prevista di avvio (ove applicabile), il termine previsto per la realizzazione degli stessi, il costo complessivo stimato per gli stessi.

La presente istanza, con le attestazioni in essa recate, è rilasciata dal sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante del Soggetto titolare della autorizzazione provvisoria al funzionamento, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Data

\_\_\_\_\_

Firma (e timbro)

\_\_\_\_\_

Elenco Allegati:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Modello A2/a<sup>2</sup>**SCHEMA MONITORAGGIO STRUTTURE E SERVIZI DI CUI AL REG. R. N. 4/2007 AUTORIZZATI IN VIA PROVVISORIA****NEL COMUNE DI \_\_\_\_\_**

Num. progr.	Denominazione struttura	Tipologia di struttura/servizio (art. del Reg. R. n. 4/2007)	Ente titolare e/o gestore	Comune sede legale dell'Ente	Indirizzo	Capacità ricettiva (num. posti) come da autorizz.	Data rilascio autorizzazione provvisoria	Num. provvedimento di autorizzazione provvisoria	Estremi iscrizione registro regionale
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
...									

<sup>2</sup> I Modelli A2/a e seguenti vanno trasmessi dal Comune al competente Ufficio della Regione Puglia entro e non oltre il 30 aprile 2011.











*Progetto nuova sede Consiglio Regionale*



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**